ANNO 64° OTTOBRE 1939 FASCICOLO 10

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITA
CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOL. I
ANNO 64°
(51° della Collezione)

SOMMARIO

PAG.

ATTI DELLA S. SEDE

ATTI DI S. S. PIO PP. XII. - Costituzione Apostolica - Allocuzione . . 297
S. C. CONCISTORIALE. - *Decreto* 297
S. C. DEL CONCILIO. - Il precetto Pasquale in tempo di missione . . 297
S. C. DEI SACRAMENTI. - Celebrazione della messa notturna nei Congressi Parrocchiali Eucaristici 298

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

COZZA L., Divisione di Parrocchia per smembramento (da continuare) . 299
Favori Spirituali agli Assistenti di A. C. 305
Per la « Fraternitas » 305
D. G. C., Circa il riconoscimento di un Battesimo clandestino . . 308
F. B., Per documenti di Battesimo celebrato in Russia 309

GIURISPRUDENZA CANONICA

LAZZARATO D., *Versalien*: Importante decisione sul conflitto di attribuzioni fra una S. Congregazione e la S. R. Rota 310

LEGISLAZIONE CIVILE

Lotterie, Pesche e Fiere di beneficenza 311
Circa la razza dei nati da matrimoni misti 313
Disposizioni in materia testamentaria e sui cognomi degli ebrei . . 313
I due nuovi tributi 314
La riforma dei Codici Italiani 315
BREVI NOTIZIE 316
RECENSIONI. - Mazzella O., 319 - Petrone P., 320.
NECROLOGIO (in Copertina, p. 2).

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO. 10 - ROMA

Il Monitore Ecclesiastico

RIVISTA MENSILE AD USO DEL CLERO

ANNO 1939 - XVII

64° DALLA FONDAZIONE

25

Prezzo d'associazione: Italia L. 15 - Estero L. 20

I versamenti si possono fare con il conto corrente intestato a

Ephemerides Liturgicae n. **1/16013**.

NECROLOGIO. — Il 2 ottobre c. a. moriva improvvisamente in Chicago l'E.mo Card. GIORGIO MUNDELEIN, Arcivescovo di quell'archidiocesi.

S. Eminenza nacque a New York 67 anni fa. Fu alunno del Manhattan College, del St Vincent's Seminary Beatty. Inviato al P. Collegio Urbano di Propaganda Fide in Roma, vi compì gli studi ecclesiastici e vi ricevette i sacri Ordini. Fu nominato Prelato Domestico nel 1906 da Pio X. Nel 1909 veniva eletto Vescovo Ausiliare di Brooklyn, col titolo di Lorima. Nominato indi Arcivescovo di Chicago, in quel vasto campo spiegò le sue qualità eccezionali e si rese altamente benemerito per il suo ardente e multiforme zelo apostolico e nel marzo del 1924 veniva meritamente elevato alla Porpora Cardinalizia. Particolare menzione meritano i grandiosi Seminari diocesani e gl'Istituti di carattere sociale da lui fondati, come pure il Congresso Eucaristico Mondiale celebrato a Chicago nel 1926. Per quanto riguarda l'Italia e Roma è da notare che egli si occupò moltissimo della causa di Beatificazione della Madre F. S. Cabrini ed appartenne quale Censore alla P. Accademia di sacra Liturgia. Con lui scompare uno dei più eminenti personaggi della Gerarchia Ecclesiastica degli Stati Uniti d'America.

28 luglio 1939, Mons. *Giuseppe Giacomo Irala*, Vesc. tit. di Tingis.

19 settembre 1939, Mons. *Luigi Zaffarami*, Vesc. tit. di Ulpiana, già Vesc. di Gubbio.

6 ottobre 1939, in Roma, Mons. *Giovanni Poli*, nativo di Patrignone di Montalto (Marche). Ebbe spiccate attitudini all'insegnamento e vi si dedicò per ben 35 anni all'Istituti « Massimo » di Roma. I suoi insigni meriti di educatore furono riconosciuti dallo stesso Governo Italiano, che gli conferì la medaglia d'oro di primo grado.

12 ottobre 1939, pure in Roma, Mons. *Giovanni B. Rovella*, già parroco stimatissimo di S. Maria Maggiore, indi addetto a varie opere diocesane di culto, di disciplina e di carità, in favore delle quali spiegò un'attività straordinaria.

20 settembre 1939, il Sac. Dott. *F. Alberti*, direttore del giornale conservatore « Popolo e Libertà » di Bellinzona.

A Città del Messico, dove si era recato per compiere ricerche scientifiche, il Prof. *Arnaldo Giovannola*, noto come uno dei più esperti parassitologi d'Italia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

COSTITUZIONE APOSTOLICA. — *De Miarinarivo.* La Missione indipendente di Miarinarivo nell'isola del Madagascar è innalzata a Vicariato Apost. e le si annettono alcuni territori finora appartenenti ai Vicar. Apost. di Tananariva e di Maiunga. 25 maggio 1939.

ALLOCUZIONE per la pace, tenuta da S. S. in occasione che ricevette in solenne udienza il nuovo Ambasciatore del Belgio. 14 settembre 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

Cenetensis. Decreto in virtù del quale la diocesi di Ceneda, nel Veneto, d'ora innanzi si chiamerà di Vittorio Veneto, dal nome col quale la città viene comunemente chiamata. 13 maggio 1939.

Sacra Congregazione del Concilio

IL PRECETTO PASQUALE IN TEMPO DI MISSIONE.

In data 7 agosto 1939 la S. C. del Concilio ha prorogata per cinque anni ai RR. PP. Cappuccini francesi della Provincia di Savoia la facoltà in virtù della quale « christifideles qui sacris missionibus atque exercitiis spiritualibus interfuerunt, quae a concionatoribus praefatae Provinciae in variis Galliae paroeciis instituuntur, per sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae durante cursu missionis aut exercitiorum suscepta, quocumque anni tempore praecepto annuae Confessionis et Communionis paschalis satisfacere valeant ».

La S. C. l'ha concessa « in terminis et forma praecedentis rescripti », cioè « durante cursu missionum aut exercitiorum et de consensu singulorum Ordinariorum dioecesanorum ».

Le ragioni di intrinseca opportunità addotte la prima volta (1922) per ottenere il favore e tutt'ora perduranti sono le seguenti: « Plerique fideles qui his missionibus aut exercitiis intersunt extra tempus Quadragesimae, maxime vero primi anni mensibus, atque tunc ad sacramenta accedunt, saepe existimant se praecepto satisfecisse, ac postea tempore utili illud implere praetermittunt. Aliunde vero, tempore sacrorum exercitiorum et missionum,

christifideles ad suscipienda sacramenta ac proinde ad satisfaciendum praecepto annuae Confessionis et Communionis melius dispositi inveniuntur ».

Vi si aggiunge una ragione estrinseca, cioè che « in Sabaudia non pauci sacerdotes ad alios Ordines vel Congregationes pertinentes atque operam navantes in sacris missionibus et exercitiis iam gaudent tali privilegio a Sede Apostolica obtento ».

Sacra Congregazione dei Sacramenti

Celebrazione della Messa notturna nei Congressi Parrocchiali Eucaristici.

S. E. R.ma Mons. Salvatore Russo, Vescovo di Acireale avendo domandato « la facoltà di permettere (1) una S. Messa mezz'ora dopo la mezzanotte nelle varie chiese, a chiusura dei rispettivi Congressi Parrocchiali Eucaristici, in preparazione al Congresso Eucaristico Diocesano », ottenne l'indulto in questi termini:

Die 7 Iunii 1939. S. Congregatio de disciplina Sacramentorum, vigore facultatum sibi a S.mo D.no Nostro Pio Papa XII tributarum attentis expositis, Ordinario Iacien. facultatem benigne tribuit iuxta petita, dummodo initium Missae celebrandae ne fiat ante dimidiam horam post mediam noctem, sacrae supplicationes perdurent spatio circiter trium horarum, in his comprehenso celebrationis Missae tempore, remoto semper quocumque irreverentiae periculo, aliisque servatis de iure servandis.

Praesentibus valituris pro viginti casibus tantum.

Fr. Bracci, *Secret.*
A. Calvanico, *Off.*

---

(1) La permissione è subordinata alla relativa istanza che i singoli parroci devono inoltrare a S. E. Mons. Vescovo entro i limiti della concessione, che nel presente caso è di venti Messe.

NOTE E DISCUSSIONI

DIVISIONE DI PARROCCHIA

(*Continuazione*)

Parte II.

DIVISIONE DI PARROCCHIA PER SMEMBRAMENTO.

29. — Lo smembramento di una parrocchia può avvenire in tre modi:

a) annettendo qualche plaga a un'altra parrocchia viciniore;

b) erigendo tale plaga a Vicaria parrocchiale;

c) ovvero costituendo un'altra parrocchia *ex novo* [18]: nel quale caso abbiamo la divisione vera e propria.

La divisione come lo smembramento, per essere validi, richiedono una giusta causa, che per giunta sia riconosciuta dal Diritto [19]. Il can. 1427 ne elenca due:

a) la lontananza dal centro:

b) la moltitudine dei fedeli.

30. — Non ogni lontananza vale a giustificare lo stralcio, ma quella, che importa un fastidio, un incomodo per cui i fedeli non possano recarsi, senza grave difficoltà, alla chiesa parrocchiale; e di conseguenza sia pure difficoltoso, e forse ancor più, per il Parroco recarsi da loro. Sicchè è da considerarsi non semplicemente la distanza in sè, ma l'impraticabilità delle vie, la mancanza di ponti sui corsi di acque, la stagione invernale, i mezzi di trasporto, ecc.

Di qui, se tutto sommato, una ben poca parte di abitanti può accedere alla chiesa per la S. Messa, saltuariamente o per turno, abbiamo già la causa giusta per questo lato. Diciamo per questo lato, perchè non è solo alla Messa festiva, che bisogna badare. Vi è l'istruzione catechistica, ai piccoli, la catechesi agli adulti, l'assistenza ai moribondi; vi sono i vecchi e gl'infermi; vi sono i neonati da battezzare. Non piccolo peso hanno i matrimoni, che dovendosi celebrare al mattino per avere la benedizione nuziale nella Messa, e, non essendoci più l'obbligo di presentarsi al Municipio, se la cerimonia potesse aver luogo nella locale chiesetta, sarebbe per molti una vera benedizione del Cielo.

Sono quindi molti gli elementi di giudizio a disposizione del Vescovo, per pronunciarsi con equità sul da farsi.

(*) Cfr. il *Monitore* 1939, pag. 273.

(18) c. 1427.

(19) c. 1428 § II.

31. — *Iure novo,* non c'è nessun accenno agli estremi, tra i quali possa o debba oscillare la popolazione di una parrocchia circa il numero delle anime; *iure antiquo,* invece non mancano, in proposito, disposizioni.

Nel decreto di Graziano ([20]) si legge che bastano dieci fuochi o famiglie per formare la prima base di una parrocchia.

Circa l'altro estremo, il massimo, Pio VI ([21]) assegnò la cifra di 30 mila anime. Però non escluse affatto che, trovandosi un numero inferiore, non si possa procedere a una divisione. Gli è tanto vero che lo stesso Sommo Pontefice respinse la pretesa della Costituzione Civile del Clero, che aveva fissato il limite minimo di 6 mila anime per le parrocchie urbane, affermando « *talem numerum longe lateque unius parochi vires excedere* ».

Leone XII, nel riordinare le parrocchie di Roma, stabilì per numero base di ogni parrocchia, *tre mila* ([22]).

32. — Oggi, ripetiamo, mancano disposizioni esplicite, ma in compenso abbiamo un fatto molto eloquente e recentissimo, che ci viene proprio da Roma.

Nel breve giro di venti anni, dal dopo guerra ai nostri tempi, la popolazione dell'Urbe è quasi raddoppiata di numero, sorpassando di duecento mila il milione ed è in continuo aumento. Conseguentemente si è dovuto provvedere ai bisogni spirituali dei nuovi quartieri, sorti rapidamente alla sua periferia, creando nuove parrocchie, il cui numero, per questo, oggi è di *novantotto.*

Tra esse troviamo quella di Ognissanti, in via Appia Nuova, con 50.972 anime; S. Giuseppe, al quartiere Trionfale, con 40.298; scendendo via via, arriviamo a quella del S. Cuore di Maria con 1912, e più giù ancora, all'altra dell'Assunta, in via Grottaperfetta con 1271, per finire con la parrocchia del Laterano, che conta *duecento cinquanta sette anime* (23).

Da queste cifre c'è molto da imparare. A chi alza gli occhi per fissarli alle 50.972, e trarne chissà quali speranze, diciamo di abbassarli un po' almeno alle 1271.

Se dunque per il numero non c'è una regola fissa, nè ci potrà essere, perchè molti sono i fattori, che possono far sentire il loro peso, per cui nessuna norma stabile permette di fermarsi a questa o a quella cifra, giustamente il giudizio è lasciato all'Ordinario.

33. — Il bene cui mira la Chiesa, come a punto fisso e immutabile, è

([20]) Can. *Unio,* causa 10 que. 3 presso FERRARIS, op. cit. alla parola: *Parochia,* n. 13.

([21]) Breve « Quod aliquantum » 10 marzo 1791.

([22]) Vedi CAVIGIOLI, *Manuale di D. C.,* pag. 323, in nota.

([23]) *Dizionario Toponomastico* pubblicato dal Governatorato di Roma, 1938.

la salvezza delle anime. Ora posti i due inconvenienti seri: la moltitudine e la distanza, il servizio religioso viene, senza alcun dubbio, ad essere abbastanza pregiudicato. Giusti perciò e opportuni sono i provvedimenti, che il Diritto suggerisce, intesi tutti ad ovviare al danno, che potrebbe derivarne alla vita parrocchiale del popolo:

a) la creazione di uno o più Cappellani o Vicari cooperatori;

b) l'erezione di una Vicaria parrocchiale;

c) lo smembramento;

d) l'erezione di una nuova Parrocchia ([24]).

34. — Il Vicario cooperatore lo nomina l'Ordinario, *audito parocho* ([25]). Secondo la necessità, può essere costituito per tutta la Parrocchia in genere, per determinate mansioni, ovvero per una data località.

35. — Quando questa località è parecchio distante e vanta una certa importanza per numero di anime, se c'è una chiesetta propria, in qualche modo corrispondente ai bisogni religiosi della plaga, sarebbe opportuno, per non dire necessario, sostituire al servizio intermittente della sola Messa festiva, un servizio continuo, con la deputazione di un sacerdote stabile, che risieda sul posto, o che almeno si dedichi totalmente all'assistenza religiosa dei fedeli ivi esistenti.

36. — Questa Vicaria può essere precaria o perpetua per quel che riguarda il titolare ([26]), come pure l'istituzione in sè.

Stando allo spirito della legge, nel caso nostro, poichè la chiesa non manca, s'impone la Vicaria perpetua *quoad utrumque*. Essa avrà la sua quota di rendite, e quindi riveste il carattere e la natura di un vero beneficio ([27]), col titolare inamovibile ([28]).

« *Vicaria perpetua est verum beneficium habens adnexam curam animarum. Est quaedam pars paroeciae cum peculiari ecclesia et populo determinato, quae alicui rectori seu vicario assignatur, ut ibi curam animarum universam ipse exerceat* » ([29]). Conseguentemente a tale sacerdote bisogna assegnare, in perpetuo, una quota parte delle rendite beneficiarie della parrocchia ([30]).

È pur vero, che, il più delle volte, sono i buoni villici, che pensano ad assicurare al loro sacerdote un congruo sostentamento; ma se questo man-

---

([24]) cc. 476 e 1427.
([25]) c. 476 § III.
([26]) cc. 477 e 1427.
([27]) c. 1412.
([28]) c. 477 § II.
([29]) CAPPELLO, *Summa Juris C.*, vol. II, n. 876.
([30]) c. 1427 § III.

casse o fosse insufficiente, non si faccia il Parroco pregare troppo a largheggiare spontaneamente.

37. — La Chiesa, nella sua organizzazione territoriale non riconosce le Vicarie. Esse quindi non si considerano come avulse dalla parrocchia, ma sono ancora parti integranti della Parrocchia, nei cui confini si trovano, e ne seguono le sorti. Di modo che, v. gr., se la Parrocchia è dispensata dal digiuno, le Vicarie godono pure del privilegio; se il centro, per una circostanza speciale, è tenuto al precetto della Messa, vi sono tenute anche le relative Vicarie.

38. — Per legittima conseguenza, nel territorio della Vicaria:

a) assistono validamente ai matrimoni così il Parroco come il Vicario, senza che ci sia bisogno di alcuna licenza, ma *iure proprio*;

b) il Vicario non è obbligato alla Messa *pro populo*. Il Vescovo però *in limine fundationis* può imporre un tal dovere ([31]). Certo non sarebbe il caso di parificarlo in ciò al Parroco. E per l'estensione del territorio e il numero delle anime, e più ancora per la remunerazione, la Vicaria non può assolutamente gareggiare con la Parrocchia, perciò sarebbe ingiusto assoggettare l'una e l'altra allo stesso onere. È più che sufficiente, quando il Vescovo lo credesse opportuno, imporre l'obbligo solamente per le maggiori solennità dell'anno, che è sempre buono determinare a tempo debito, includendovi la titolare della chiesa propria. In tal modo ci avviciniamo ai quasi-Parroci delle Prefetture apostoliche ([32]).

39. — Se mancano i mezzi di creare la Vicaria parrocchiale, nè diversamente si può provvedere al bene spirituale della plaga, vedrà il Vescovo se convenga staccarla dalla Parrocchia propria e attribuirla ad un'altra viciniore.

40. — Dalla Vicaria alla Parrocchia nuova, breve è il passo, essendo la prima quasi sempre il preludio della seconda. Siamo così arrivati al nodo della questione principale. Vorremmo, in antecedenza, pregare il Parroco a non lasciarsi fuorviare da qualche incauto consigliere: sia... libro; sia... uomo.

41. — Il Tridentino, limitando la potestà del Vescovo, che prima, a suo arbitrio, poteva dividere le Parrocchia ([33]), distingue tra la causa della distanza e quella della moltitudine. Nel primo caso, bastava chiedere ovvero dire il parere del Titolare *pro tempore* e del Patrono, se la Parrocchia era di diritto patronato, e, anche se contrario questo parere, il Vescovo, se così in coscienza la pensava, poteva procedere alla divisione. Nel secondo caso invece, se era contrario il Parroco, la divisione non poteva avvenire; doveva

---

([31]) CAPPELLO, op. cit. n. 876.

([32]) cc. 466 e 306.

([33]) SEBASTIANELLI, *Praelectiones J. C., de Rebus* n. 329.

il Parroco chiamare in suo aiuto uno o più cappellani; in difetto del Parroco, il Vescovo nominava, d'ufficio, i cappellani ([34]).

42. — La Sacra Rota e più ancora la S. Congr. del Concilio oscillarono nelle loro decisioni in materia. Così, a volte, concessero la divisione « *ob nimiam fidelium multitudinem* », altre volte la negarono nella circostanza della « *nimia fidelium distantia* »; e viceversa ([35]).

Questa giurisprudenza varia, che ha la sua giustificazione nelle diverse circostanze di tempo e di luogo, potrà trarre in inganno qualcuno, e lusingarlo di aver trovato un appoggio alla sua opposizione.

43. — Più che al Diritto antico, bisogna attendere al nuovo. Le antiche decisioni non contano, quando sono contraddette dal Codice ([36]). Ora il Codice mette sullo stesso piano le due cause canoniche e sia per l'una che per l'altra l'Ordinario può agire secondo il dettame della sua sola coscienza: « *Possunt Ordinarii ex iusta et canonica causa paroecias quaslibet, invitis quoque earum rectoribus et sine populi consensu dividere* » ([37]).

44. — Il paragrafo II del citato canone pare abbia lasciato una porta aperta, per sfuggire alla divisione: il diversivo dei cappellani. Ma il ripiego, oggi più che mai, riesce negativo per la soluzione del problema.

a) I bisogni spirituali del popolo oggi sono cresciuti di molto;

b) in ragione inversa sta il numero dei sacerdoti. Non è tanto facile trovare, ai nostri tempi, i cappellani che ci vogliono; ci sono Parrocchie vuote, nell'ipotesi di un chierico disponibile, questi, anzichè cappellano, andrebbe Parroco;

c) nel popolo è scemato abbastanza quel fervore religioso, che un tempo lo rendeva disposto ad affrontare anche gravi noie, pur di soddisfare alle esigenze della sua fede;

d) poi è indubitato che il governo delle anime, come può essere curato da un vero e proprio Pastore, non potrà essere curato da un cappellano;

e) il Parroco, quale parte in causa, facilmente s'illude sulla portata degli inconvenienti, e sull'efficacia dei rimedi; e ritiene che il servizio religioso della Parrocchia cammini bene, se pure non pensa che sia ottimo. Ma non così la penserà il Vescovo, al cui orecchio spesso giunge un'eco più fedele dei lamenti e delle recriminazioni, che si fanno sul conto del Parroco e che questi non raramente ignora.

45. — E, poichè al Vescovo in primo luogo incombe il dovere di promuo-

---

([34]) SEBASTIANELLI, op. cit., n. 330.

([35]) Vedi alcune risoluzioni presso: SEBASTIANELLI, op. cit., n. 330; e FERRARIS, *Prompta Bibliotheca Canonica*, alla parola: *Dismembratio*, n. 18.

([36]) c. 2.

([37]) c. 1427.

vere la salute delle anime in tutta la sua Diocesi ([38]), e quindi spetta ripartire il lavoro con quell'intuito, che mira al bene comune e non all'individuale, a lui giustamente il Diritto assegna il compito e conferisce l'autorità di dettare quelle norme, che «*in Domino*» riterrà opportune.

Di conseguenza, quando tutto sommato, l'Ordinario stima necessario uno smembramento ovvero una divisione su più larga scala, non c'è nulla che valga ad impedirglielo ([39]).

46. — Contraddire appigliandosi a questo o a quell'altro addentellato, sarà fatica vana, con il pericolo anzi di aggravare la situazione in danno dell'oppositore, perchè questi, trattandosi di causa sua, facilmente potrà perdere la calma e il senso della moderazione e slittare sopra una china rovinosa.

47. — Sia contro lo smembramento, che contro la divisione, con qualche buon risultato, si può talvolta ricorrere a una specie di... salvagente, che è il seguente:

a) Eviti il Parroco di parlare troppo di sè dinanzi al Superiore, magnificando il proprio zelo, col farlo emergere studiosamente sullo sfondo della Parrocchia molto estesa e popolata, e tra le tinte oscure delle difficoltà superate e da superare. Il Superiore potrà andare con la sua mente a idee opposte a quelle del Parroco, cioè far sue le parole sopra riportate di Pio VI: «*talem numerum longe lateque unius parochi vires excedere*», e quindi maturare qualche provvedimento, che non va affatto a genio al Parroco.

b) Quando il servizio religioso accusa una qualche deficienza, prevenga il Vescovo, provvedendo subito, e non aspetti che arrivino direttamente all'Episcopio reclami e lamenti, con le immancabili esagerazioni.

c) Trovato ovvero ottenuto un sacerdote, che sia pronto a lavorare con lui, lo tratti bene, sotto ogni riguardo, ma specialmente nella rimunerazione, Questi, vedendosi sufficientemente retribuito, lavorerà con lena, farà del suo meglio per contentare il pubblico e... se ne starà pure quieto.

Si eviti di ricorrere, in fatto di remunerazione, a certi ripieghi, come, ad esempio, di retribuire il Cappellano, *che serve alla Parrocchia,* col provento della Messa festiva, che offre una data chiesetta di campagna, ovvero con l'onorario che corrisponde questa o quella Congrega locale.

La mercede, che dà la plaga di campagna o la Congrega, è la ricompensa dei servizi loro prestati, mentre il lavoro fatto per la Parrocchia, che poi è il principale e il più gravoso, rimarrebbe scoperto.

Far passare come remunerazione ciò che il Cappellano riceve da altra mano, non è equo, e non può non influire a danno del servizio.

([38]) cc. 335 e 336.

([39]) cc. 476 e 1427.

Al contrario, il pagare di proprio, secondo lo spirito e anche la lettera della legge [40], dà diritto ad esigere il lavoro convenuto per la Parrocchia e questa veramente ed effettivamente ne sentirà il vantaggio.

48. — Il modesto contributo, che il Parroco, falcidiando un po' le sue rendite beneficiarie, porta all'onesto sostentamento del Cooperatore, è compensato da tanti vantaggi:

a) non veder mutilata la sua Parrocchia;

b) non perdere nulla dei suoi avventizi;

c) trovare un aiuto reale nell'opera del collaboratore.

Se, viceversa, nega il contributo, va incontro allo stralcio, con la perdita degli avventizi, forse anche con qualche strappo al beneficio, e nessuno aiuto a lui viene per il restante territorio.

(*Continua*)

Can. Dott. Luigi Cozza

Favori Spirituali agli Assistenti di Azione Cattolica [1]

In data 8 agosto 1939, S. E. R.ma Mons. Evasio Colli, Segretario della Commiss. Cardinalizia che presiede all'A. C. ha ottenuto dalla S. C. dei Sacramenti la proroga *per un triennio* dell'indulto agli Assistenti e Viceassistenti Centrali e Diocesani di A. C. e Sacerdoti Aiutanti di celebrare la S. Messa a mezzanotte dopo terminata l'Ora santa.

Per la " Fraternitas „

Nel fascicolo di agosto, p. 255, il *Monitore* informando dei provvedimenti presi dall'Episcopato Toscano nella Conferenza del 20 aprile, ne riferiva succintamente quelli che gli sembravano di più generale importanza. Tra i provvedimenti omessi v'era questo: « Riguardo all'Assicurazione dei Sacerdoti, si ripete la viva raccomandazione di preferire la *Fraternitas*, potendo essa offrire le stesse facilitazioni e gli stessi vantaggi di altre polizze agli effetti della garanzia beneficiaria e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ».

Dell'omissione si occupa « L'Amico del Clero » di Siena, ottobre, p. 296-297, nell'articolo « L'Episcopato Toscano per la *Fraternitas* », e in termini che non dobbiamo passare sotto silenzio.

Lo scrittore ringrazia i Vescovi della Toscana della loro benevolenza, quindi continua così:

« Il nostro danno, il nostro malanno anzi, come in tante altre cose, è anche qui proprio quello di ignorarci, di non conoscere le nostre istituzioni, di non informarsi di come realmente stanno le cose ». Sono i buoni cattolici che ignorano e non s'informano, sono i sacerdoti, anzi i Seminari stessi, dove il giovane clero

---

[40] c. 475 § II.

[1] Per altri favori spirituali concessi all'A. C. I. vedi *Monitore* 1939, p. 224.

viene formato. « Pare una congiura questa del silenzio alla quale partecipa, certo inconsciamente, anche la nostra stampa ».

E qui tira in ballo il *Monitore*.

« Si crederebbe? *Il Monitore Ecclesiastico, pubblicazione mensile ad uso del Clero, fondata nel* 1876 *dal Card. Casimiro Gennari* ecc. ecc., dando notizia nel numero di agosto dei provvedimenti presi dall'Episcopato Toscano in questa Conferenza del 20 aprile u. s., scrive che i provvedimenti presi sono in numero di 15, ma che se ne riferiscono nel *Monitore* compendiati solo quelli d'interesse più generale. E se ne riportano 12, tralasciandone tre.

« E sapete quale c'è fra questi tre? Proprio la raccomandazione dei Vescovi per la iscrizione del giovane clero alla « Fraternitas ». Anche i lettori del *Monitore Ecclesiastico* hanno ad ignorare la « Fraternitas ». Anche per essi deve essere indifferente che restino a deliziare le parrocchie sacerdoti invalidi e decrepiti; che si perpetui il vero scandalo di sacerdoti abbandonati a sè stessi, buttati — perchè alla Diocesi mancano i mezzi — sulla strada come limoni spremuti, dopo trenta o quaranta anni di servizio, spesso lodevolissimo, prestato alla Chiesa.

« Per gli scrittori del *Monitore* questo grave problema della invalidità e della vecchiaia dei sacerdoti, che — come scrive il Card. Schuster nel suo *Memoriale ad parochos* — « vincola e paralizza la vita della Chiesa Cattolica, costringendo Capitoli e Parrocchie ad essere governate in perpetuo da un beneficiato, anche quando o per età o per malattia è divenuto inetto al comando... » questo problema, diciamo, non ha importanza per gli scrittori del *Monitore*, non più di quello che abbia la ristampa del Catechismo perchè terminata l'edizione... l'altro capo omesso nelle disposizioni dell'Episcopato Toscano! ».

Riferita infine l'opinione d'una « buona Signora », la quale pensa « che il demonio abbia tutto l'interesse di occultare tutte queste opere per quanto può, perchè tendono a colpire in pieno le sue trame », l'articolo chiude così:

« Ma possibile che il demonio abbia a servirsi anche degli scrittori del *Monitore Ecclesiastico, pubblicazione fondata nel 1876 dal Card. Casimiro Gennari ecc. ecc.?* Sarebbe il colmo! ».

E tutto questo, in sostanza, perchè? Per una omissione, per una differenza di valutazione circa l'importanza, più o meno generale, d'un'ordinanza vescovile.

Non si nega l'importanza della « Fraternitas » (1). Ma prima ancora di essa vi è un'altra cosa importante.

---

(1) La « Fraternitas » è una società mutua di assicurazione fra i Sacerdoti d'Italia (Invalidità permanente, Vecchiaia, Vita) con sede in Siena, via del Costone, 1.

Sorta per iniziativa della F.A.C.I. allo scopo di liberare il Clero dalle preoccupazioni della vecchiaia e della invalidità nel ministero sacerdotale, la « *Fraternitas* » ha ben meritato la simpatia dell'Episcopato e del Clero.

Inscrivendosi alla « *Fraternitas* » i sacerdoti possono guardare tranquilli e fiduciosi il domani, che non sarà il domani dell'abbandono e del bisogno.

La « *Fraternitas* » ha tariffe che, *a parità di condizioni*, non temono confronti con quelle di altre Società, non essendo nata che per fare del bene al Clero, senza possibilità di lucro *per nessuno*, nè per azionisti, nè per impiegati; ed ha annessa una « *Cassa Soccorso* » per gli assicurati, onde aiutare i sacerdoti invalidi e vec-

Tra le raccomandazioni fatte ai cattolici da Benedetto XV nella sua prima Lettera Enciclica (1° novembre 1914) c'è pur questa:

« In rebus autem de quibus, salva fide ac disciplina, in utramque partem disputari potest, dicere quid sentiat idque defendere, nemini non liceat. Sed ab his disputationibus omnis interperantia sermonis absit, quae graves afferre potest offensiones charitatis, et suam quisque tueatur, libere quidem sed modeste sententiam ».

Che nel caso nostro vi sia la « intemperantia sermonis » con la relativa « offensio charitatis », ognuno lo vede, tranne forse l'« A. d. C. ».

Se almeno l'intemperanza giovasse alla causa della « Fraternitas » ed alla F. A. C. I., pazienza... C'è invece da temere che la danneggi più del nostro silenzio. Non ne conviene l'« A. d. C. »?

Ma si sa, l'amore fa spesso velo agli occhi.

D'altronde, secondo il pensiero evangelico, quando c'è di mezzo l'amore e la fraternità volentieri ci si perdona.

D.

---

chi, ai quali si rendesse evidentemente insufficiente il soccorso che si fossero garantiti coll'assicurazione.

La « *Fraternitas* » assicura:

a) una pensione a 65 anni, o prima, a qualunque età, se per infortunio o per malattia cronica un iscritto si rendesse permanentemente incapace di esercitare il sacro ministero (Tab. n. 1).

b) una rendita annua per il solo caso di invalidità permanente a chi, per altra parte, fosse assicurato per la vecchiaia (Tab. n. 2).

c) una capitale in caso di morte a favore di una persona o di un ente, per lasciti a opere pie, per suffragi per l'anima propria ecc. (Tab. n. 3).

d) una pensione di vecchiaia a 60 o 65 anni senza restituzione — in caso di premorienza — dei premi pagati (Tab. n. 4).

e) una pensione come sopra con diritto a restituzione dei premi pagati, in caso di premorienza (Tab. n. 5).

f) una capitale pagabile all'assicurato — se in vita — dopo un numero prestabilito di anni, o immediatamente dopo la morte (Tab. n. 6).

DUBBI

9.

Circa il riconoscimento di un Battesimo clandestino.

Una donna ebrea, dopo un primo matrimonio, abbandonando la pratica della religione ebraica, passa a seconde nozze con un cattolico. Dal matrimonio nascono vari figli, fra i quali un maschio, che il padre, cattolico non praticante, non vuole far battezzare. Una piissima zia che convive in famiglia un giorno porta di nascosto il bambino in chiesa e lo battezza con l'acqua lustrale, avendo l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Il bambino cresce in età senza che nessuno sappia della cosa. Ora al giovane, che deve essere promosso di grado nell'esercito, viene richiesto il certificato di battesimo. La zia allora svela il segreto. — Si domanda:

1) Come fare riconoscere e registrare il battesimo « in foro Ecclesiae »?

2) L'atto potrà valere in foro civile, e dalla data in cui il battesimo fu conferito privatamente?

Ad 1). Innanzi tutto l'Ordinario o un suo delegato riceve la deposizione giurata della zia circa l'eseguito battesimo, a norma del can. 799. — Il documento della deposizione si conserva in Curia.

Il Vescovo poi, se crede la deposizione degna di fede e il battesimo valido, con un decreto dia ordine al parroco di annotare tale battesimo nel « Liber baptizatorum », in calce alla lista dei battezzati dell'anno in cui avvenne il battesimo privato, oppure al posto che gli sarebbe toccato secondo l'ordine cronologico (cosa difficile, perchè la zia difficilmente ricorderà il giorno preciso).

Il Vescovo stesso in seguito decreterà uguale aggiunta per il duplicato del « Liber baptizatorum » esistente in Curia a norma del can. 470 § 3 [1].

Ad 2). Il parroco dal suo registro (o la Curia dal suo) rilasciano un attestato (non una copia) del battesimo, nel quale « more solito » e in succinto si attesti che dal registro dei battezzati N..., foglio N..., anno N..., risulta che N. N. figlio di N. N... fu battezzato il giorno....

---

[1] Nota bene che il parroco non ha da solo l'autorità di eseguire variazioni sostanziali nei libri parrocchiali, specialmente dopo che sono stati chiusi ed è stato inviato l'esemplare alla Curia, eccettuate le variazioni marginali prescritte dal can. 470 § 2 (Cfr. F. CAPPELLO, *Summa Juris Can.*, vol. II, n. 541, pag. 91).

Così pure si avverte che di ogni battesimo privato non solo è possibile, ma *doverosa* la trascrizione (caso frequente per il battesimo conferito dalle levatrici), salvo poi ad aggiungere (per maggior precisione) l'annotazione dell'eseguito supplemento delle cerimonie, se e quando ha avuto luogo.

Non è necessario specificare che il battesimo fu conferito in forma privata e che l'annotazione è stata tardiva.

Del resto, anche se queste due circostanze venissero conosciute, il documento non può essere tacciato di falso e dovrebbe conservare il suo valore, essendo la procedura conforme alle leggi della Chiesa (1).

D. G. C.

10.

Per documenti di Battesimo celebrato in Russia.

Un mio parrocchiano deve essere cresimato e fare la prima Comunione. Egli viene da paese soggetto alla Russia e non si possono avere documenti che attestino il suo Battesimo. Una sua parente, tornata con lui, assicura che è stato battezzato nel febbraio 1929. Come posso accertarmi della cosa?

Il 13 luglio 1928 (2) la Pontificia Commissione pro Russia emetteva un decreto col quale, per evitare la dispersione dei documenti ecclesiastici — cosa non difficile nell'Unione Sovietica — invitava i parroci dell'Unione Sovietica di trasmettere tali documenti alla medesima Pontificia Commissione pro Russia. Ad essa può rivolgersi il richiedente per avere informazioni circa il caso che lo riguarda.

F. B.

---

(1) Se poi i genitori del giovane, a suo tempo, celebrarono, con la dovuta dispensa, il matrimonio religioso, si può rilasciare anche tale certificato, per coappunto l'atto di matrimonio religioso de gentori e l'atto di battesimo dei fidandiuvare la *presunzione razziale*. L'ufficiale di stato civile di alcuni comuni richiede zati in occasione degli accertamenti razziali in ordine al matrimonio.

Riguardo al lato spirituale del giovane, non sarebbe male prepararlo come si deve a supplire le cerimonie e compiere questo rito.

Infine, se vi fosse un dubbio prudente, anche se non grave, ma soltanto *intrinsece leve* (non *inane*) circa la validità del *modo* usato nel battesimo privato, lo si può ripetere segretamente *sub conditione* (cfr. can. 732 § 2; G. SIMENON, *De Sacramentis*, pag. 15-16). Ciò non impedisce di rilasciare l'atto di cui sopra.

(2) *Acta Ap. Sed.*, 20 (1928) p. 260.

GIURISPRUDENZA CANONICA

VERSALIEN : Importante decisione sul conflitto di attribuzioni fra una S. Congregazione e la S. R. Rota.

1. — Il promotore di giustizia di Versaglia aveva accusato di nullità un matrimonio denunciatogli dalla signora Caia per avere essa dovuto acconsentire alle nozze, e dando a Tizio *litteras libertatis ad libitum,* non pensava affatto di mettersi contro la indissolubilità delle nozze.

2. — Istruito il processo, la S. C. dei Sacramenti rescrisse a S. E. il Vescovo di Versaglia il 30-5-1938 notando che « videtur non bene perspici in quo adsit bonum publicum, nempe scandali remotio ob quam unice Promotor iustitiae tales causas ex officio movere potest... E contra non perspicitur quomodo vitari possit periculum scandali oritura si domina Caia tandem aliquando libertatem reacquirat, praecise quia matrimonium celebravit cum exclusione libertatis ».

3. — Il Vice officiale emetteva il decreto 21-12-1938 dichiarando di essere « obligé de cesser la continuation du procès... ».

4. — La signora Caia, preso consiglio a Roma, ricorse alla S. Rota e la causa *Versalien* fu iscritta al n. 2781 coram Rev.mo Quattrocolo.

5. — Il Rev.mo Ponente rescrisse a S. E. Mons. Decano esponendo quanto sopra, per chiedere come dovesse regolarsi « essendo già stato quasi prevenuto dalla S. Congregazione il giudizio sull'accettazione della causa in questione ».

6. — S. E. Mons. Decano riferì il caso al Romano Pontefice Pio XII, il quale commise la questione con gli atti alla Pontificia Commissione Cardinalizia per l'interpretazione del Codice, mediante il tramite della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in data 23-6-1939.

7. — La Commissione Cardinalizia con lettera 28-7-1939 rendeva noto che gli Eminentissimi Padri, il 24-7-1939 postosi il dubbio, « *An Sacrae Congregationi de Sacramentis competat ius interveniendi in casu* » hanno risposto « *negative* », ed il Santo Padre nell'udienza del 27-7-1939, udita la relazione di S. E. Mons. Bruno, Segretario della Commissione Cardinalizia, si era benignamente degnato di approvare e di confermare la surriferita risposta.

8. — La causa quindi procede, non solo, ma la risoluzione, quantunque data « in casu », viene senz'altro applicata dalla S. Rota « in principio », rimandando *ex officio* ai Tribunali tutte le cause in simili circostanze, con l'ordine « procedatur ad ulteriora ».

9. — Tale caso di conflitto di attribuzioni fra un Dicastero Apostolico ed il Tribunale Apostolico della Rota era stato originato dall'applicazione del Motu Proprio « Qua Cura » dell'8-12-1938, N. V (*Acta Ap. Sed.*, 1938, p. 410).

Sac. Avv. Damiano Lazzarato

LEGISLAZIONE CIVILE

Lotterie, Pesche e Fiere di beneficenza.

Abbiamo riferito altrove (1) un estratto del Regio Decreto-Legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1938, n. 298, col quale è stata disposta la riforma delle leggi sul lotto pubblico.

In merito alle disposizioni del nuovo Decreto il *Contenzioso Ecclesiastico di Genova* del maggio u. s., dopo aver rilevato che esse « hanno portato restrizioni notevoli al precedente regime » osservava che « le nuove restrizioni fiscali e quelle limitanti le concessioni vengono a colpire molte iniziative di parrocchie e comitati per opere di restauri, di culto e di assistenza, come Asili ecc., che trovavano in molti casi in queste lotterie l'unica risorsa per finanziare le loro istituzioni ».

E continuava: « È noto a tutti che in genere per restauri urgenti, per nuovi edifici necessari al culto, per altre opere parrocchiali, spesso invano si chiedono sussidi agli enti pubblici, invano si ricorre ai Comuni. Non resta altra via che appigliarsi alla pubblica beneficenza e la forma delle pesche benefiche e banchi con premi è quella più adottata, più conforme ai gusti, alle abitudini delle nostre popolazioni, e modestamente redditizia ». Concludendo, pronosticava « che nella pratica si troverà modo di temperare queste disposizioni restrittive, onde dar mezzo a tante opere e iniziative parrocchiali e cattoliche di poter vivere e svilupparsi per il bene pubblco ».

---

(1) Cfr. *Monitore* 1939, p. 191.

Da parte sua la Curia Arcivescovile di Genova, in *Rivista Diocesana* del maggio-giugno u. s., scriveva: « Gli enti ecclesiastici sono particolarmente interessati nelle disposizioni che riguardano le pesche o banchi di beneficenza. Da molti anni numerose parrocchie erano solite ricorrere a questo mezzo per assoluta necessità onde riuscire a pareggiare il bilancio annuale e a provvedere alle spese di lavori di restauro e manutenzione ecc., tanto più, attesa la diminuzione in molti casi delle offerte dei fedeli, la mancanza di contributi da parte dei Comuni ecc. Si tratta, com'è noto, di somme di tenue e spesso tenuissima entità date dalle popolazioni spontaneamente e di buon grado, conoscendo la destinazione di esse, e senza alcun detrimento di altre e ben maggiori iniziative sia nazionali sia locali aventi altri scopi benefici ».

Rilevando poi che « per effetto delle nuove disposizioni e a seguito di decreto ministeriale l'Intendenza di Finanza di Genova non potrà permettere in quest'anno nella provincia di Genova più di venti operazioni del genere e ciò complessivamente per tutti gli enti assistenziali, politici, religiosi ecc. dell'intera provincia », continua: « Appare pertanto evidente che numerose domande solite a farsi da enti ecclesiastici in limiti di somme modestissime non potrebbero essere accolte. Questa Curia si riserva di far presente la cosa all'Autorità competente e anche la Federazione del Clero se ne interessa ».

L'iniziativa della Curia di Genova ha ottenuto il desiderato effetto.

In data 22 agosto u. s. il Ministro delle Finanze inviava all'E.mo Cardinale F. Marmaggi, Prefetto della S. C. del Concilio il seguente Comunicato:

Roma, 22 agosto 1939-XVII.

A S. E. Rev.ma il Card. Marmaggi

Città del Vaticano.

« In relazione alla Vostra del 10 luglio scorso, mi è gradito comunicarvi di aver presa in considerazione la segnalazione di S. E. Rev.ma il Cardinale Boetto e di aver disposto che le richieste di operazioni di lotterie e pesche avanzate dagli Enti Religiosi siano dalle Intendenze di Finanza del Regno accolte senza alcuna restrizione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

« Di Vostra Eminenza Rev.ma

dev.mo

f.to: P. di Revel ».

L'Intendenza di Finanza di Genova ricevette istruzioni in tale senso, e pertanto non sussiste più per gli Enti Ecclesiastici la limitazione nel numero delle concessioni. Restano invece ferme le disposizioni relative alla tassa di bollo delle lotterie.

Circa la razza dei nati da matrimoni misti.

La « Rivista diocesana » di Padova (luglio 1939) informa che il Comune di Padova propose alla R. Prefettura un quesito circa l'appartenenza alla razza ebraica di nati da matrimonî misti e ne ebbe questa risposta:

« In esito al quesito posto col foglio 27 febbraio scorso N. 13896 circa la razza dei nati dopo il 1° ottobre 1938 da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, il Ministero comunica che essi potranno non essere considerati di razza ebraica sempre che entro i cinque giorni dalla nascita sia fornita all'Ufficio di Stato civile la prova dell'appartenenza a religione diversa dall'ebraica (certificato di battesimo per i cattolici) ».

Gioverà tener conto di questa dichiarazione pei matrimoni, civilmente chiamati misti, di fedeli, uno dei quali di razza ariana, l'altro di razza ebraica, anche se ambedue appartenenti alla religione cattolica, ed informarne gli interessati.

Disposizioni in materia testamentaria e sui cognomi degli ebrei.

(Legge 13 luglio 1939, n. 1011)

Art. 1. — È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

Art. 2. — I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Art. 3. — I cittadini italiani, nati da padre e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4. — I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5. — I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono pubblicati per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

I due nuovi tributi.

Per fronteggiare il disavanzo ordinario del bilancio e le nuove spese militari provocate dalla situazione internazionale, sono stati istituiti in Italia due nuovi tributi, un'imposta generale sul patrimonio e un'imposta generale sull'entrata.

La prima avrà decorrenza dal 1° luglio 1940. Vi sono obbligati tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche, enti e società di qualsiasi specie.

L'imposta ha carattere spiccatamente reale. Costituiscono quindi l'oggetto di essa i beni esistenti nel Regno; i terreni, i fabbricati, i diritti reali in genere; i capitali comunque investiti, le aziende industriali, commerciali ed agricole per il loro valore patrimoniale netto.

Data la caratteristica fondamentaale del nuovo tributo, cioè la sua generalità, esso non comporta alcuna delle particolari esenzioni esistenti nel campo delle imposte sui redditi.

Le esenzioni stabilite dal provvedimento rispondono solo al concetto della riconosciuta inapplicabilità della imposta.

Infatti, per il criterio della improduttività di redditi vengono esentati dalla imposta sul patrimonio i beni di demanio pubblico, le chiese, le collezioni scientifiche ed artistiche, quando non siano oggetto di commercio; per il rispetto degli impegni già assunti solennemente dallo Stato sono esenti i beni della Santa Sede contemplati nel trattato Lateranense ed i capitali investiti in titoli dello Stato; per la ragione che trattasi di capitali non investiti, sono esenti i depositi a risparmio e in conto corrente, il danaro contante, gli oggetti di arredamento e di abbigliamento per la stessa ragione e perchè spesso hanno carattere di reddito soggetto alle imposte mobiliari, non sono capitali imponibili quelli corrispondenti a rendite vitalizie o temporanee ed alle diverse forme di previdenza obbligatoria o volontaria.

Per la valutazione delle entità patrimoniali imponibili è previsto, in massima, il criterio della valutazione specifica e diretta.

Non sono sottoposte alla imposta sul patrimonio le quote inferiori a lire 10.000.

L'aliquota è fissata nella misura del 0,50 % sui patrimoni netti.

Alla seconda imposta sono assoggettate, oltre l'entrata in danaro conseguita da compimento di atti economici aventi carattere strettamente commerciale, soggetti attualmente alla tassa di scambio, anche l'entrata in danaro o in natura costituente il corrispettivo di prestazioni di servizi e della locazione di beni immobili, nonchè le entrate da vendite fatte da privati a commercianti e ad industriali e le entrate relative a vendite di merci al dettaglio.

Non costituiscono fonte di entrata imponibile alcune particolari categorie di atti economici, come ad esempio i movimenti di capitali, la compra-vendita di beni immobili e di aziende, il possesso e la cessione di titoli di credito, i depositi bancari, l'accensione di crediti, l'estinzione di debiti ed altro.

L'aliquota è stabilita nella misura di lire 2 ogni cento lire di entrata derivante dai singoli atti economici previsti dalla legge.

La nuova imposta sostituisce la vigente tassa di scambio, di cui elimina le numerose e complesse voci e tariffe, e assorbe la tassa di bollo sulle note, conti, fatture ed altri documenti posti in essere in occasione del pagamento dell'entrata soggetta ad imposta.

La Riforma dei Codici Italiani.

Nella riunione, che la Commissione delle Camere Legislative per la Riforma dei Codici tenne al Senato il 18 ottobre, il Ministro Guardasigilli Grandi fece una esposizione dello stato attuale della Riforma dei Codici Italiani.

Da essa apprendiamo che subito dopo la marcia su Roma il Duce del Fascismo e Capo del Governo, S. E. B. Mussolini dispose per la rinnovazione non solo degli Ordinamenti politici, ma anche degli Istituti giuridici, a tal fine affidando alla Commissione Reale il compito di preparare per tutti i Codici dei progetti preliminari.

Nonostante che la Commissione Reale abbia esaurito il suo compito in un tempo relativamente breve, la preparazione dei Codici ha subìto un rallentamento notevole, per cui oggi all'alba dell'anno 1940, nel quale i nuovi Codici avrebbero dovuto essere ultimati, due soltanto, il Codice della Legge Penale e il primo libro del Codice Civile, sono in vigore come leggi dello Stato. Gli altri tre libri del Codice civile — sulle Successioni, sulla Proprietà e sulle Obbligazioni — si trovano ancora in uno stato di complessa elaborazione. Così pure il Codice di Commercio, il Codice Marittimo, il Codice di Procedura Civile e la legge sull'Ordinamento Giudiziario.

Molti dei progetti elaborati nella lunga attesa hanno finito per invecchiare. Ne venne quindi la necessità assoluta di affrontare il lavoro con sistemi e metodi nuovi. Ciò è stato fatto, e così sarà possibile alla Commissione per la Riforma essere fedele alla consegna data da S. E. il Capo del Governo, la quale è che « entro il 1940 la Riforma del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile deve essere compiuta ».

BREVI NOTIZIE

~ Il giorno 23 settembre il Santo Padre ha ricevuto in speciale udienza le Loro Altezze Reali il Principe Eugenio e la Principessa Lucia di Savoia-Genova, Duchi di Ancona.

~ Il 1° ottobre il Santo Padre ha ricevuto in *speciale udienza* un folto gruppo di polacchi residenti in Roma con a capo il Primate di Polonia, l'E.mo Card. Hlond. Ai convenuti S. Santità ha rivolto la sua paterna parola, commossa e confortatrice, additando i motivi delle soprannaturali speranze, ammonendo a deporre il rancore e l'odio, esprimendo infine il voto che nella Polonia dalle antichissime tradizioni cattoliche non venga ostacolato l'esercizio della religione.

~ Il giorno 18 ottobre il Santo Padre riceveva in solenne udienza S. E. il Dottor Stanislao Girdvainis, in qualità di Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica Lituana, per la presentazione delle lettere credenziali.

~ Il Santo Padre, con decreto della Congregazione Concistoriale, ha dismembrato dall'Archidiocesi di Baltimora la città di Washington con l'intero distretto di Columbia, erigendola in Archidiocesi ed unendola *aeque principaliter*, cioè allo stesso livello di dignità, alla sede Metropolitana di Baltimora, con un solo Pastore e con due Curie Arcivescovili distinte.

~ Il Santo Padre ha inviato una specialissima benedizione alla Missione cattolica Svizzera per i prigionieri di guerra recentemente organizzata sotto la presidenza di S. Ecc. Mons. Besson.

~ In data 9 settembre scorso il Santo Padre ha indirizzato a tutto l'episcopato danese, in occasione del *XII Centenario della morte di S. Clemente Willibrord*, una paterna lettera nella quale è espresso l'ardente voto per l'unità religiosa.

~ Si è inaugurato solennemente, il 3 ottobre, alla presenza di Sua Santità, il *nuovo anno giuridico* del *Tribunale della Sacra Romana Rota*. Il Santo Padre, rispondendo all'indirizzo di omaggio rivoltogli dal Decano, Mons. Grazioli, ha messo in rilievo l'autorevole influenza che lo stesso Sacro Tribunale spiega nel mondo dei giuristi, rallegrandosi con i giovani che di anno in anno sempre più numerosi vi si esercitano.

~ S. Em. Rev.ma il Card. Canali, a nome del S. Padre, ha inaugurato il 22 settembre nei Giardini Vaticani un gruppo marmoreo offerto a Sua Santità in segno di devoto omaggio e di filiale attaccamento dal Clero e dal popolo messicano e rappresentante l'*Apparizione della Madonna di Guadalupe*, eseguita dallo scultore Ponzanelli.

~ I *coniugi Kurita*, fondatori delle Conferenze di San Vincenzo di Miyazaki (Giappone), sono stati insigniti della decorazione « Pro Pontifice et Ecclesia ». L'alta onorificenza è stata loro solennemente consegnata dal prefetto apostolico, il Salesiano Mons. Cimatti.

~ Anche quest'anno si è svolta all'Istituto Biblico la annuale *Settimana biblica* con l'intervento di numerosi studiosi. Gli argomenti trattati furono dei più attuali e interessanti.

~ Ultimamente la salma del compianto *Cardinale Luigi Capotosti* è stata trasportata da Roma, dove finora è rimasta, nella chiesa parrocchiale di Moresco (Fermo), che beneficiò della sua preziosa attività dei primi anni di sacerdozio.

~ A motivo della presente situazione politica è stato sospeso l'annunziato *convegno a Roma dei 20 mila jocistes* di ogni parte del mondo. Solo quaranta jocistes della Columbia, anzitempo e inaspettati, sono stati ricevuti dal Santo Padre.

~ S. Em. Rev.ma il Card. N. Canali, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nella gravità dell'ora presente, ha rivolto a tutti i cittadini dello S. C. V. un'esortazione affinchè con le loro preghiere in unione a quelle del Santo Padre implorino il pronto *ritorno della pace*, e invitando tutti a limitare l'uso delle autovetture ai soli casi di giustificata necessità.

~ Dal 28 agosto al 2 settembre, promosso dalla Lega Missionaria Studenti fra gli Universitari e i Liceali, si è svolto a Roma un *convegno missionario sull'Islam*. Temi trattati e discussi: 1) La persona di Maometto. Il Corano. L'Islam. 2) La storia dell'espansione mussulmana nel mondo. 3) La reazione cristiana di fronte all'espansione mussulmana nel mondo. 4) Lo stato attuale politico e religioso. 5) Le conversioni dell'Islam. 6) Missioni cattoliche fra mussulmani. 7) Libertà di coscienza in paese mussulmano. 8) L'Avvenire.

~ Con un discorso di S. E. D'Amelio si è solennemente concluso il 16 settembre a Pisa il *Congresso delle scienze*, presenti tutte le autorità e un pubblico numerosissimo. Prima della seduta di chiusura è stata annunciata la costituzione della « domus Galileiana » destinata a raccogliere le pubblicazioni di libri antichi e moderni e di ogni genere di lavoro che si riferisca a Galileo e alla sua scuola, e ad essere il centro di studi della storia della scienza.

~ La giuria della Presidenza dell'Ente autonomo della Biennale Internazionale d'Arte a Venezia ha assegnato la « Coppa Mussolini » per il miglior film italiano al film « Abuna Messias ».

~ Con un devoto pellegrinaggio alla Madonna di Mondovì si è chiuso, il 10 agosto, il *II Congresso Ceciliano* della regione piemontese.

~ Nel prossimo dicembre avranno inizio a Milano i *Festeggiamenti centenari in onore di Sant'Ambrogio*. Si prevedono numerosi pellegrinaggi, già in via di preparazione.

~ La « Gazzetta Ufficiale » pubblica il Regio decreto del 20 aprile di quest'anno concernente l'approvazione del *nuovo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore* di Milano.

~ Pompei è stata definitivamente scelta come sede del *Congresso Eucaristico Nazionale*, che sarà celebrato nel 1941, anno in cui ricorre anche il cinquantenario del I Congresso Eucaristico Nazionale che ebbe luogo a Napoli nel 1881.

~ Si è svolta con pieno successo a Camaldoli, verso i primi del passato mese l'annunziata *IV Settimana di studio per laureati*, presieduta e diretta da S. E. Mons. A. Bernareggi. Temi: 1) La Chiesa nel pensiero e nell'opera di Gesù; 2) Gli Apostoli iniziatori della Chiesa visibile nel N. T.; 3) La Chiesa società soprannaturale: pienezza di Cristo; 4) L'unità della Chiesa e problemi relativi; 5) La cattolicità della Chiesa e problemi relativi; 6) La santità della Chiesa.

~ Quest'anno, nella ricorrenza della festa di San Francesco, Patrono primario d'Italia, si sono svolte ad Assisi grandi solennità. Nell'occasione è stata offerta dai Comuni d'Italia una lampada votiva che arderà perennemente presso la tomba del Santo.

~ La salma del Servo di Dio *Giuseppe Toniolo* dal camposanto di Pieve di Soligo (Treviso) fu solennemente trasferita a quella Chiesa Arcipretale. Al solenne rito intervenne l'E.mo Card. Piazza, e P. Gemelli tenne un discorso commemorativo.

~ A Padova, in preparazione al Congresso Eucaristico Diocesano che si terrà nella primavera del 1940, si è avuto nei primi giorni dell'ottobre un *Convegno* a cui hanno preso parte oltre mille *chierichetti*. Le relazioni lette hanno avuto per soggetti « La Pia Unione dei Chierichetti » e « La gioia e l'onore di servire all'altare ».

~ Alla presenza di S. M. il Re Imperatore si è inaugurato a Pisa, l'11 di ottobre, il *XXVIII Congresso della Società Italiana per il progresso delle scienze.*

~ È stato rimandato il *XXXV Congresso Eucaristico Internazionale* che si doveva tenere nella primavera del prossimo anno.

~ Con la universale soddisfazione si è svolta a Venezia negli ultimi giorni di settembre la *Settimana dell'Arte sacra.* In essa sono stati presi in esame tutti i principali problemi di questo importante settore della manifestazione religiosa artistica. Le conclusioni sono state concretizzate in alcuni voti concordemente approvati dalla imponente assemblea degli intervenuti.

~ In Orvieto sono state recentemente rinvenute quattro urne contenenti le spoglie mortali e gli indumenti dei beati francescani Ambrogio e Morico.

~ È stato celebrato a Pavia il *V centenario del Beato Bernardino Tomitano* da Feltre, con l'intervento degli Ecc.mi Vescovi di Pavia e di Vicenza e delle Autorità cittadine. Anche altrove e in altre forme è stato celebrato il benefico istitutore dei Monti di Pietà.

~ Il 6 settembre l'E.mo Card. Schuster, Arcivesc. di Milano, alla presenza del Capitolo Metropolitano e delle maggiori Autorità cittadine impartì la benedizione del Simulacro della Vergine, la cosidetta « *Madonnina* », che domina la più alta guglia del Duomo, recentemente restaurata e indorata.

~ Si sono svolte a Torino le solenni celebrazioni per il primo centenario delle Piccole Suore dei Poveri. Questa Congregazione ha oggi in tutto il mondo oltre 300 case, con oltre 11.000 suore e ben 50.000 ospitati.

~ Con una disposizione del 30 giugno scorso il Ministro dell'Istruzione pubblica spagnolo ha conferito per diritto di preferenza l'*insegnamento primario* ad alcuni sacerdoti locali nei paesi che non superano i cinquecento abitanti.

~ È stato fortunatamente ritrovato, quantunque in pessime condizioni, il famoso *Codice Complutense*, la prima Bibbia gotica, la cui antichità si fa risalire al secolo decimo.

~ Nel prossimo dicembre si riunirà a Lisbona la *I Settimana Sociale dei Cattolici Portoghesi*, come coronamento della « Campagna della famiglia », una serie di riunioni tenute nelle varie diocesi portoghesi nelle quali sono stati trattati i vari aspetti del problema della famiglia nella società e nella Chiesa.

~ Il 22 agosto è stata inaugurata a Lovanio la *XXVI Settimana Sociale* dei cattolici belgi di lingua francese. Il primo tema ha avuto per oggetto « il concetto cristiano della famiglia », e ha svolto la nozione teologica del matrimonio. Il secondo tema riguardava « il vincolo coniugale e la coesione familiare nella classe operaia » e il terzo « i fanciulli nella casa operaia ». L'ultima relazione è stata su « la Chiesa e le nostre organizzazioni operaie cristiane ». La Settimana Sociale si è chiusa il 24 agosto con universale soddisfazione.

~ A Lione, dal 16 al 19 ottobre, sotto l'alto patronato dell'E.mo Card. Gerlieri ha avuto luogo la *XVII Settimana di studi missionologici.*

N. B. — La riduzione delle pagine ci obbliga a rimandare le restanti brevi notizie al prossimo numero.

RECENSIONI

MAZZELLA O. (Mons.), *Corso di Religione per i Licei ed Istituti Superiori.* Vol. I: Dio - L'uomo - La religione. Vol. II: La rivelazione - Il Cristianesimo - La Chiesa Cattolica. Vol. III: I Dogmi - La Morale, ecc. In-8°. Torino, Società Editrice Internazionale, 1938.

Conoscevamo l'Ecc.mo Autore delle « Praelectiones Scholastico-dogmaticae » e di varie monografie su importanti questioni teologiche, per questo accogliemmo subito la pubblicazione del suo corso di Religione per i Licei ed Istituti superiori con vera gioia e stima profonda.

Un primo aspetto originale dell'opera, è il fine nobilissimo che l'autore si propone di raggiungere: « la formazione nell'animo del giovane studente di una fede di convinzione in luogo della fede ingenua di sentimento ».

Sodezza di impostazione, quadratura di argomentazioni, tecnicità di linguaggio è tutto un complesso armonico che rende l'opera preziosissima a tale scopo.

Il primo volume è una riuscitissima messa a punto del fondamentale problema che è la fede, studiata nella sua genesi, nei suoi essenziali fattori: Dio e l'uomo nella sua concreta manifestazione: la religione.

In una rapida e pur esauriente disamina delle varie correnti filosofiche, evidentemente opposte ai più chiari principi della retta ragione, l'A. riesce a immunizzare il giovane studente di fronte all'atmosfera satura d'incredulità che nelle aule scolastiche è spesso costretto a respirare.

Le questioni sono tutte esaurientemente trattate con una tecnicità e precisione di stile, che non temono smentita. Con fine tatto pedagogico, ai quesiti più importanti e difficili l'A. fa seguire svariate e speciose obbiezioni, la cui chiara ed efficace soluzione mentre dà la sensazione della loro vanità, permette un maggiore approfondimento della dottrina ed educa il giovane ad una serrata e implacabile esattezza concettuale.

Il secondo volume è intimamente legato al primo: dimostrata l'esistenza di Dio e i rapporti naturali che legano l'uomo al Creatore, l'A. sottolinea la possibilità di un più immediato contatto tra Dio e l'uomo, possibilità che attraverso la rivelazione è divenuta un fatto storico.

L'istituzione della Chiesa Cattolica, unica depositaria della parola di Cristo, è ampiamente dimostrata con tutti gli argomenti storico-critici che un buon trattato di teologia fondamentale può fornire. Esattamente documentati gli indirizzi di quelle scuole filosofiche che si sono occupate del cristianesimo: protestantesimo, razionalismo modernistico, liberalismo, l'A. ne mette in evidenza i presupposti aprioristici, ne condanna le conclusioni alla luce della storia e della sana critica.

Sono oltremodo interessanti i capitoli VI e VII rispettivamente intorno alla persona di Gesù Cristo e alla natura del Cristianesimo.

Il terzo volume esamina il contenuto della Rivelazione nei dogmi, nella morale, nel culto. Infine con efficacia di argomenti e con profusione di citazioni storiche, l'Autore dimostra l'azione sociale della Chiesa cattolica nelle varie epoche della storia: pagana, barbarica, medioevale, del rinascimento, contemporanea. Fa vedere come alle molteplici crisi intellettuali, morali e sociali, solo la Chiesa cattolica ha additato il rimedio, l'unico, il vero: il ritorno integrale dell'individuo e della società a Cristo.

Dopo queste constatazioni, che pensare di un adottamento del testo negli istituti medii superiori? Ci sembra dover affermare che l'ambiente scolastico dei nostri licei e degli istituti superiori non è ancora preparato ad assimilare tale trattazione.

C'è nell'opera tutta una concezione e stesura prettamente e rigidamente teologico-scolastica. Il modo di impostare le questioni, di argomentare, di concludere, di polemizzare è proprio di un tradizionale manuale di teologia.

Sarebbe necessaria una più adeguata e analitica distribuzione di capitoli, una terminologia più moderna e più piana, una più ampia citazione di autori che sono più alle mani degli studenti; ci siamo oltremodo meravigliati, per es., che l'autore non abbia mai citato Dante in nessuna questione trattata, mentre l'autorità di Dante fa grande presa sui giovani, che ne conoscono almeno il divino poema.

A pag. 47 vol. III n. 48: « La risurrezione dei morti » non condividiamo il pensiero dell'autore. Dice egli: « Sebbene il corpo umano totalmente si rinnovi dopo alcuni anni, in guisa che niente vi rimanga della materia di cui era composto, pure nel comune ed ovvio linguaggio noi diciamo di avere lo stesso corpo ». È invece scientificamente assodato che non tutti i tessuti del corpo umano si rinnovano, tanto meno totalmente. Dal punto di vista strutturale anatomico si rinnovano continuamente e totalmente il tessuto epiteliale e annessi e il tessuto sanguigno; dallo stesso punto di vista non si rinnovano mai il tessuto nervoso, il tessuto muscolare e il tessuto connettivo.

Del resto pensiamo che il domma della risurrezione dei corpi, richiedendo necessariamente l'intervento immediato di Dio, non ha bisogno di certi accorgimenti, che non possono mai sopprimere il soprannaturale.

Concludiamo auspicando una più profonda preparazione filosofica nell'ambiente scolastico degli studenti medi, perchè l'opera del compianto Autore trovi alfine il suo degno posto.

Sac. Dott. SANTO PESCE

Piccolo Prontuario Liturgico, di P. PETRONE, C. M. Due fascicoli in 16° di complessive pag. 50. Presso l'Autore, Monistero (Siena), L. 1,25. Ogni fascicolo separato, L. 0,70.

Nel primo di questi fascicoletti è brevemente indicato quanto occorre preparare per le speciali funzioni della Purificazione di M. V., delle Ceneri, delle Palme e per il Triduo della Settimana Santa, e viene dato un prospetto delle singole funzioni. Nel secondo, che è il seguito e il compimento del precedente, si fa lo stesso per altre funzioni riguardanti la Messa, i Vespri, i Sacramenti (specialmente la SS. Eucaristia) ed alcuni Sacramentali. Vi si aggiungono alcune notiziole circa l'ornato dell'altare, i colori liturgici, la luce, la biancheria, i vasi, ecc. Furono composti sopratutto per comodo dei sagrestani, ma possono servire anche ad altri per l'esatta e decorosa esecuzione delle sacre cerimonie.

S. A.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 296, l. 24-25 — fascicolo di settembre — del *Monitore*, 1939, a ristabilire il senso, monco ed alterato dall'omissione di alcune frasi, si legga così: « ... il Lambertini, uomo d'alta intelligenza... e sensibilità, è costretto per necessità di posizione a vivere tra le miserie, nullità e grettezze... ».

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don GIOVANNI MUSSINETTI C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA « BUONA STAMPA » - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

PRIMA LETTERA ENCICLICA del S. Padre a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi ed altri Ordinari, aventi pace e comunione con la Sede Apostolica. 20 ottobre 1939.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *De Vatomandry* (*De Tamatave*). La Prefettura Ap. di Vatomandry (Madagascar) è elevata al grado e dignità di Vicariato Apostolico sotto il nome di Tamatave e le si annettono parti di territorio finora appartenenti ai Vicariati Ap. di Tananariva e di Diego Suarez. 25 maggio 1939.

II. *Ugandensis* (*Masakensis*). Viene smembrato il territorio del Vicariato Apostolico dell'Uganda e ne viene eretto il nuovo Vicariato Ap. di Masaka. 25 maggio 1939.

III. *Cagayana* (*Surigensis*). Viene staccata una parte di territorio dalla Diocesi di Cagayan e se ne forma la nuova Diocesi di Surigao facendola suffraganea della metropolitana del Nome di Gesù (Cebu). 3 giugno 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. La chiesa cattedrale di Guadalajara (Messico) è arricchita del titolo e dei privilegi di basilica minore. 1° maggio 1939.

II. La chiesa cattedrale di Salto è insignita del titolo e dei privilegi di basilica minore. 24 maggio 1939.

III. La chiesa di N. Signora del Vepreto, nel luogo « Evron » diocesi di Valguidona, è elevata a basilica minore con annessi privilegi. 15 agosto 1939.

EPISTOLE. — I. All'E.mo Card. Hlond, Arciv. di Gnesen Posen, inviandolo Legato al VI Congresso Internazionale di Cristo Re, a Lubiana. 8 luglio 1939.

II. All'E.mo Card. Piazza, Patriarca di Venezia, in occasione delle feste per il XIII centenario del tempio di Torcello. 9 agosto 1939.

ALLOCUZIONE in lingua francese rivolta al pellegrinaggio polacco, avente a capo l'E.mo Card. Hlond, nell'udienza concessa il 30 settembre 1939.

Sacra Congregazione Concistoriale

Bathurstensis in Canada - Monctonensis. Decreto riguardante il cambiamento dei confini diocesani. 13 maggio 1939.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

I. *Miskolcsien. - Munkacsien.* Decreto circa il cambiamento dei confini. 3 luglio 1939.

II. *Munkacsien. - Hajdudoroghen.* Decreto riguardante il mutamento dei confini. 3 luglio 1939.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide

I. *De Coango et de Ipamu.* Decreto di mutamento dei confini tra il Vicariato Ap. di Coango e la Prefettura Ap. di Ipamu. 25 aprile 1939.

II. *Bengasin.* Decreto di mutazione del nome di Vicariato Ap. della Cirenaica in quello di Viv. Ap. di Bengasi. 22 giugno 1939.

III. *Tripolitaniae Libyae.* Decreto col quale si determina il nome di Vicariato Ap. Tripolitano in Libia da darsi alla parte della Tripolitania non appartenente alla Prefettura Ap. di Misurata. 22 giugno 1939.

IV. *Congi Superioris.* Decreto che assegna il nome di Vicariato Apostolico di Bauduinville al Vicariato Ap. che prima si chiamava del Congo Superiore. 11 luglio 19399.

V. *De Foumban et de Yaoundè.* Decreto per il cambiamento dei confini dei due Vicariati. 11 luglio 1939.

VI. *Osakensis et de Kyoto.* Decreto di mutazione di confini. 11 luglio 1939.

Sacra Congregazione dei Riti

I. *Ianuen.* Decreto di introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio Giuseppe Frassinetti, sacerdote secolare e parroco di S. Sabina in Genova, fondatore della Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata. 19 maggio 1939.

II. *Marianopolitana seu Albanen. in America.* Decreto d'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Caterina Tekakwitha, Vergine indiana. 19 maggio 1939.

Sacra Romana Rota

Con approvazione del S. Padre in data 26 maggio 1939, la Sacra R. Rota ha pubblicato la distinta dei proventi dei Procuratori ed Avvocati per le cause trattate presso il medesimo Tribunale, insieme alle regole da osservarsi per la liquidazione di detti proventi.

NOTE E DISCUSSIONI

DIVISIONE DI PARROCCHIA

Divisione di parrocchia per smembramento

(*Continuazione e fine*) (*)

49. — Con la divisione del territorio potrebbe andare congiunta anche la divisione del beneficio. Che il Vescovo, posta la causa canonica, possa incidere sui beni della Parrocchia, non vi ha alcun dubbio.

Premettiamo che qui si parla della simultanea divisione o dismembrazione del territorio e del beneficio, per dar vita ad una nuova Parrocchia o almeno una Vicaria perpetua. Infatti lo staccare da un beneficio una qualsiasi porzione di beni, per arricchire un altro beneficio, è riservato alla S. Sede; non così lo stralciare un pezzo di territorio e annetterlo a una Parrocchia viciniore (41), presupposta sempre la causa canonica.

Infatti il can. 1427, § III, che autorizza l'Ordinario a dividere o smembrare la Parrocchia, dice: *Parochiam dividens, Ordinarius debet Vicariae perpetuae aut Paroeciae noviter erectae congruam portionem assignare, quae, nisi aliunde haberi queat, desumi debet ex reditibus ad ecclesiam matricem quoquo modo pertinentibus.*

Al consenso del Parroco nessun accenno. Tutto al più in virtù del canone 1428 egli ha diritto ad essere *ascoltato*.

50. — Si dirà: Il canone 1424 tassativamente vieta all'Ordinario di unire due benefici curati « *cum detrimento eorum, qui eadem actu obtinent*, IPSIS INVITIS ». Ma dallo smembramento, e peggio ancora dalla divisione del suo beneficio, il Parroco viene a subire un danno materiale, che forse, anzi certamente manca nell'unione « *sive aeque sive minus principaliter* ». Dunque, se è vero che « *ubi eadem ratio, ibi eadem legis currit dispositio* », se per l'unione è richiesto il beneplacito dell'investito, a *fortiori* deve richiedersi per lo smembramento.

In tutti i modi il legislatore tace, siamo in cose odiose, possiamo perciò attenerci alla benigna interpretazione, coll'estendere al can. 1427 la clausola contenuta nel can. 1424, riguardo al consenso.

51. — Osiamo dire che l'argomento portato conferma anzichè infirmare la nostra tesi. Posta la stretta vicinanza dei due canoni: 1424-1427, è da

(*) Cfr. il *Monitore* 1939, p. 299.

(41) Vedi cc. 1422 e 1427.

pensare ad una voluta esclusione, più che ad una dimenticanza del legislatore; vale a dire; l'eccezione ha voluto farla nella prima ipotesi e non nella seconda; diversamente con un semplice riferimento o richiamo alla disposizione del canone precedente, se lo avesse voluto, avrebbe parificato le due circostanze. È inammissibile la dimenticanza nel caso nostro specifico: l'interposizione di *due soli canoni* produrre un simile perturbamento intellettuale collettivo (dato che i canoni sono stati sempre compilati da più o per lo meno sono passati sotto il controllo di più) è cosa, che non può andare.

52. — Tuttavia, poichè il Codice, in questa materia, rispecchia la disciplina antica, e i canoni riferiti la riportano quasi con le stesse parole, a norma del can. 6, § II, per chiarire l'ambiguità, se così si può dire, basta ricorrere al Diritto antico.

Il Tridentino (42), mentre per la unione dei benefici stabilisce che essa non possa avvenire senza il consenso degli interessati, primo tra tutti il Titolare, al contrario, per la divisione, se essa è ritenuta necessaria, dà facoltà al Vescovo di poterla compiere « *invitis etiam parochis et patronis* », quando ci siano. A questi interessati concede solo di essere ascoltati, però il loro dissenso non vale a legare le mani all'Ordinario e impedirgli di fare la divisione, quando, a suo parere, è reputata necessaria.

53. — Per i Canonisti del passato, ci limitiamo a citarne uno: il Sebastianelli: « *In novae parochiae erectione facienda, Ordinarii* DEBENT *procurare ut congrua dos ecclesiae erigendae adsignetur. Praefata dos primitus desumenda est ex fructibus ecclesiae matricis* » (43).

Dietro questi pochi accenni del Diritto antico, può dirsi eliminato il dubbio, che nel fatto della divisione del beneficio il Vescovo non ha bisogno del consenso del Beneficiato. Ed è anche logico, poichè con molta probabilità esso non verrebbe dato mai.

54. — Ciò in teoria, chè nel fatto... Il Vescovo ha facoltà di smembrare o dividere il beneficio, ma quando? A prescindere dalle cause canoniche, che sempre si richiedono, queste non avranno forza, se non quando la consistenza del beneficio sia tale da lasciare un margine netto che possa servire ad altri. Il Codice stesso pone questa condizione: « *dummodo sufficientes reditus eidem matrici ecclesiae remaneant* » (44).

Ora, se, fatta qualche rarissima eccezione, tutti i benefici parrocchiali hanno avuto bisogno dell'intervento governativo per arrivare ad assicurare agli investiti un mezzo di onesto sostentamento, non è il caso, almeno tra noi, di toccare le loro rendite, sopratutto ai nostri tempi, se si pensa che da un

(42) C. 5 Sess. XXI de Reform.
(43) *Praelectiones J. C., De rebus* n. 328.
(44) c. 1427 § III.

canto tutti gli avventizi, dove più e dove meno, sono diminuiti di molto, se non cessati, in parte o del tutto; mentre dall'altro le esigenze della vita sono di gran lunga aumentate.

55. — Ma la necessità delle anime urge pure; allora come provvedere? Dato:

a) che con tutta probabilità non è neppure il caso di ricorrere alla Vicaria, poichè al suo Rettore si dovrebbe dare sempre da vivere;

b) che senza dote non si può erigere una nuova Parrocchia ([45]); all'Ordinario non rimane che ricorrere ad una *traslazione* di beneficio.

56. — Il Vescovo è il provveditore generale di tutta la Diocesi. Il tempo in concomitanza di altri fattori, nel giro di secoli, ha creato spostamenti radicali di popolazione nelle varie plaghe della Diocesi. Per questo avviene di frequente che in qualche località il servizio religioso è superfluo, mentre in qualche altro è scarso o manda del tutto. Ad esempio, un gruppo di scarse 2000 anime ha due Parroci, con chiesa unica; un altro di 10.000 anime o più, con borgate lontane dal centro e molto popolose ha pure due Parroci, se non un solo addirittura. A questi due esempi se ne aggiunge un terzo abbastanza comune, di borgate che si toccano, con poche centinaia di abitanti ciascuna, che hanno beneficio e chiesa propria.

Molto opportuno potrà essere un razionale spostamento di qualche beneficio.

57. — Il Codice ha dato delle norme precise. Quando trattasi di trasferire un beneficio da una località ad un'altra della Parrocchia, l'Ordinario ha facoltà di agire a suo giudizio ([46]).

Non sarà inopportuno fermarci un po' sul tenore del canone 1426. Esso testualmente dice così: « *possunt Ordinarii beneficii saecularis paroecialis sedem de alio in alium eiusdem paroeciae locum transferre* ».

Ne segue logicamente:

a) che la Parrocchia non equivale al Comune, di modo che se questo è formato di più Parrocchie distinte e separate, bisogna stare ai confini della Parrocchia, non del Comune.

b) di conseguenza l'Ordinario non può, di autorità propria, trasferire un beneficio da una Parrocchia in un'altra, pur essendo parte integrante dello stesso Comune;

c) tuttavia, se le Parrocchie sono puramente familiari, dato che il territorio è comune e indiviso, il Vescovo, ottenuto il beneplacito Apostolico per la divisione a tenore del can. 216, § IV, è libero di trasferire i vari

---

([45]) c. 1415.
([46]) c. 1426.

benefici in quelle chiese che egli riterrà più convenienti, purchè situate nella periferia dell'antica promiscua giurisdizione.

La ragione è chiara. Quando il territorio è comune e indiviso, esso è tutto di tutte e tutto di ognuna delle Parrocchie, per cui trasportando un beneficio in una qualsiasi località, contenuta tra i confini che un tempo erano comuni, si passa sempre «*de alio in alium eiusdem paroeciae locum*», come ha limitato il Diritto canonico.

58. — Avanziamo qui due ipotesi, che per molti luoghi possono essere realtà di fatto.

1ª — Un paese ha tre Parrocchie; due hanno chiesa comune e tutte e due, prese insieme, non equivalgono forse neppure la metà della terza Parrocchia, la quale, per la sua felice posizione, è in continuo aumento edilizio e demografico.

2ª — Un altro paese ha tre Parrocchie, ciascuna con chiesa e territorio proprio, però con una sperequazione numerica di anime molto rilevante: una non conta più di *trecento* anime, contro *otto mila* e più, che vanta la terza, situata all'estremo opposto del paese.

Come regolarsi, in questi due casi, per meglio provvedere ai bisogni spirituali del paese? Se il Vescovo vuole agire di autorità propria, bisogna che giri la posizione: che lasci cioè in disparte il canone 1426 e ricorra ai cc. 216 e 1427. Così procedendo ad una revisione radicale dei limiti. farà in modo che, pur rimanendo sempre tre le Parrocchie, ne disponga e ordini le risultanti circoscrizioni in quella forma, che meglio corrisponderà allo scopo prefisso. Stabilita la nuova delimitazione territoriale, potrà, se del caso, trasferire la sede o chiesa parrocchiale, trovandosi allora nella condizione voluta dal Codice, di muoversi cioè nell'ambito della stessa Parrocchia.

59. — Qualora non garbasse questa via, ovvero riuscisse malagevole camminarvi, nè intervenisse un'altra di quelle cause stabilite nel can. 1426, sarebbe necessario chiedere la venia Apostolica ([47]).

La ragione è evidente: i benefizi sono stati eretti per la comodità di quel dato paese, popolo o Parrocchia; la sede: questa o quell'altra chiesa, purchè si rimanga nell'ambito della stessa circoscrizione religiosa, è un elemento accessorio, salvo contraria volontà del fondatore; perchè sono sempre gli stessi abitanti, che ne risentono i vantaggi. Al contrario, quando la sede emigra dalla Parrocchia, si deroga alla volontà dei fondatori e benefattori, e allora ciò è di sola competenza della S. Sede ([48]).

([47]) c. 1426.
([48]) c. 1517 § 1.

60. — Per la traslazione, la divisione o smembramento di una Parrocchia, sia in quanto al territorio, che in quanto al beneficio, richiedesi:

ad validitatem la causa canonica, quella cioè determinata dal Diritto, che, ripetiamo, per la divisione o smembramento è la lontananza o la moltitudine dei fedeli, per la traslazione è la necessità o la grande ed evidente utilità dei parrocchiani.

ad liceitatem 1) la costituzione dell'atto con una scrittura autentica; 2) il Consiglio del Capitolo Cattedrale; 3) il consiglio parimenti degli interessati ([49]).

61. — Non sono di accordo gli Autori sul valore di dette solennità.

Wernz-Vidal dicono: *Minime vero huiusmodi citationi et auditioni vis solemnitatis substantialis est tribuenda, ut illis omissis, etiam veris existentibus causis, actus divisionis dicendus sit, ipso iure, nullus et irritus* ([50]).

Al contrario, Blat scrive: *auditis ad validitatem,* e invoca in appoggio della sua opinione il can. 105 § I, ove dicesi che, quando il legislatore pone detta clausola, *satis est ad valide agendum, ut Superior illas personas audiat* ([51]).

Ma logicamente è da ritenersi che le condizioni in parola siano semplicemente *ad liceitatem.* Infatti il legislatore, nello stesso canone 1427, mentre elenca le solennità, usa semplicemente un imperativo: *ne faciant*; più giù, parlando delle cause, le esige sotto pena di nullità dell'atto. Questo sdoppiamento di cause e solennità e il diverso linguaggio usato indicano chiaramente una diversa intenzione. Infatti se avesse voluto accomunare nel valore le cause e le solennità, gli sarebbe stato facilissimo scrivere: *Translatio ecc. facta sine causa canonica et sine sollemnitatibus praescriptis, irrita est* ([52]).

62. — Contro la sentenza o decreto dell'Ordinario, che smembra, divide o trasferisce un beneficio, smembra o divide il territorio di una Parrocchia, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla S. Sede, e più specificatamente alla S. Congregazione del Concilio ([53]).

Tale ricorso però non impedisce l'esecuzione o l'ulteriore svolgimento della pratica avviata dall'Ordinario.

63. — *Iure antiquo* ([54]), in simili casi, la procedura esigeva altre formalità:

([49]) cc. 1427 e 1428.

([50]) *Jus Can.*, II, *de Personis*, n. 167, vedi pure n. 157.

([51]) *Commentarium C. J. C.*, n.. 327. VERMEERSCH e CREUSEN, *Epitome I. C.*, stanno con WERNZ-VIDAL, Vol. II, n. 758.

([52]) Vedi can. 18.

([53]) c. 1528.

([54]) FERRARIS, *Prompta Biblioth.* alla parola *Dismembratio*, n. 12.

a) L'*Avvocato*. Quando la Parrocchia *a qua* era vuota, si considerava come un cliente senza il proprio avvocato, come una specie di pupillo con le debite prerogative. Infatti, mancando del suo Titolare, era priva del suo naturale difensore. Conseguentemente le si doveva assegnare di ufficio un patrocinatore.

Qualche Autore moderno, come Cavigioli (55), ritiene, che il provvedimento debba aver luogo anche *post Codicem*. Altri, quali Blat, Cappello, Ferreres, Wernz-Vidal, Vermeersch-Creusen, sorvolano sulla circostanza, imitando il Codice, il quale, con il suo silenzio, ha voluto dimostrare che la è oramai una cosa sorpassata.

Nessuno oggi meglio del Vescovo, conosce lo stato della Diocesi; nessuno, meglio di lui, attraverso l'Ufficio amministrativo, può conoscere la consistenza economica dei benefici. L'avvocato in parola, per la causa da difendere non ne potrebbe saper più di quel tanto, che gli comunicherà l'Ordinario stesso; dunque è per lo meno superflua l'opera sua.

Infine è l'Ordinario, che nomina un fiduciario, per mettere in esecuzione i suoi propositi; gli dà tutte le istruzioni del caso; è ancora da supporsi che tale fiduciario, mantenendosi fedele alle istruzioni ricevute, agisca con equtà e giustizia; quindi non c'è bisogno di mettergli a fianco un altro fiduciario, il quale, sentendosi investito di un ufficio, gli parrebbe di venir meno al suo dovere se non parlasse, anche quando non ce ne fosse bisogno. Si creerebbe quindi un avversario a.... pagamento.

b) L'*intervento* del popolo. Non meno... pericoloso sarebbe il chiamare in causa anche il popolo. Anticamente era doveroso interpellarlo (56). Gli Autori sopra citati non ne parlano punto. Fanno eccezione Wernz-Vidal (57). Non crediamo affatto ambigua la relativa locuzione del Codice. Quando esso, c. 1428 § 1, dice: «auditis Capitulo cathedrali et iis, *si qui sint, quorum interest*», nell'inciso «*et iis*» non intende certamente includere i parrocchiani. In caso contrario non avrebbe aggiunto: *si qui sint*, perchè essi ci sono sempre, dato che non può farsi stralcio o divisione, che non includa un certo numero di fedeli, poichè è proprio in grazia loro che si compie l'atto. La condizione *si qui sint* deve riguardare delle persone, che possono eventualmente essere interessate all'attuale conservazione dell'ente: tali sarebbero i patroni, i benefattori, che non tutte le Parrocchie hanno.

64. — Per mandare a monte ogni iniziativa del Vescovo in questo campo, basterebbe ammettere il popolo alla discussione! Il Parroco, in tal

---

(55) CAVIGIOLI, *Manuale di D. C.*, pag. 321.

(56 Vedi FERRARIS, op. cit., parola *Dismembratio*, n. 12.

(57) Op. cit., *De Personis*, n. 167.

modo, avrebbe in mano un docile strumento per avversare i disegni del Superiore e creare, per lo meno, fastidi e malcontenti, che una volta abilmente suscitati, non tanto poi facilmente si smorzerebbero.

65. — Abbiamo già detto che l'esiguità delle rendite non tollera alcuna falcidia, per dare a vivere ad altri. Ma posto che qualche beneficio fosse in condizioni tali da poter sopportare una amputazione, e anche all'infuori di essa, nella semplice ipotesi del solo smembramento territoriale, quali sarebbero i rapporti giuridici della nuova Parrocchia con l'altra, dalla quale è stata staccata?

Prima del Codice, dalla divisione di una Parrocchia potevano nascerne due e più, o con diritti eguali « *aeque principales* », ovvero « *minus principales* », con la dipendenza delle nuove Parrocchie dall'originaria. Per questo le prime prendevano il nome di chiese filiali, mentre la seconda chiamavasi matrice. In segno di tale soggezione volevano i sacri canoni « *ut quidam honor ab ecclesia filiali deferatur erga matricem, uti est ex. gr. reservatio census vel fontis baptismalis* ». Anzi non mancano Dottori, che insegnavano competere al Rettore della matrice « *etiam ius praesentandi sacerdotem in filiali instituendum dummodo ecclesia matrix aliquid de suo contulerit ad ecclesiam novam dotandam* » ([58]).

Oggi, dopo il Codice, tutte queste particolarità sono cadute. La nuova Parrocchia che sorge è pienamente indipendente, e solo quando « *nova paroecia dotatur ex reditibus ecclesiae, a qua dividitur* », allora soltanto deve a questa un piccolo segno di onore, che l'Ordinario stesso determina ([59]).

Tale segno di soggezione potrebbe essere rappresentato dall'offerta annuale di un cero o dal versamento di un piccolo censo annuo.

66. — All'infuori di questo tributo la Parrocchia *a qua*, non può vantare diritto od ingerenza alcuna sulle chiese, che pure sono da lei rampollate. Che dire della pretesa di qualche chiesa parrocchiale, di ritenere come filiali e succursali sue tutte le altre chiese minori, che si trovano nell'ambito del suo territorio? La circostanza di fatto che per molto tempo e forse anche attualmente sono officiate dal Parroco, non dimostra nulla. La deficienza numerica del clero e quindi la necessità ha portato a tale stato di cose, per cui anche chiese di Regolari, ai nostri giorni, sono rette da Parroci.

Ben diverso è il criterio, che segna il Diritto, perchè una chiesa possa dirsi ed essere succursale di un'altra. Quando nei confini di una Parrocchia si erige una chiesa « *in adiutorium ecclesiae parochialis, et in eadem*

([58]) SEBASTIANELLI, *Praelectiones J. C., De Rebus* n. 328.

([59]) c. 1427.

constituitur presbyter in omnibus pendens a parocho », allora abbiamo la vera chiesa succursale (60).

Ora certamente non è stato questo il fine dei fondatori, nell'erigere e dotare i vari Oratori pubblici e semipubblici, che si trovano numerosi nelle città e nei villaggi. Ordinariamente sono stati o ancora sono sedi di Congreghe e Confraternte, aventi per fine il vantaggio spirituale di particolari classi di cittadini. In tutti i modi la presunzione favorisce la loro indipendenza; dovrebbero perciò i Parroci dimostrare il loro diritto non con supposizioni, ma con documenti.

67. — Qui potremmo far punto e chiudere la discussione; ma crediamo opportuno innestarvi un'idea, ardita, se si vuole, però non fuori luogo. Essa ha per oggetto un ulteriore sviluppo dell'istituto parrocchiale: *un solo paese, una sola Parrocchia.*

Il Concilio di Trento volle che la Diocesi fosse divisa in Parrocchie con Parroco proprio; il Codice ha specificato ancora di più: chiesa, territorio e Parroco proprio. Ciò per assicurare, secondo la frase del Tridentino, un mezzo più sicuro per la salvezza delle anime: *pro tutiore animarum salute.*

Se così, l'emendamento proposto gioverebbe moltissimo.

68. — In ogni istituzione umana: nel governo di una nazione, come nella direzione della più piccola azienda privata, il comando unico, nei suoi salutari effetti, la vince sempre sul comando collettivo.

Francamente un paese con tre o quattro Parroci è come un esercito con tre o quattro comandanti in capo.

È innegabile questo stato di fatto:

a) ogni Parroco dalla sua indole o carattere particolare è portato a svolgere un'attività, avente un'impronta del tutto personale;

b) oltre che nel suo programma particolare, anche in quello comune, perchè dettato dal Diritto e specificato dall'Ordinario, segue un punto di vista speciale in ciò che concerne l'attuazione; per cui avviene che

c) un Parroco prende alla lettera una disposizione del Vescovo e la mette fedelmente in pratica; l'altro... gira al largo;

d) questi giudica rimuovere l'ostacolo a poco a poco, quegli agisce rapidamente;

e) per il Catechismo, come per l'Azione Cattolica i metodi seguiti sono agli antipodi.

69. — Ora tutto ciò, se avviene nello stesso paese, fa triste impressione; il popolo o meglio quella parte del popolo che è più assidua alla chiesa, lo nota e fa i suoi commenti e apprezzamenti: è la prima scintilla della di-

(60) De Luca, *De Decimis, Disc.* In 12.

scordia, che non tarderà a crescere e divampare per opera degli stessi fedeli, che, parteggiando per questo o per quello, pigliano e portano. Così si arriva a quell'opera fatale di mutuo scredito, di ripicchi, di maldicenze ecc. La vita spirituale dell'intero popolo ne farà le spese. Quello che diranno gli sfaccendati insieme al gruppetto dei miscredenti, che purtroppo oggi non mancano dovunque, è facile immaginarlo.

70. — Così ad occhio e croce, ognuno può osservare che la vita religiosa è più prospera dove c'è una Parrocchia sola, che là ove le Parrocchie sono molte; dovrebbe essere tutto il contrario, perchè dove si trovano più lavoratori, il campo dovrebbe dare frutti più abbondanti.

La controprova della nostra affermazione si ha nella gara del « Gagliardetto » per l'istruzione catechistica: lo conquistano quasi sempre, per quanto sappiamo, i paesi a una sola Parrocchia, mai o quasi mai quelli a più Parrocchie.

Un comando unico, che coordina e disciplina meglio le molteplici energie, sarebbe in grado di ritrarne il massimo rendimento.

71. — In pratica si arriva a questo col dare ad ogni paese un solo Parroco; se vi sono altri benefici si mantengono inalterati, e vi si destinano altri sacerdoti, che col nome di Vicari, Cappellani, Cooperatori, Assistenti ecc. « svolgono sì tutte le mansioni parrocchiali e godono tutta la relativa congrua, *non però l'autonomia*; onde lavorano e spiegano la loro attività sotto la piena e diretta dipendenza del Parroco. Saranno inamovibili come il Parroco, però « *removeri possunt processu ad normam iuris, non solum ob causas propter quas alii parochi removeri possunt sed etiam si graviter subiectioni defecerint parocho debitae in exercitio suarum functionum* » ([61]).

72. — Con questa radicale innovazione si taglia corto ad ogni motivo di gare e di litigi, nasce l'unità di indirizzo nello svolgimento dell'attività pastorale, l'uniformità nell'osservanza degli ordini emanati dall'autorità ecclesiastica; non si hanno contraltari, nè pluralità di funzioni e divozioni identiche o sincrone e la pace e la vita religiosa ne guadagnano immensamente.

73. — Nella città episcopale le cose potrebbero rimanere immutate, perchè, specie quando essa non è molto estesa, sotto gli occhi del Vescovo, certi deviamenti facili ad avverarsi alla periferia, non sono facilmente concepibili. Se la città è molto vasta, a parere dell'Ordinario, si può dividere in tanti settori più o meno grandi e, *servatis servandis*, adottare lo stesso criterio.

74. — Si farà questo passo in avanti? Senza atteggiarci a profeta, diciamo che si farà. Negli Accordi Lateranensi dell'11 febbraio 1929 troviamo

([61]) c. 477.

questo articolo: « Dovendosi raggruppare, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie ».

Sarà stato questo articolo buttato lì a caso? Nessuno lo crederà. È una porta lasciata appositamente aperta. Per me è come uno *spioncino*, attraverso il quale si può scorgere che il traguardo è vicino e che potrebbe essere... tagliato più presto di quel che si crede.

Sta agli Eccellentissimi Vescovi segnalare in alto loco il tempo maturo e provocare, nella forma canonica, i provvedimenti del caso.

Il lettore è ora in grado di rispondere da sè, ai proposti quesiti, e cioè:

I. — Può il Vescovo, *invito Parocho*, smembrare una Parrocchia?

Risposta: Il Vescovo può, anche contro il volere del Parroco, smembrare o dividere una Parrocchia, quando, a solo suo giudizio, è ritenuto necessario.

II. — Può anche intaccare o dividere le rendite beneficiarie?

Risposta: Lo può, sempre però che esse siano pingui e dallo smembramento ne venga su almeno una Vicaria perpetua.

III. — Quale il mezzo per scongiurare il doppio pericolo?

Risposta: Se non sempre, spesso il mezzo migliore e più efficace ad evitare l'uno e l'altro pericolo è di *prevenire il Vescovo* in tutti quei provvedimenti che, senza dilazione alcuna, richiede la diligente cura delle anime. Quando si ha avuto la fortuna di trovare un sacerdote cooperatore, lo si tratti bene moralmente ed economicamente.

Can. Dott. Luigi Cozza

DUBBI

11.

Degli Olii santi per la benedizione del Fonte battesimale.

Io sono parroco ed ho l'obbligo nel Sabato santo di recarmi alla chiesa plebana per le funzioni e per ritirarvi gli Olii santi, dei quali servirmi al ritorno per la benedizione del Fonte battesimale nella mia chiesa. Ma la grande lontananza m'impedisce di poter essere di ritorno in mattinata. Domando come debbo regolarmi e se posso compiere la benedizione del sacro Fonte nel pomeriggio invece che al mattino del Sabato santo.

Dal quesito non appare per qual ragione il parroco, nonostante la distanza, debba recarsi alla chiesa plebana nel Sabato santo. Ma se egli ci va precisamente per rilevarne gli Olii santi, ciò sembra non necessario per vari motivi.

Prima di tutto non è prescritto che gli Olii debba ritirarli proprio il parroco in persona. È vero che il Rituale Romano, tit. II, c. I, al n. 48 raccomanda che il parroco « ea (Olea) suo tempore quamprimum habeat a suo Ordinario » e al n. 54 scrive: « Parochus... curet ne per laicos sed per se... haec olea deferantur », ma aggiunge « quantum fieri potest » e che lo può fare « per alium sacerdotem, vel saltem per alium Ecclesiae ministrum » (1). Il Baruffaldi commenta così il n. 48: « In dioecesi multae vastitatis debet parochus fidam personam adinvenire quae a loco consecrationis expedite Olea deferat ad suam ecclesiam ut in tempore prompta sint pro Fonte benedicendo in Sabbato sancto ». Che cosa poi intenda per « fidam personam » lo spiega rilevando l'opportunità del n. 54, pel fatto che i Vescovi di quel tempo « adverterunt magnum scandalum oriri a traditione sacrorum Oleorum facta personis laicis plerumque rusticis et nullius conditionis, ad ea asportanda de loco ubi dispensantur ad ecclesias parochiales ». Per cui aggiunge che se manca un ministro più degno si può affidare il delicato ufficio al campanaro che sia chierico « ut mos est in cathedralibus, quae nonnisi clericum in Ostiariatus ordinem constitutum in campanarium eligunt ». Ma se il campanaro non è chierico, « sed omnino laicus et vilis, ut esse solent campanarii ecclesiarum ruralium (l'autore scriveva nel sec. XVIII) tunc olea huiusmodi non sunt illi tradenda ».

---

(1) Lo stesso dice il decr. 3879 della S. C. dei Riti: « Presbyter vel clericus si possibile sit in sacris constitutus ».

Donde ne viene che il parroco, quando egli non può, lecitamente si serve d'un altro e che non tutti i laici sono esclusi dal pio servizio, ma quelli soli che lo farebbero in modo inconveniente.

In secondo luogo il parroco, in procinto di fare la funzione del Fonte battesimale, potrebbe compierla egualmente anche se mancano gli Olii nuovi, salvo ad infonderli a tempo opportuno privatamente. Dice infatti il citato decreto 3879 della S. C. dei Riti: « Si aliquod adhuc exstet impedimentum, parochus vel per se vel per alium sacerdotem benedicat Fontem sine sacrorum Oleorum infusione, quae privatim opportuno tempore fiet ». È quanto afferma il decreto 2436 ad 3 in questi termini: « Qui vero (parochi) ante fontis benedictionem Olea sacra recipere non poterunt, illa subinde privatim ac separatim in aquam mittere poterunt ».

In terzo luogo v'è un partito che secondo la S. C. dei Riti sembra anche migliore: di usare, se si hanno, gli Olii dell'anno precedente in mancanza dei nuovi. Il riferito decreto 2436 ad 3, dopo aver detto dell'infusione privata degli Olii nuovi, prosegue: « nisi aliquem (parochus) baptizare debeat, tunc enim in ipsa benedictione solemni vetera olea infundat ». Con le quali parole si afferma la necessità che pel battesimo solenne l'acqua sia mista e consacrata col Crisma e con l'Olio santo.

Già precedentemente, col decreto 244, la S. C. dei Riti, ad un relativo dubbio dell'Arcivescovo di Corfù aveva risposto « posse Archiepiscopum in sua ecclesia et dioecesi Corcyrensi uti Oleo antiquo anni praecedentis, donec novum recipiat ». Di più, alla domanda: « An, deficientibus Oleis novis, benedictio Fontis baptismalis in Sabbato sancto fieri debeat cum Chrismate et Oleo praecedentis anni, vel potius omittenda sit infusio Chrismatis et Olei usque dum haec accipiantur recenter consecrata », col decreto 2773, ad 1, fu risposto: « Affirmative ad primam partem, negative ad secundam ».

Più esplicito ancora è il decreto 3002 in Cadurcen., che è del 19 settembre 1859 e rispecchia perciò una legislazione più recente e preferita. Il caso è questo, che « ob magnam parochiae ab urbe distantiam sacra Olea praecedenti Feria V in Coena Domini ab Episcopo consecrata in promptu haberi nequeunt ». Il questito è se nel caso « fieri possit Fontis benedictio absque sacris Oleis privatim subinde ac separatim infundendis postquam fuerint recepta », secondo il decreto 3879, « vel celebranda sit cum infusione sacrorum Oleorum anni praecedentis », a norma del decreto 2773, ad 1. La S. C. dei Riti rispose: « Servandum in casu postremum », mostrando così di preferire l'uso degli Olii antichi alla infusione privata degli Olii nuovi, che evidentemente ha l'inconveniente di essere separata dalla funzione del sacro Fonte e fuori del tempo a tale funzione prescritto.

In quanto s'è detto l'amico parroco trova di che sapersi regolare nel

suo caso, senza bisogno di recarsi alla chiesa plebana nel Sabato santo, se vi si deve recare puramente per ritirare gli Olii santi.

Quanto poi alle ultime parole del quesito, che accennano a voler subordinare l'ora della benedizione del Fonte all'arrivo degli Olii nuovi e ridursi a compierla nel pomeriggio del Sabato santo, questo è un partito così alieno dalla tradizione liturgica, da non doversi nemmeno prendere in considerazione.

STEFANO ARATA

12.

Circa la Messa cantata nei funerali.

In alcuni luoghi c'è la consuetudine di cantare due Messe nei funerali: l'esequiale e un'altra. Si domanda se questa seconda può essere « de Requie ut in die obitus » come la prima.

Le « Additiones et Variationes in Rubricis Missalis » al tit. III, n. 4, dicono espressamente: « In ecclesia in qua agitur exsequiale funus alicuius defuncti... permittitur unica Missa cantata, vel etiam, pro pauperibus, lecta pro die obitus »; al tit. IV, n. 5, aggiungono: « Idem in ecclesia, aut oratorio publico, ubi funus defuncti solemniter agitur, dummodo sacrificium pro ipso defuncto applicetur, ipsa die dici possunt Missae privatae de Requie pro die obitus, ut supra ».

In virtù di queste rubriche al quesito proposto si risponde « Negative », poichè la seconda Messa essendo cantata non gode del privilegio che la citata rubrica n. 5 concede alle Messe private o lette in caso di funerale. La seconda Messa cantata è permessa soltanto nei giorni nei quali « Missae *quotidianae* cantatae permittuntur sive ex iure communi sive ex indulto ecclesiis parochialibus concesso ».

13.

Circa i matrimonii civili e misti.

Quale considerazione si deve attribuire ai contraenti il matrimonio civile in Italia dopo il Concordato?

Non altra considerazione da quella che vi attribuisce la S. Sede e che, tra l'altro, si manifestaa dalla seguente lettera del S. Uffizio in data 21 dicembre 1933 (1):

« In relazione alla domanda di dispensa dall'impedimento di mista religione in favore della cattolica N. N., la quale nel mese di ottobre 1933 aveva attentato *civilmente* il matrimonio con il valdese N. N., mi onoro di comunicare all'E. V. Rev.ma che questa Suprema S. Congregazione, dopo maturo esame del caso, tenuto conto delle informazioni in proposito ricevute da co-

(1) Cfr. *Bollettino Diocesano Teatino* 1939, p. 67.

testa R. Curia Diocesana, considerato che le violazioni delle leggi ecclesiastiche, facendo l'atto civile dopo il Concordato della S. Sede con lo Stato Italiano, assume una particolare gravità, ha ordinato rispondere « petitam gratiam non esse concedendam ».

Inoltre mi reco a premura di rendere noto all'E. V. Rev.ma, che questa Suprema Congregazione, temendo che simili casi possano nuovamente verificarsi, crede necessario di richiamare l'attenzione dei Rev.mi Ordinari affinchè essi, alla loro volta per mezzo dei Parroci, dei Bollettini Diocesani, nelle istruzioni religiose ecc., catechizzino i fedeli sulla gravissima importanza della cosa, sul grave obbligo dei cattolici di evitare matrimoni misti, curino insomma in tutti i modi l'istruzione adeguata dei fedeli e delle famiglie cattoliche sulla via da tenere in questa importante materia ».

14.

Preghiere indulgenziate per la pace.

Saprebbe il *Monitore* indicare alcune preci indulgenziate per la pace?

Molto volentieri, perchè la cosa è opportunissima nell'ora presente, e con relativa facilità, poichè all'uopo basta consultare la collezione « Preces et Pia Opera indulgentiis ditata » pubblicata nel 1938 dalla S. Penitenzieria, Ufficio delle Indulgenze.

1. V'è in primo luogo al n. 651, di detta Collezione ,l'Antifona « Da pacem, Domine in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi tu Deus noster » seguita dal versetto « Fiat pax in virtute tua. Et abundantia in turribus tuis » e dall'orazione « Deus a quo sancta desideria etc. » della Messa votiva per la pace. Era l'antico e bello suffragio per la pace che si recitava « iuxta rubricas » nell'Ufficio divino prima della riforma di Pio X. Vi è annessa l'indulgenza di tre anni « toties quoties » e plenaria « suetis conditionibus » se recitata ogni giorno per un mese intero.

2. Al n. 652 c'è l'orazione « Da, Domine, propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti et a peccatis simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. Per Ch. D. N. Amen », che è la seconda parte della prece embolistica dopo il « Pater noster » nella Messa. Al n. 654 trovasi l'orazione « Deus, auctor pacis et amator etc. » che fa da Postcommunio nella Messa votiva per la pace. Queste due preci fruiscono delle indulgenze dette sopra.

3. Oltre le citate preci d'indole e di lingua propriamente liturgica v'è pure al n. 86 quest'altra breve: « O Gesù Salvatore nostro, dateci la vostra benedizione, liberateci dalla morte eterna, assistete la santa Chiesa, date pace alle nazioni, liberate le anime che soffrono nel purgatorio ». È arricchita di 500 giorni d'indulgenza.

4. Passando dalle preci alle invocazioni, giova ricordare quelle riferite al n .67: « O Iesu, Fili Dei vivi, miserere nobis! O Iesu, Fili Mariae Virginis. miserere nobis! O Iesu, rex et centrum omnium cordium, fac ut fiat pax in regno tuo ». Dal punto di vista della composizione si notino alcune particolarità poco felici: l'imitazione del triplice « Agnus Dei » della Messa, il triplice *O* premesso al « Iesu », e nella terza invocazione il « fac ut fiat » e l'imitazione del « fiat pax in virtute tua ». Le sono annessi 300 giorni di indulgenza « coniunctim ».

5. Simili alla precedente nel ripetere il medesimo motivo dell'« Agnus Dei », sono il n. 243: « Coeur Eucharistique de Jésus, foyer de la divine charité, donnez la paix au monde », e il 251: « Iesu, rex et centrum omnium cordium, per adventum regni tui dona nobis pacem ». Per entrambi v'è l'indulgenza di 300 giorni.

6. Alla B. V. Maria, Regina della pace sono dedicate l'invocazione del n. 395 « Immaculata Regina pacis, ora pro nobis » coll'indulgenza di 300 giorni e la preghiera del n. 396 « O Vergine santissima, Madre di Dio e madre nostra etc. » con 500 giorni d'indulgenza, che nella prima parte svolge il concetto di « Regina pacis » e passa alle relative invocazioni nella seconda.

Il Baccellierato in S. Teologia nei Seminari Regionali

Da una lettera della S. C. dei Seminari all'Ecc.mo Arcivescovo di Chieti in data 28 agosto c. a. (1) si apprende che la medesima S. Congregazione nell'intento di favorire sempre più, oltre la pietà anche gli studi, accogliendo il voto di alcuni Vescovi, ha deliberato di autorizzare i Seminari Regionali d'Italia a conferire ai loro alunni il Baccellierato in S. Teologia.

Le condizioni richieste sono che gli apiranti *a*) abbiano terminato regolarmente il quadriennio teologico, durante il quale *b*) abbiano riportato negli esami finali la promozione in tutte le materie e in quelle principali una votazione media complessiva di otto decimi; *c*) di più che abbiano scritto entro un determinato numero di ore una dissertazione su un tema fissato dal Consiglio dei Professori, da cui risulti la loro idoneità a proseguire gli studi accademici.

Vantaggi provenienti agli alunni che avranno in tal modo conseguito il Baccellierato sono che essi potranno essere iscritti senza esame *a*) al IV anno della Facoltà Teologica, in deroga all'art. 26 n. 1 delle « Ordinationes » annesse alla Costituzione Ap. « Deus scientiarum Dominus », *b*) al I anno della Facoltà di Diritto Canonico, in deroga alla norma dell'art. 26 n. 2 *C* delle stesse « Ordinationes ».

(1) Vedi *Bollettino Diocesano Teatino* 1939, p. 259.

LEGISLAZIONE CIVILE

Richiami alle armi - Previdenza Impiegati.

L'Unione Provinciale di Roma della Confederazione Fascista degli Industriali ha diramato, in data 18 settembre 1939-XVII, una circolare diretta a tutte le aziende associate, nella quale vengono riportate le norme da applicarsi al riguardo dei recenti richiami alle armi, che, come espressamente si osserva, sono dovuti a esigenze militari di caratere eccezionale.

Riportiamo qui nel suo testo quasi integrale la circolare stessa.

Trattamento da applicarsi al personale richiamato.

a) *Impiegati* (R. D. L. 15 giugno 1946-XIV n. 1376 e R. L. L. 14 agosto 1936-XIV n. 1691).

A norma dei decreti citati il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il posto all'impiegato richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale e di computare il tempo passato in servizio militare agli effetti dell'anzianità.

Durante tutto il periodo di richiamo l'impiegato avrà diritto ad una indennità mensile che gli verrà corrisposta, dietro sua istanza, dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

b) *Operai* (Accordi interconfederali 28 giugno 1935-XIII e 17 marzo 1939-XVI).

Agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale il datore di lavoro deve praticare il seguente trattamento:

a) conservazione del posto per tutta la durata del richiamo senza interruzione di anzianità;

b) corresponsione all'atto del richiamo di una gratificazione pari a:

6 giorni di paga per anzianità fino ad un anno;
9 giorni di paga per anzianità da oltre 1 fino a 2 anni;
12 giorni di paga per anzianità da oltre 2 fino a 3 anni;
14 giorni di paga per gli operai aventi anzianità oltre i tre anni.

La corresponsione della gratifica è subordinata alla circostanza che il richiamato sia dichiarato abile. Ne consegue pertanto che nei casi in cui i richiamati vengono esonerati per non essere stati dichiarati abili al servizio di richiamo, agli stessi nessuna gratifica deve essere corrisposta da parte delle aziende.

La gratifica dovrà essere corrisposta unicamente per le giornate di richiamo, nell'ipotesi che queste ultime siano inferiori per numero alle giornate di gratifica che competerebbero ai richiamati in base alla loro anzianità.

Sia le norme dei contratti collettivi di lavoro per i richiami alle armi che quelle degli accordi interfederali sui richiami alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, riguardano il personale che, superato il periodo di prova, rientra nel personale effettivo delle aziende e non già quello che si trova a prestare servizio in periodo di prova; durante il quale la risoluzione del rapporto di lavoro è ammessa in qualsiasi momento da entrambe le parti senza preavviso nè eventuali indennità.

Poichè si sono verificati casi di lavoratori richiamati alle armi più di una volta, è in corso di stipulazione tra le due Confederazoni un accordo in base al quale si dispone che la gratifica sia corrisposta allo stesso lavoratore una sola volta nell'anno solare, anche se il dipendente sia stato richiamato più volte entro lo stesso periodo.

Il pagamento della gratifica deve essere ragguagliato all'orario normale giornaliero prestato dal lavoratore.

Non potendo essere considerate come retribuzione le gratificazioni corrisposte ai lavoratori richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, queste ultime non vanno registrate sul libro-paga, nè sulle stesse vanno effettuate le trattenute usuali per assicurazioni sociali, infortuni, contributi sindacali, ecc.

Il Ministero delle Corporazioni con telegramma del 6 corrente ha precisato che per quanto concerne i richiami alle armi limitati a soli 15 giorni disposti per gli ufficiali appartenenti alle classi 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 e 1910 gli stessi vanno considerati come richiami alle armi per istruzione e non già per esigenze militari di carattere eccezionale e ciò agli effetti del relativo trattamento.

In data 19 settembre 1939-XVII la stessa Unione Provinciale di Roma della Federazione Fascista degli Industriali ha emanata un'altra circolare riguardante la previdenza impiegati. La riportiamo testualmente:

Sono state definite in questi giorni sulla base delle istruzioni ministeriali le trattative tra la nostra Confederazione e quella dei Lavoratori per il coordinamento tra la previdenza stabilita dal contratto nazionale impiegati 5 agosto 1937 e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

In base a tali accordi, i contributi stabiliti dall'art. 25 del contratto nazionale sopra citato nella misura del 4 % a carico del datore di lavoro e del 2 % a carico dell'impiegato, *sono ridotti, a decorrere dal 1° maggio 1939, alla misura dell'1 % a carico del datore di lavoro e dell'1 % a carico dell'impiegato*, nei riguardi degli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria e cioè che avevano al 1° maggio u. s. uno stipendio non superiore a 1500 lire mensili, o che pur avendo superato tale cifra alla data suddetta, possono far valere, anteriormente a questa data, almeno un anno di contribuzione obbligatoria.

Pertanto, per quanto concerne i detti impiegati mentre restano ferme le disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, le aziende provvederanno a rimborsare loro la metà delle quote ad essi trattenute dal 1° maggio u. s. e non versate all'I. N. A. in base alle istruzioni da noi comunicate con circolare n. 129 del 27 maggio u. s., e a versare subito all'I. N. A. — sul noto c/c 1-24600 — l'altra metà delle quote anzidette con quelle a proprio carico nela misura dell'1 % a partire dal 1° maggio u. s.

Nei confronti invece degli impiegati non soggetti all'assicurazione obbligatoria restano immutati i contributi di previdenza stabiliti dall'art. 25 succitato, cioè nella misura del 4 % e 2 % rispettivamente a carico del datore di lavoro e dell'impiegato. Naturalmente anche per detti impiegati le aziende provvederanno a versare all'I. N. A. le quote di contributi accantonati dal 1° maggio u. s. con quelle a proprio carico dovute dalla data medesima.

Diario della Curia Romana

UDIENZA SOLENNE. — Il 10 novembre 1939 il S. Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. Abel Nicolas Lèger, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica di Haiti, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — *31 ottobre 1939.* Congregazione *antepreparatoria* per discutere su tre miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Giovanna Delanoue, fondatrice delle Suore di S. Anna della Provvidenza.

7 novembre 1939. Congregazione *preparatoria* per la discussione su due miracoli proposti per la beatificazione della Ven. Maria Guglielma Emilia de Rodat, fondatrice della Congreg. delle Suore della S. Famiglia.

DATARIA APOSTOLICA. — Con Bolle della Dataria Ap. in data 11 ottobre 1939 il S. Padre ha nominato l'E.mo Card. Alessandro Verde Arciprete della Patriarcale Basilica di S. Maria Maggiore.

NOMINE. — *31 luglio 1939.* R.mo Mons. Arturo Mazzoni, *Protonotario Apostolico* de numero participantium.

17 agosto 1939. R.mo Mons. Giuseppe Graneris, *Prelato Votante del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.*

CARDINALI PROTETTORI. — *30 marzo 1939.* E.mo Card. Ermenegildo Pellegrinetti: *Suore delle Scuole del III Ordine di S. Francesco* (Maribor).

18 luglio 1939. E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi: *Congregazione Suore di Carità Imm. Concez. B. V. M. di New Brunswick* (Canada).

21 agosto 1939. E.mo Card. Luigi Maglione: *Congr. Suore di S. Giuseppe di Tarantasia.*

24 agosto 1939. E.mo Card. Vincenzo La Puma: *Istituto Suore di S. Giuseppe* (*Susa*).

13 settembre 1939. E.mo Card. Vincenzo La Puma: *Istituto Figlie della Presentazione di Maria SS.* (*Como*).

21 settembre 1939. E.mo Card. Luigi Maglione: *Istituto della Consolata per le Missioni Estere* (*Torino*).

9 ottobre 1939. E.mo Card. Carlo Salotti: *Istituto Ancelle Adoratrici del SS. Sacram. e della Carità di Madrid.*

11 ottobre 1939. E.mo Card. Camillo Caccia Dominioni: *Congreg. Povere Suore Scolastiche di N. Signora* (*Polocza*).

19 ottobre 1939. E.mo Card. Eugenio Tisserant: *Istituto Suore della Misericordia di Séez.*

20 ottobre 1939. E.mo Card. Francesco Marmaggi: *Istituto Carmelitane del Divin Cuore di Gesù di Sittard* (*Olanda*).

24 ottobre 1939. E.mo Card. Francesco Marmaggi: *Istituto Orsoline del S. Cuore di Gesù Agonizzante* (*Roma*).

26 ottobre 1939. E.mo Card. Francesco Marmaggi: *Istituto Suore della Provvidenza e dell'Imm. Concez. di Champion* (*Namur*).

4 novembre 1939. E.mo Card. Carlo Salotti: *Ordine dei Frati Minori.*

ASSISTENTI AL SOGLIO PONTIFICIO. —*6 settembre 1939.* S. E. R.ma Mons. Adolfo Szelazék, Vesc. di Luceoria.

16 settembre 1939. S. E. R.ma Mons. Angelo Cambiaso, Vesc. di Albenga.

28 settembre 1939. S. E. R.ma Mons. Giuseppe Miralles y Sbert, Arcivesc. tit. di Beroe, Vesc. di Majorca.

NECROLOGIO. — 17 agosto 1939, Mons. *Enrico Lécroart,* Arcivesc. tit. di Anchialo.

11 settembre 1939, Mons. *Paolo Alegria,* Vesc. tit. di Zarolo.

21 settembre 1939, Mons. *Paolo Bruchési,* Arcivesc. di Montreal.

1 ottobre 1939, Mons. *Francesco David,* Vesc. di Amadia dei Caldei.

2 ottobre 1939, Mons. *Giovanni I. Schwertner,* Vesc. di Wichita.

3 ottobre 1939, Mons. *Norberto Rousseau,* Vesc. di Puy-en-Velay.

6 ottobre 1939, Mons. *Giuseppe Francesco M. Julliot,* Vesc. tit. di Assume.

7 ottobre 1939, Mons. *Giuseppe Giovanni B. Hallé,* Vesc. tit. di Perre.

8 ottobre 1939, Mons. *Giovanni Castel,* Vesc. di Tulle.

11 ottobre 1939, Mons. *Giuseppe Vilfrido Dvyer,* Vesc. di Wagga-Wagga.

14 ottobre 1939, Mons. *Tommaso Gilmartin,* Arcivesc. di Tuam.

14 ottobre 1939, Mons *Alberto Romita,* Vesc. di Boiano - Campobasso.

16 ottobre 1939, Mons. *Odilone Fages,* Vesc. tit. di Mulia.

25 ottobre 1939, Mons. *Frediano Giannini,* Arcivesc. tit. di Serre, Vice Camerlengo della S. Sede.

25 ottobre 1939, Mons. *Francesco Mostyn,* Arcivesc. di Cardiff.

28 ottobre 1939, Mons. *Luigi Francesco Pierini,* Arcivesc. di Sucre.

1 novembre 1939, Mons. *Renato Mignen,* Arcivesc. di Rennes.

5 novembre 1939, Mons. *Elia Durand,* Vesc. di Montauban.

BREVI NOTIZIE

~ Il 27 giugno a Riga, alla presenza dei delegati delle Chiese di Francia, Svizzera, Estonia, Polonia, Lituania, Svezia e Finlandia, fu tenuta una *Conferenza internazionale per la pace.*

~ Il 6 agosto è stato solennemente celebrato in Ungheria il *Ventennale del movimento antibolscevico,* con manifestazioni e discorsi commemorativi ai quali il Governo ha assistito in forma ufficiale.

~ « L'Osservatore Romano » del 26 agosto 1939 sotto il titolo « Documentazioni » riferiva delle *profanazioni di alcune chiese* del Palatinato Meridionale avvenute nel mese di luglio.

~ La « Documentation Catholique » del 20 agosto riferiva che in data 27 e 29 agosto e 2 luglio di quest'anno si sono avute delle *violente manifestazioni* contro S. Em. il Card. Innitzer, rispettivamente a Nieder Rusbach, a Ziersdorf e a Königsbrünn.

~ Il 19 giugno decorso il Cardinale arcivescovo di Vienna, S. Em. Teodoro Innitzer emanava un'*Ordinanza* in base alla quale i sacerdoti e i religiosi (e re-

ligiose) di quella diocesi si vestiranno come gli altri cittadini. In particolare raccomandava ai religiosi di abbandonare, almeno per ora, l'abito particolare del loro ordine.

~ Con dolore generale si è assistito durante il mese di settembre alla sanguinosa guerra tra Germania e Polonia e alla occupazione e spartizione di questa, che è nazione eminentemente cattolica, tra la Germania e la Russia.

~ Mons. Cortesi, Nunzio di Polonia, ha iniziato, insieme col Nunzio di Romania, Mons. Cassulo, un'*opera di assistenza e di soccorso* diretta al conforto religioso e spirituale dei profughi polacchi e, nei limiti del possibile, anche a quello materiale.

~ A Zagabria, per lo spazio di venti giorni circa, è rimasta aperta nel palazzo delle esposizioni del centro della città una importante mostra documentaria cattolica sul comunismo ateo.

~ Si è tenuto a Djacovo del Sirmio il *III Congresso liturgico nazionale* che ha avuto per oggetto l'uniformità dei testi usati nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali e nelle funzioni pubbliche.

~ La partenza di ben *137 missionari* della Congregazione del Verbo Divino ha dato occasione ad una commoventissima cerimonia svoltasi religiosamente nella Casa Missionaria di S. Michele a Steyl (Olanda).

Una simile cerimonia si è svolta nel santuario di Nôtre-Dame-du Cap in occasione della partenza per le missioni estere di *25 missionari* appartenenti a varie congregazioni religiose.

~ A New York, dal 22 al 24 giugno u. s., è stato tenuto il *XXIX Congresso annuo nazionale della stampa cattolica.* Sono stati trattati gli argomenti principali e presi in considerazione i problemi più importanti.

~ Il *II Congresso nazionale biennale del teatro cattolico* si è svolto a Washington dal 27 al 28 giugno, con singolare affluenza di persone. Il problema del teatro cattolico è stato trattato esaurientemente, in tutti i suoi molteplici aspetti.

~ Con la universale soddisfazione si è chiuso il *I Concilio Plenario del Brasile.* « L'Osservatore Romano » come gli organi di stampa locali dànno particolare rilievo al magnifico, leale discorso che il Presidente Vargas ha pronunciato al ricevimento da lui stesso offerto all'intero Episcopato.

~ Dal 22 al 25 agosto si è svolto all'Università Cattolica di Washington l'*XI Congresso nazionale della Catholic Student's Mission Crusade.* Hanno partecipato alle sedute molti delegati delle varie Università Cattoliche Americane. Una esposizione missionaria allestita abilmente e che ha avuto molto successo ha dato agli intervenuti un'idea del lavoro che si compie fra le Missioni.

~ I « Cavalieri di Colombo » hanno celebrato nella seconda metà dello scorso mese di agosto a Seattle il loro *LVII Congresso nazionale.* Ampie relazioni hanno messo in rilievo l'attività di cotesta importante associazione.

~ Venti Vescovi e ben settecento delegati hanno preso parte al *XXV Congresso nazionale delle Opere di Carità degli Stati Uniti,* che ha avuto come tema centrale l'importanza che la Chiesa Cattolica occupa nel movimento a favore dei bisognosi. Durante il Congresso si è pure svolta una seduta generale dedicata alla Società di San Vincenzo de' Paoli.

~ In occasione del *150° anniversario* dalla fondazione della più antica Università cattolica degli Stati Uniti, l'Università di Georgetown, ricorrente quest'anno 1939, « L'Osservatore Romano », in un interessante articolo del 21-22 agosto, pubblica i dati principali sulla storia e sulla importanza di questo grande istituto.

Nei giorni 11, 12, 13 novembre anche l'Università Cattolica di Washington ha celebrato solennemente il *50° anniversario* della sua fondazione.

~ Fu annunziata per il 2 settembre la solenne inaugurazione, a New York, del *XVIII Congresso internazionale di Pax Romana* — il primo che si svolge negli Stati Uniti, dedicato ai rapporti fra Azione Cattolica e *Pax Romana.*

~ A Cincinnati si è svolto, dal 2 al 4 ottobre, il *I Congresso nazionale della gioventù Cattolica* degli Stati Uniti. Sono intervenute larghe rappresentanze di tutte le organizzazioni giovanili dei 48 Stati e di oltre 40 Archidiocesi e Diocesi.

~ È stato tenuto a Bretton Woods nel New Hamphire il *XXIV Congresso annuale nazionale* della Newman Club Federation.

~ In occasione di una grande manifestazione degli iscritti alla *Società del Santo Nome,* S. E. Rev.ma Mons. Tommaso Giuseppe Walsh, Arcivescovo di Newark, ha fatto pervenire al Santo Padre l'omaggio filiale dei 120 mila iscritti.

~ Nel settembre scorso è stato consacrato *il primo Vescovo* di Hearst nell'Ontario, nella persona di Mons. Charbonneau.

~ Celebrando la *Giornata panamericana,* il Segretario di Stato americano Cordell Hull ha reso nobile omaggio ai principi della morale cristiana che può costituire la base della migliore società umana e di cui la parola ispirata del Pontefice è l'eco e il maestro.

~ Il *P. Dutilly, O. M. I.,* distinto missionario ed esploratore, sta compiendo nelle regioni artiche un lavoro scientifico di grande ampiezza. Egli d'estate percorre le regioni ancora così poco conosciute del Gran Nord Canadese, e d'inverno classifica e studia i frutti delle sue ricerche, che poi pubblica in preziosi volumi. Anche quest'anno egli ha già iniziato fin dall'8 luglio la sua spedizione.

~ Dopo fervidi preparativi, fu celebrato in settembre il grande *Congresso Eucaristico nazionale* della Nuova Zelanda, in occasione delle celebrazioni centenarie della fondazione del Dominio.

~ Presieduto da S. Em. il Card. Sebastiano Leme in qualità di Legato Pontificio si è svolto a Recife (Brasile) il *III Congresso Eucaristico Brasiliano.* La manifestazione ha assunto una speciale imponenza per il grande numero dei partecipanti.

~ A Punta Arenas, sullo Stretto di Magellano, è stato celebrato un *Congresso di Cristo Re.* Le festività sono durate una settimana.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

← È uscita, in data 20 ottobre corrente, la *prima Enciclica del nostro S. Padre* « Summi Pontificatus » stampata e messa in vendita dalla Tipografia Poliglotta Vaticana, tradotta in cinque lingue diverse. Ogni traduzione costituisce un piccolo opuscoletto, vendibile a L. 2 ed anche a meno per grosse ordinazioni.

Inoltre è uscito un fascicolo speciale degli « Acta Apostolicae Sedis » tutto dedicato alla pubblicazione della Enciclica. Precede il testo latino, che occupa 40 pagine di bell'elzeviro; seguono poi le varie traduzioni in nitidi caratteri bodoniani: l'italiana 26 pagine, la francese 28 pagine, la spagnuola 27, l'inglese 26 e 29 la tedesca. L'intero fascicolo di pag. 182 si vende a L. 8.

Una buona edizione della medesima Enciclica nella sua versione italiana, divisa con sottotitoli come apparve sull'« Osservatore Romano », ha curato la « Palestra del Clero » di Rovigo in opuscolo del formato dello stesso periodico. Ha

carattere economico e perciò è molto adatta alla divulgazione dell'importantissimo documento pontificio.

Consimile pubblicazione integrale dell'Enciclica in lingua italiana è stata fatta dal «Bollettino dell'Archidiocesi di Firenze» e pensiamo verrà fatto anche da altri organi delle maggiori Sedi.

←■ Il *secondo libro del nuovo Codice Italiano*, che riguarda le successioni per causa di morte e le donazioni (vedi *Monitore* 1939, pag. 315) oramai è un fatto compiuto.

Il 28 ottobre scorso, XVIII annuale della rivoluzione fascista, in Campidoglio alla presenza di rappresentanti della Magistratura, il Ministro Guardasigilli, Conte Grandi, ne fece ufficiale consegna al Capo del Governo, e questi lo ripassò al Governatore di Roma da conservarsi nelle aule dell'Arce capitolina. In tale circostanza venne ricordato che il Duce volle e costruì il libro del nuovo Codice quale legge fondamentale dello Stato Fascista e che esso si ispira ad una più alta giustizia sociale nell'ordine corporativo dello Stato, che è stato l'intento dell'attuale Governo.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella prima tornata del nuovo anno giuridico, fece degna menzione dell'importante avvenimento.

La pubblicazione del libro fu eseguita col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

È preceduto dalla Relazione in 156 articoli, del Ministro Guardasigilli e dal relativo decreto reale d'approvazione in data 26 ottobre. Il testo si compone di 356 articoli raggruppati sotto i seguenti titoli: I. Delle successioni per cause di morte. Disposizioni generali. II. delle successioni legittime. III. Delle successioni testamentarie. Tit. IV. Della divisione. V. Delle donazioni.

Seguono due tavole di raffronto degli articoli del nuovo Codice con quelli del Codice 1865 e di questi con quelli; un indice analitico alfabetico e un indice sommario.

Il libro avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1940.

←■ Una delle ultime geniali iniziative di Ezio Cantagalli, editore di Siena è questo, d'aver pubblicato e messo in vendita a prezzo mitissimo una serie di opuscoletti, preparati da sacerdoti esperti, composti in caratteri nitidi e belli a vedersi, ciascuno dei quali riferisce una tra le più note pie pratiche della Chiesa. Quelli già pubblicati hanno per titolo: *Santo Rosario, Il tesoro della Messa, Supplica di Pompei, Visita al Ss.mo, Vespro della Domenica, Vespro della Madonna, 1° Venerdì del mese.* Vi si aggiunge: *Il S. Vangelo*, e la *Vita di S. Francesco di Sales.*

Diretti, nell'intenzione dell'editore, «a risvegliare nel popolo il sentimento della fede», «a dargli la gioia della preghiera e a fargli apprezzare appieno la grande consolazione che dà la Chiesa», meritano di essere largamente diffusi mediante quelle industrie che suggerisce lo spirito di apostolato, perchè giungano anche là dove si trascura la Chiesa e non si prega più, onde portarvi raggi di luce e confortanti parole di bene.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

OFFICINA TIPOGRAFICA ROMANA «BUONA STAMPA» - ROMA, VIA EZIO, 19

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio Pp. XII

EPISTOLA ENCICLICA all'Episcopato degli Stati Uniti (nel testo latino e nella versione inglese e italiana) in occasione delle solennità per il 150° anniversario della istituzione della gerarchia ecclesiastica negli Stati Uniti. 1° novembre 1939.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *S. Fidei in Argentina* (*Resistenciae*). Viene staccata una porzione di territorio dall'Archidiocesi di Santa Fè in Argentina e se ne erige la nuova Diocesi di Resistencia. 3 giugno 1939.

II. *Tripolitaniae*. Dal Vicariato Apostolico di Tripolitania viene separata una parte e ne viene eretta la nuova Prefettura Apostolica di Misurata, affidandola al Clero secolare. 22 giugno 1939.

III. *De Cyrenaica* (*Dernensis*). Dal Vicariato Apost. di Cirenaica è staccata la provincia civile di Derna e se ne erige il nuovo Vicariato Apost. del medesimo nome. 22 giugno 1939.

IV. *De Langson et Caobang*. La Prefettura Apostolica di Langson e Caobang è eretta in Vicariato Apost. conservando gli stessi confini e denominazione. 11 luglio 1939.

V. *Baltimorensis* (*Washingtoniensis*). Viene separata una porzione di territorio dalla Archidiocesi di Baltimora e se ne erige la nuova Archidioecesi di Washington unita « aeque principaliter » a quella di Baltimora. 22 luglio 1939.

LETTERE APOSTOLICHE. — Il tempio del Ss. Cuore di Gesù nell'Archidioecesi e città di Buenos Aires è eretta in Basilica minore. 26 maggio 1939.

II. È elevato agli onori di Basilica minore il tempio di S. Antonio da Padova in Bologna. 30 maggio 1939.

III. Il Santuario della B. V. M. delle Carceri in Prato è ornata della dignità e del titolo di Basilica minore. 2 luglio 1939.

IV.

Concessione di particolari grazie spirituali e privilegi all'Archibasilica Lateranense in Roma

Con Lettera Apostolica « Iam recolendae » del 9 novembre 1939, Sua Santità Pio Pp. XII, anche in esecuzione della volontà del suo Predecessore Pio XI di s. m., si degnò di concedere molte grazie e favori spirituali all'Archibasilica Lateranense Romana « omnium Urbis et Orbis ecclesiarum mater et caput », intendendo con questo che fossero abolite « aliae quaelibet antea concessae ». Alcune di esse riguardano I la Basilica stessa, altre II le cappelle, chiese e basiliche che la Basilica Lateranense ha il privilegio di aggregare a sè, altre III il Battistero annesso alla Basilica Lateranense. Eccone l'ordinato elenco.

I. Grazie e indulgenze concesse alla Basilica.

1) *Indulgenza plenaria*: *a*) a tutti i fedeli d'ambo i sessi, ogni volta che confessati e comunicati abbiano devotamente visitato l'Arcibasilica ivi recitando sei *Pater Ave, Gloria.*

b) a tutti i fedeli, ogni qualvolta, confessati e comunicati il giorno 2 agosto abbiano visitato la cappella lateranense di S. Francesco di Assisi recitandovi sei *Pater, Ave, Gloria* (a modo della Indulgenza plenaria della Porziuncola).

c) ai medesimi fedeli cristiani che confessati e comunicati abbiano visitato l'Archibasilica, ivi pregando secondo l'intenzione del Sommo Pontefice regnante, nei seguenti giorni:

feste di Nostro Signor Gesù Cristo e della B. V. Maria;

solennità della Dedicazione dell'Archibasilica (9 novembre);

giorni della Natività e Decollazione di S. Giovanni Battista (24 giugno e 29 agosto);

le due feste di S. Giuseppe, Sposo di M. V. (19 marzo e mercoledì della II settimana dopo Pasqua);

feste dei 12 Ss. Apostoli e dei Ss. Marco e Luca Evangelisti; feste di S. Gioacchino e di S. Anna;

finalmente tutte le feste di precetto non numerate nè quà sopra nè più sotto.

d) Ai medesimi fedeli in qualunque giorno dell'anno, se alle condizioni enunciate avranno visitato i sette altari dell'Archibasilica (SS. Sacramento, SS. Crocifisso presso l'entrata laterale della Basilica, B. V. Maria Assunta, S. Giovanni Ap. ed Evang., S. Ilario, S. Andrea Corsini e S. Francesco d'Assisi) a condizione che abbiano fatte tutte le visite nello stesso giorno e che abbiano fatta una preghiera al Titolare di ciascun altare.

e) Lo stesso nel giorno del Titolare di ciascun altare purchè abbiano fatta qualche preghiera dinanzi all'altare in onore del Titolare.

2) *Indulgenze parziali*: *a*) A tutti i fedeli che almeno con cuore contrito avranno visitato, la cappella della B. V. Assunta, *cinque anni.*

b) Ai fedeli che avranno visitato la cappella del SS. Sacramento, dove si conserva la reliquia della Tavola della Cena del Signore, richiamando con animo contrito l'istituzione della SS. Eucaristia, *cinquecento giorni.*

d) Ai fedeli che davanti all'Altare Papale, dove si conservano i sacri Capi dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, avranno recitato il *Credo, un anno.*

3) *Indulto dell'Altare privilegiato.* All'Archibasilica è concesso l'indulto pel quale tutti gli altari del sacro tempio e l'altare della Cappella delle Ss. Reliquie vicina alla Sagristia sono altari privilegiati, cosicchè se un sacerdote secolare o religioso vi celebra la S. Messa per qualunque fedele cristiano morto in grazia di Dio, l'anima di questi dal tesoro della Chiesa consegne l'indulgenza per modo di suffragio in modo che pei meriti di G. C., di Maria SS. e dei Santi, se a Dio piace, è liberata dalle pene del Purgatorio.

4) *Indulgenze Stazionali.* I fedeli che visiteranno l'Archibasilica potranno lucrare l'Indulgenza delle Stazioni anche nei seguenti giorni quantunque nel Messale Romano non siano indicati come giorni stazionali per S. Giovanni in Laterano:

Trasfigurazione di N. S. G. C. (6 agosto);
Dedicazione dell'Archibasilica (9 novembre);
Natività e Decollazione di S. Giovanni Battista (24 giugno e 29 agosto);
Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno).
S. Giovanni Apostolo ed Evangelista (27 dicembre);
nella cappella di S. Andrea Corsini il giorno dell'Epifania (6 gennaio).

II. Indulgenze per le chiese aggregate all'Archibasilica.

L'Archibasilica Lateranense gode il perpetuo privilegio di aggregare a sè, facendole partecipi de' suoi favori spirituali, altre cappelle, chiese e basiliche d'ogni parte del mondo. Ora le cappelle, basiliche e chiese aggregate nell'atto stesso dell'aggregazione possono comunicare ai seguenti favori spirituali:

1) *Indulgenze plenarie* alle solite condizioni, nelle feste seguenti:

Natività, Circoncisione, Epifania, Trasfigurazione, Pasqua di Risurrezione e Ascensione di N. S. Gesù Cristo;

Concezione Immacolata, Natività, Annunciazione, Purificazione e Assunzione della B. V. Maria;

Natività e Decollazione di S. Giovanni Battista;

S. Giuseppe, Sposo di Maria Vergine (19 marzo e feria IV della II Settimana dopo Pasqua);

Ss. Apostoli Pietro e Paolo;

S. Giovanni Ap. ed Evangelista.

2) *Indulgenze Stazionali,* in questi giorni:

I Domenica di Quaresima e Domenica delle Palme;

Giovedì Santo e Sabato Santo;

Feria III delle Rogazioni e Vigilia di Pentecoste.

3) *Indulgenza parziale di tre anni,* per i fedeli che almeno con cuore contrito piamente visiteranno la cappella, o chiesa o basilica aggregata.

III. Indulti per il Battistero Lateranense.

1) *Indulto dell'Altare privilegiato.* Alle S. Messe celebrate a qualunque altare dal Battistero in suffragio delle anime dei fedeli defunti è annessa la medesima indulgenza, come se fossero state celebrate a un Altare privilegiato (vedi sopra, I).

2) *Indulgenze Stazionali.* Viene concesso che nel Battistero anche il giorno dell'Epifania di N. S. si possano acquistare le Indulgenze delle Stazioni, sebbene in quel giorno secondo il Messale Romano nel Battistero non vi sia Stazione.

Il Santo Padre termina la Lettera Apostolica dicendo: « Haec omnia, abolitis ceteris huiusmodi privilegis usque adhuc concessis, benigne largimur claro nostri affectus testimonio erga Sacrosanctam Archibasilicam Lateranensem, aliarum ecclesiarum et basilicarum omnium Urbis et Orbis matrem et caput, quam... « Cathedralem Nostram et dilectissimam Sponsam » libentissime nuncupamus; contrariis non obstantibus quibuslibet etc ».

EPISTOLA all'Ecc.mo Arcivescovo di Utrecht e agli altri Vescovi di Olanda in occasione delle feste del 12° centenario della morte di S. Willibrordo. 9 settembre 1939.

ALLOCUZIONE tenuta il 18 ottobre 1939 nel solenne ricevimento di S. E. il Sig. Stanislao Girdvainis, Inviato straordinario della Repubblica di Lituania.

ALLOCUZIONE tenuta il 10 novembre 1939 in occasione che S. E. il Sig. Abele Nicola Leger Inviato straordinario della Repubblica di Haiti fu ricevuto in solenne udienza per la presentazione delle Lettere credenziali.

OMELIA tenuta il 29 ottobre 1939 nella Basilica Vaticana durante la solenne consacrazione di dodici Vescovi destinati a reggere le Missioni.

MESSAGGIO RADIOFONICO trasmesso il 13 novembre 1939 ai fedeli degli Stati Uniti di America nella ricorrenza del 50° anniversario dalla fondazione dell'Università cattolica di Washington.

Sacra Congregazione del Sant'Uffizio

I.

DECRETO INTORNO A CERTE FORME DI DEVOZIONE

In generali consessu Supremae S. C. S. Officii habito Feria IV, die 29 Novembris 1939, proposito dubio:

« An devotionis formas vulgo — *Devozione all'Amore annientato di Gesù* [1] — et — *Rosario delle Santissime Piaghe di N. S. Gesù Cristo* — inter fideles fovere liceat » Eminentissimi ac Rev.mi Patre D.ni Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, etiam prae oculis habito Decreto diei 26 maii 1937 « De novis cultus seu devotionis formis non introducendis deque inolitis in re abusibus tollendis » (Cfr. *Acta Ap. Sedis* 1937, pag. 304) respondendum decreverunt: « *Non licere* » [2].

Et Feria V, die 7 decembris 1939, Ss.mus D. N. Pius Divina Providentia Papa XII. in Audientia Exc.mo ac Rev.mo Domino Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii die 12 decembris 1939.

ROMULUS PANTANETTI
Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.

II. LIBRI CONDANNATI

Con decreto del 10 novembre 1939 la S. C. del S. Uffizio ha condannato e fatto inserire nell'Indice dei libri proibiti i due seguenti di Pietro Ubaldi: *L'ascesi mistica, La grande sintesi.*

---

(1) Una forma di devozione simile a questa dell'*Amore annientato di Gesù* ci sembra quella dell'*Amore riconoscente di Gesù*, abbastanza nota e diffusa alcuni anni fa per mezzo di foglietti e bollettini, ma poi cessata, forse in grazia del decreto della S. C. del S. Uffizio.

(2) Cfr. *Monitore* 1937, p. 226, e 1938, p. 211.

NOTE E DISCUSSIONI

Spunti di Diritto Matrimoniale (*)

PREMESSE:

1. — *Lo stato di animo da avere di fronte ad un matrimonio.*

Naturalmente tutti i buoni Cristiani e tanto più i cultori del diritto della Chiesa sanno quale sia la dignità del « Sacramentum magnum » e come questo « Sacro Connubio », simbolo dell'unione del Cristo con la Chiesa, base e centro della vita familiare e sociale, vivaio unico e insostituibile tanto della Chiesa che degli Stati, meriti non soltanto stima e venerazione, ma anche difesa e tutela contro lo spirito d'insubordinazione e d'indipendenza proprio dei figli di Adamo. Tuttavia in molti casi concreti, certi concetti, specie se elementari, pur noti e pienamente ammessi, possono restare un po' in ombra ed essere sopraffatti nello spirito da altre considerazioni che sembrano pur degne di riguardo, ma non sono sempre chiare nè ben giustificate.

Il matrimonio cristiano infatti — anzi il matrimonio quale fu istituito da Dio stesso fin dal principio del genere umano — erunt duo in carne una — come si legge nelle mirabili parole del Genesi — ha come caratteristica essenziale l'indissolubilità.

L'indissolubilità del vincolo è evidentemente intollerabile a chi non ammette freni — tanto più se perpetui — al suo talento, a chi rifiuta limitazioni e sacrifici, a chi vorrebbe trovare nel matrimonio soltanto il piacevole e il desiderabile, eliminandone tutto ciò che non è tale.

E' veramente qualche cosa di mostruoso quello che noi osserviamo nella legislazione matrimoniale delle nazioni attuali. Mentre prima della riforma protestante e prima della rivoluzione francese tutte le nazioni civili, fedeli figlie della Chiesa e del Papato, riconoscevano e tutelavano l'indissolubilità del matrimonio, cardine della morale e del costume cristiano, oggi si contano sulle dita di una mano le nazioni (tra cui fortunatamente la nostra) che sono restate fedeli all'indissolubilità.

È quindi facile capire che, essendo l'atmosfera oggi in questo campo così ammorbata nel mondo, anche quelle oasi, che pure sono state risparmiate dalla comune depravazione, sono soggette ad infiltrazioni più o meno note-

---

(*) **Iniziamo su questa materia singolarmente attuale una serie di articoli, che speriamo riusciranno utili ai nostri lettori, specie a quanti hanno cura d'anime, o mansioni nelle Curie ecclesiastiche. Il « Monitore » sarà grato a quei lettori che su questi « Spunti » chiederanno spiegazioni, faranno osservazioni, ecc.**

voli di miasmi, che se non vengono tempestivamente eliminate, possono portare alla morte.

Fuori di parabola, anche dove è vigente la legge dell'indissolubilità, anche in mezzo a molti buoni Cristiani, il concetto della granitica saldezza di un matrimonio certamente celebrato e consumato non è più quella che era nelle passate generazioni di fede e di vita cristiana profondamente vissuta.

Non si dirà da costoro che un matrimonio valido possa venire spezzato o annullato come avviene là dove vige il divorzio, ma si ripiegherà su un'altra linea che sotto certi riguardi è più arretrata e più modesta, ma sotto altri può essere poco meno deleteria della linea divorzistica.

Si dirà cioè: E' verissimo che un matrimonio valido non può venire sciolto se non dalla morte di uno dei due coniugi; ma si soggiungerà che nessuno ci obbliga a ritenere valido in concreto il matrimonio A o B, anzi possiamo benissimo supporre che tali matrimoni A e B siano nulli e quindi sia inesistente l'indissolubilità pretesa. Se questo ragionamento si generalizzasse, se cioè la nullità di un matrimonio certamente celebrato si ritenesse cosa comune e frequente, è evidente che si giungerebbe alla stessa conclusione del divorzio, anzi a qualche cosa di peggio.

Non si venga a dire che dichiarare nullo un matrimonio è cosa ben diversa che annullarlo. Nessuno negherà che altro è ammazzare un uomo, altro è constatare che un uomo è morto o che è nato morto; ma per l'erede è altrettanto vantaggioso il delitto del delinquente quanto la dichiarazione del rispettabile magistrato che constata il decesso; questa lo immette infatti nel possesso della desiderata sostanza, nel caso nostro nell'acquisto della libertà dal vincolo matrimoniale divenuto odioso e insopportabile. Quindi le due entità — divorzio e dichiarazione di nullità di matrimonio — quantunque in sè entitativamente *toto coelo* diverse, sono quanto agli effetti per i coniugi perfettamente uguali; o meglio la dichiarazione di nullità è più radicale del divorzio, perchè questo vale soltanto per il tempo successivo alla sua pronuncia (*ex nunc*), quella risale al momento stesso della celebrazione del matrimonio (*ex tunc*). Se poi si riflette che il vincolo matrimoniale non è qualche cosa di tangibile e di sensibile, non è un uomo o un animale che nessuno può chiamar morto quando dà *segni sensibili di vita,* ma è un ente astratto e intangibile, chiunque capirà che, adottando criteri larghi e benevoli, si potrà dichiarare inesistente anche quel che è pienamente esistente. Non ci sono forse tanti che negano persino l'esistenza di Dio e dell'anima, quantunque queste siano verità d'ordine spirituale più folgoranti del sole? Come infinitamente più facile sarà pronunciare erroneamente nullo un matrimonio pienamente valido! Ora se questo errore si generalizza, se cioè tanti e tanti vincoli matrimoniali, una volta divenuti gravosi ai coniugi, si potessero dichiarare e si dichiarassero di fatto nulli,

ecco ottenuto lo stessissimo effetto del divorzio, con maggior finzione forse e con più raffinata ipocrisia, ma con risultati identici, se non peggiori.

Ora ecco dove sta il pericolo fra noi, anche tra ottime persone, forse anche ecclesiasiche: di non mettersi di fronte ad un matrimonio certamente celebrato nella posizione giusta, doverosa ai sensi del can. 1014, che lo ritenga cioè valido, ma piuttosto in una specie di dubbio cartesiano o d'indifferenza (in questo caso *non santa*) per cui si dica: Ecco il matrimonio A o B può essere valido e può essere nullo: sentiremo come si dimostrerà che è valido! Bella accoglienza sarebbe per un magistrato, per un funzionario se io al primo vederlo dicessi: Chissà se la sua nomina sarà stata valida o no? Io intanto gli domanderò come potrà dimostrare che è stata valida. Altrettanto al vedere un proprietario possidente di case o di terreni domandassi, se non con la voce, almeno mentalmente: Sarà valida e legittima la sua proprietà? E' ben lecito dubitarne! Venendo più presso a noi: che accadrebbe se al vedere ogni Vescovo e ogni Sacerdote, confessore, predicatore, parroco o cappellano, subito pensassimo: Chissà se la sua ordinazione sarà stata valida e chissà se l'Ostia esposta all'adorazione dei fedeli, oppure che si distribuisce nella Comunione è materia idonea e validamente consacrata? E più ancora: chi mi dice se io e voi siamo veramente cristiani e che il battesimo nostro fu valido? Era acqua pura, c'è stato il contatto fisico con il corpo, l'acqua è corsa sulla testa, il ministro aveva veramente intenzione di battezzarmi, oppure no? Anche in tutti questi casi la risposta negativa è possibile talvolta, ma dove ci porterebbe questo stato d'animo? La vita riuscirebbe senz'altro impossibile e il mondo un manicomio.

Eppure come ragionano tante rispettabilissime persone appena vedono un coniuge che, scontento del suo matrimonio, vorrebbe disfarsi del vincolo, o più ancora quando qualche coniuge si è unito irregolarmente con un'altra persona?

— Se si potesse dichiarare nullo il primo matrimonio! che fortuna! costui potrebbe sposare regolarmente la donna con cui convive peccaminosamente! ecco che un'anima sarebbe salva! ecco che una famiglia sarebbe sistemata! che bellezza! Ecco dunque che l'unico ostacolo ad ottenere tanti beni è quel *brutto ferrovecchio* del primo matrimonio. — Allora si corre a trovare qualche modo per toglierlo dal mondo, *qualche garbuglio* da azzeccare insomma contro di lui!

Quanti non ragionano così! E sono non soltanto i coniugi malvagi, ma anche confessori, parroci, ecc. che una volta andato a male un primo matrimonio, trovano ottimo, salutare, e pio fare il possibile per giungere alla sua dichiarazione di nullità, perchè allora tutto sarebbe accomodato.

Cari signori, ammetto che così voi riuscirete ad « arranger la chose » (e forse soltanto agli occhi del mondo), ma mentre avrete giovato (ci metto

i miei dubbi anche qui, perchè i malati li guarisce non già il medico pietoso, ma quello severo e quindi la salute di questi peccatori si ottiene solo coll'indurli a far penitenza piuttosto che a dispensarli da essa col sistemar la loro posizione), ammetto avrete giovato a Tizio o a Caia avrete però nociuto — e come! — *a tutti*, perchè avrete trattato il Grande Sacramento, cardine della nostra vita morale e dell'ordine sociale non già come una « *cosa veneranda e degna di ogni stima* », ma come un incomodo ed odioso ingombro, che è bene cacciare fuori dal mondo e dichiarare senz'altro inesistente.

Costoro chiameranno e con tutta sincerità crederanno questo loro zelo contro un « Sacramento certamente celebrato » zelo per il bene delle anime, opera meritoria e degna di ogni lode. Il che in certi eccezionalissimi casi potrà anche essere, ma intanto non si richiede un ingegno d'aquila per capire che, messici di fronte al Sacramento del matrimonio in questa posizione di spirito ed in questo stato d'animo, esso si troverà esposto ai pericoli più gravi, perchè sarà spesso agevole raggiungere una prova che tanto si brama della nullità di quell'incomodo vincolo. E' tanto facile che crediamo esistente realmente quello che desideriamo: e qui desideriamo la sparizione del vincolo per motivi virtuosi, per il *bene delle anime!*

Ma è il primo matrimonio la *causa* della *situazione peccaminosa* di quell'adultero che, dopo sposato Tizia, l'ha abbandonata e si è unito a Caia?

Nossignori, non è il primo matrimonio la causa di tanto male, ma al massimo è il suo presupposto obbiettivo: unica vera causa della situazione falsa dell'adultero — forse talora senza uscita — è la sua *iniquità,* per cui ha infranto un sacro vincolo ed ha seguito i perversi dettami delle passioni unendosi illecitamente a Caia.

Allora, se vogliamo essere medici savi, dovremo eliminare la causa del male, non già accontentarci di lasciarlo indisturbato, anzi di giustificarlo distruggendo soltanto una circostanza esterna al soggetto, come nel caso sarebbe la validità del primo matrimonio. Infatti fa conto che uno si ammali di artrite o reumatismi a Venezia città molto umida, il medico non penserà di farlo trasferire a Roma, città più asciutta, ma piuttosto eliminare *l'occasione* della malattia, cioè l'umidità esterna, si studierà di eliminare la *causa vera,* che è l'eccesso di acidi urici o il cattivo ricambio del paziente. Una volta guarito il male, il paziente starà bene — almeno quasi sempre — tanto a Venezia quanto a Roma; restando la radice del male, potrà ammalare a Roma non meno che a Venezia. Così l'adultero si guarisce sicuramente se torna a resipiscenza e si pente sul serio del suo peccato, facendone vera riparazione; se invece il primo matrimonio con Tizia verrà dichiarato nullo l'adultero potrà bensì far regolarizzare la sua situazione, ma se il suo cuore resterà malvagio, il presunto rimedio non varrà a nulla: infatti egli un bel giorno, stanco di Caia, seguendo il suo capriccio, si invaghirà di Calpurnia,

a cui si unirà; — e allora correremo a dichiarar nullo anche il secondo matrimonio per salvar di nuovo la sua anima? E quante volte dovrà essere salvata, mentre essa proprio non vuole salvarsi?

Non cerchiamo dunque « iustificationes in peccato », ma invece studiamoci di indurre a seria, sincera e salutare penitenza l'adultero. Del resto, qualunque sia la sua situazione nella sua nuova irregolare famiglia, potrà sempre colla grazia di Dio allontanarsi dal peccato anche senza che si giunga alla dichiarazione della nullità del primo matrimonio; naturalmente « se continens », facendosi forza, mortificandosi; tutte cose incomode, ma il paradiso non è fatto per i poltroni, specialmente pei peccatori poltroni « Regnum Dei vim patitur et violenti rapiunt illud ».

Quindi anche il conclamato « bene delle anime singole », come stimolo a dichiarare nullo un matrimonio, è cosa assai dubbia nella maggior parte dei casi e conduce solo *indirettamente* al bene delle anime singole.

E' certo invece che ogni dichiarazione di nullità di matrimonio (a meno che non si tratti di *nullità evidente che dispensi* — quasi sempre — *da un vero processo, come quando siamo in presenza di matrimonii di bigami, di congiunti per parentela, di persone evidentemente incapaci o inabili*) « minuit securitatem publicam » inferisce un colpo all'istituto della famiglia, come avverrebbe allo Stato se accadesse con una certa frequenza che per esempio un Ministro, un Generale di esercito, un Prefetto, venissero riconosciuti e dopo molto tempo come usurpatori di quel titolo e mistificatori: la gente ben presto non si fiderebbe di nessuno. Nasce invero necessariamente sfiducia e insicurezza relativamente all'istituto matrimoniale quando si vedono i coniugi tali e tali, che per lungo tempo erano stati creduti validamente congiunti, venir dichiarati liberi a vicenda quasi fossero due estranei e — quel che è peggio — con loro profitto.

Ora questa storia delle dichiarazioni di nullità del matrimonio presto è divenuta pasto quotidiano di tante conversazioni, di tanti salotti, è trattata correntemente dal primo arrivato, dal legale azzeccagarbugli, come anche dalla sartina che legge i giornali, naturalmente spesso con spropositi da pigliare con le molle e allora ditemi se questo non sia infinitamente più deleterio che se cinque o dieci matrimoni effettivamente nulli non siano dichiarati tali con qualche incomodo dei coniugi o meglio pseudoconiugi?

Infatti fino agli albori di questo secolo i matrimoni dichiarati nulli erano una diecina all'anno per tutto il mondo cristiano, e così deve essere se questa nullità deve restare, com'è, un'*eccezione rarissima,* com'è un'eccezione che un battesimo per esempio, sia nullo, puta caso perchè invece dell'acqua, si è usato dal ministro il vino: come è cosa rarissima che un'ordinazione, o una Messa siano nulle perchè il vino era invece aceto e così via.

Insomma questa materia della nullità matrimoniale è come un *potentissimo esplosivo*: guai se le bombe cariche venissero maneggiate come innocue palle da giuoco! Leggiamo ogni giorno sui giornali che cosa succede a tanti che razzolano negli antichi campi di battaglia; qui tutti vogliono maneggiare questa materia esplosiva delle nullità, matrimoniali!

Ancora che accadrebbe se la *stricnica* o l'*eroina,* potentissimi veleni, non venissero già distribuiti dietro chiara prescrizione del medico dal farmacista con tanto di patente, e non restassero chiusi nei loro speciali armadietti dei veleni, misurati a centigrammi o milligrammi nelle bilancette di precisione, ma fossero venduti negli spacci di sali e tabacchi e misurati nelle bilance comuni? Voi mi sapete dire che succederebbe: mi pare che anche questo potentissimo veleno della nullità di matrimonio sia diventato qualcosa di simile, e si trovi ogni giorno più *in propatulo.*

Gli effetti spirituali e sociali di simile sistema non è difficile constatarli, come pure è agevole presagire a qual punto il male, se si generalizzasse, ancor più ci porterebbe presto. Concludendo dunque: di fronte a questioni matrimoniali non sarà mai abbastanza raccomandata *la più oculata prudenza* e di non fare mai una regola della eccezione; non sarà poi mai abbastanza inculcato di insistere sul *dovere gravissimo di* DIRE E CREDERE VALIDO ogni matrimonio certamente celebrato sino a che la sua nullità (*il che avverrà in rarissimi casi*) non sia stata legittimamente pronunciata. Su questa certezza riposa quasi tutto l'ordine familiare e sociale nonchè la santità e la saldezza del Grande Sacramento.

(*Continua*)

DUBBI

15

Circa il colore e la forma dei paramenti nella Messa

Nella IV Domenica di Avvento un Neo-Sacerdote celebra la Prima Messa Solenne nella propria Chiesa Parrocchiale. Sono preparati tutti i paramenti violacei; le « casulae plicatae » sono sostituite dalle tonacelle violacee, essendo di quelle sprovvista la Chiesa. Il Cerimoniere ordinà di mutare lì per lì i paramenti violacei in quelli bianchi.

Si domanda 1) se si poteva nel caso usare dei paramenti bianchi, « ratione solemnitatis »; 2) Se si potevano usare le tonacelle violacee invece delle « casulae plicatae »?

L'inconveniente in questione avviene di frequente in occasione di Prime Messe. In genere però la colpa non è del Neo-Sacerdote ma di qualcuno dei circostanti anziani che crede lecito applicare il principio secondo il quale la rubrica obbliga *sub levi*. E' infatti vero il principio, ma il Sacerdote più del laico dovrebbe astenersi dall'usare di queste scappatoie per non abituare la propria, ed in forza dell'esempio anche l'altrui coscienza, a trascurare facilmente e futilmente ciò che non obbliga *sub gravi*.

Non possiamo ammettere nel caso suesposto l'uso dei paramenti bianchi *ratione solemnitatis*. Infatti tale solennità si può egualmente, anzi meglio concordare coi paramenti violacei che sono proprii dell'Avvento. O che forse non è ugualmente solenne il rito dell'ordinazione stessa che in genere viene conferita coi paramenti violacei? Il maggior disordine nel caso è l'arbitraria sostituzione della Messa del giorno con un'altra votiva.

Ma, si dice, questa irregolarità è provenuta dal fatto che la Parrocchia non disponeva delle « casulae plicatae » richieste dalle rubriche; quindi, alla « ratio solemnitatis » si è aggiunta la « ratio necessitatis ». Ciò non importa, e, per una ragione semplicissima: se la Parrocchia disponeva, come si afferma nel caso, delle tunicelle violacee, era molto meglio usare queste; poichè, per il noto principio del male minore, era preferibile venir meno ad una sola prescrizione, le « casulae plicatae », anzichè a due, il colore liturgico e la forma della Messa.

Forse però si poteva ovviare all'uno e all'altro inconveniente se la Parrocchia fosse stata fornita di due altre pianete violacee che per soddisfare alle prescrizioni liturgiche avrebbero avuto bisogno di una semplice piegatura: non è male infatti ricordare che le « casulae plicatae » dovrebbero essere solamente piegate e non tagliate, come vuole, secondo una frase di Mons. Menghini, la più gretta usanza.

A questo proposito ci piace ricordare che S. S. Papa Leone XIII do-

vendo celebrare il 50.mo anniversario del Suo Sacerdozio in una Domenica di Quaresima chiese all'Accademia Liturgica se, stando alle rubriche, Gli era lecito di cambiare il colore; ed avendo l'Accademia risposto che nulla vietava al Sommo Pontefice di rendere lecito ciò che la prescrizione ecclesiastica proibiva ad altri, Egli volle attenersi alle rubriche e celebrò il 50.mo del Suo Sacerdozio col colore violaceo. Senza dubbio il Santo Padre oltre alla « ratio solemnitatis » aveva a disposizione anche la Sua piena autorità sulle leggi liturgiche; ma non ne volle usare, pur ottenendo per la circostanza tutta la solennità del rito.

M. T.

16

Circa la preghiera a Gesù Crocifisso « En ego »

Nel foglio periodico « L'Operaio Evangelico » di Casale Monferrato, settembre 1939, ho letto uno studio critico sulla nota preghiera « En ego, o bone et dulcissime Iesu » nel quale contrapponendo al testo latino la versione italiana corrente si fa rilevare la infedeltà o improprietà di questa e se ne propone un'altra più esatta.

Trascrivo il testo, la versione comune e la versione proposta e prego il *Monitore* ad esprimere in proposito il suo parere.

Testo. — En ego, o bone et dulcissime Iesu, ante conspectum tuum genibus me provolvo ac maximo animi ardore te oro atque obtestor ut meum in cor vividos fidei, spei et charitatis sensus atque veram peccatorum meorum poenitentiam, eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere; dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum ipse considero ac mente contemplor, illud prae oculis habens quod iam in ore ponebat tuo David propheta de te, o bone Iesu, dicens: Foderunt manus meas et pedes meos; dinumeraverunt omnia ossa mea (Ps. XXI, 17-18).

Versione comune. — Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla santissima vostra presenza prostrato vi prego col fervore più vivo a stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore de' miei peccati e di proponimento di non più offendervi, mentre io con tutto l'amore e con tutta la compassione vado considerando le vostre cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di voi, o mio Dio, il santo profeta Davide: Trapassarono le mie mani ed i miei piedi, contarono tutte le mie ossa (Salmo XXI, 17-18).

Versione proposta. — O buono e dolcissimo Gesù, ecco che io mi inginocchio dinnanzi a te e col maggior fervore dell'animo ti prego e scongiuro d'imprimere nel mio cuore vivi sentimenti di fede, di speranza e di carità e un vero pentimento de' miei peccati con una fermissima volontà di emendarmene; mentre con grande affetto e dolore dell'animo considero meco stesso e colla mente contemplo le cinque ferite tue, tenendo presente quello che, riguardo a te, o buon Gesù, il profeta Davide già metteva sulla tua bocca: Trapassarono le mie mani ed i miei piedi, numerarono tutte le mie ossa (Salmo XXI, versi 17 e 18).

Questo non è il solo caso di versioni improprie dal latino in italiano. Basta ricordare quella della volgata orazione a S. Giuseppe « Ad te, beate Joseph » con quel « cessa da noi codesta peste di errori e di vizi che ammorba il mondo », così male rispondente alla frase latina « prohibe a nobis omnem errorum ac corruptelarum luem », e con altri minori difetti. Lodevole quindi il tentativo d'una più felice versione dell'« En ego, o bone et dulcissime Iesu », ed è a desiderarsi che entri facilmente a sostituire l'antica, facendovi tuttavia qualche ritocco.

Infatti, per dirne qualche cosa di passaggio, perchè dire « ferite » in luogo di « piaghe », parola oramai consacrata dalla Via Crucis, dallo « Stabat Mater » e dalla devozione popolare? perchè quel pleonasmo « colla mente » tra i due verbi « considero » e « contemplo »? E poi l'ultima frase « tenendo presente ecc. » ci sembra abbastanza stentata.

Quanto alle parole del testo « in ore ponebat *tuo* de te » in passato alcuni libri si attenevano alla versione « in ore ponebat *suo* de te », quasi a dire che il profeta Davide poneva nella propria bocca, cioè era lui che diceva quelle parole del salmo « Foderunt etc. » ma intendeva parlare di Cristo, altri invece seguivano la presente in « ore *tuo* de te », e sembra vi fossero ragioni per l'una o per l'altra. La S. C. delle Indulgenze interrogata in proposito, sciolse il dubbio in favore del « tuo » (anno 1886).

Alla preghiera era annessa la sola indulgenza plenaria. Pio XI in data 2 febbraio 1934 stabilì per essa come segue: « Indulgentia decem annorum; plenaria recitantibus post Missam et orantibus ad mentem Summi Pontificis » (S. R. C., 1 agosto 1938). Si acquista in qualunque lingua venga recitata l'orazione « dummodo versio sit fidelis » e avanti qualunque immagine del Crocifisso.

Non è detto che l'indulgenza parziale di dieci anni si acquisti « toties quoties ». Per l'indulgenza plenaria la S. C. delle Indulgenze il 20 giugno 1892 dichiarò che si acquista « semel dumtaxat in die » anche se i sacerdoti « binas Missas eodem die celebrare debent ».

LEGISLAZIONE CIVILE

Ancora sull'art. 22 della legge 29 maggio 1929

A pag. 75 del n. di marzo 1939 di questa rivista abbiamo dato notizia della sentenza 31 dicembre 1938-13 febbraio 1939 della Ecc.ma Corte di Appello di Roma (Pres. S. E. Delle Donne, Est. Pasquera) la quale ebbe a ritenere che una pronunzia ecclesiastica di nullità di matrimonio preconcordatario « ob impedimentum clandestinitatis, seu defectum formae substantialis » a causa di incompetenza del sacerdote assistente non potesse produrre effetto rispetto al vincolo civile.

Demmo notizia che contro quella sentenza era stato proposto ricorso per Cassazione. E di fatto le sezioni unite della Suprema Corte (Presidente S. E. D'Amelio, Rel. Manca) con decisione 10-27 luglio 1939 hanno accolto il ricorso e conseguentemente cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma e rinviata la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.

È interessante riferire alcuni brani della sentenza del Supremo Consesso.

« Quando, nel testo della legge si dice che la sentenza di annullamento « del matrimonio religioso produce il suo effetto anche riguardo al matrime- « nio civile, qualora si accerti, su domanda delle parti, che la nullità fu « pronunziata per una causa ammessa anche dal codice civile, si stabilisce « un limite per l'efficacia della sentenza ecclesiastica; ma un limite di lar- « ghezza tale che lo interprete è autorizzato a riscontrarlo soltanto nella « rispondenza astratta ed obiettiva della causa di nullità, come appunto la « Cassazione ha ritenuto. Tanto è vero che, accordando l'art. 22 la facoltà « di chiedere alla Corte di Appello il giudizio di accertamento, ad una delle « parti indifferentemente, prescinde, tra l'altro, da ogni indagine sulla legit- « timazione ad agire che, in vari casi di nullità preveduti dal Codice Ci- « vile, occorre fare per dare ingresso alla azione di annullamento. Se poi « si consideri quale sia stato lo scopo della disposizione, chiaramente enun- « ciato nella relazione ministeriale (troppo nota perchè sia ancora il caso « di riferirla), non si vede ragione perchè l'interprete dalla provvida lar- « ghezza della formulazione, non debba trarre tutte quelle conseguenze che « valgano in definitiva a vieppiù adeguare la disposizione stessa allo scopo, « per il quale è stata emanata, e ad attuarne compiutamente gli effetti. Si è « perciò che la Cassazione, nelle precedenti sentenze, ha già rilevato che, « al di fuori della limitazione sopraccennata, ogni altra restrizione debba « ritenersi ingiustificata. E ne ha tratto la logica conseguenza, che, per attri-

« buire alla norma il suo giusto campo di applicazione pratica, occorre altresì « prescindere non solo dal riesame dei fatti (nel che sono tutti d'accordo); « ma anche dalle limitazioni poste dal codice civile all'esercizio dell'azione, « e dall'indagine se la causa di nullità interessi il vincolo civile come rap- « porto giuridico a sè stante.

Nè, per giustificare un'interpretazione più o meno restrittiva, alla di- « chiarazione precisa circa lo scopo per il quale l'art. 22 è stato inserito « nella legge matrimoniale del 1929 giova contrapporre l'altra parte della « relazione ministeriale, nella quale si accenna alla portata della disposi- « zione. Perchè, questa seconda parte non può distruggere la prima, trat- « tandosi di cose diverse; e, in ogni modo, non può avere valore assoluto « di fronte alla formulazione della legge.

« Si è obiettato altresì, e vi si accenna anche dalla Corte di rinvio, « che con l'interpretazione più larga accolta dalla Cassazione, da un lato, « non si tiene conto della profonde differenze, che sussistono fra le cause di « annullamento disciplinate dal diritto canonico e quelle consentite dal co- « dice civile, anche se in linea astratta si riscontri una corrispondenza fra « le cause stesse, nei due ordinamenti. E dall'altro che non si conserva al « matrimonio civile pre-concordatario quella autonomia di fronte al matri- « monio canonico e quel carattere di stabilità insiti nella legislazione.

« Si tratta peraltro di argomentazioni che, rispetto al Concordato e al- « l'art. 22 della legge matrimoniale del 1929, non possono avere valore « decisivo.

« Difatti, quanto alla prima è da osservare (come ha già notato la sen- « tenza n. 2663 del 22 luglio 1937) che al legislatore erano ben noti i punti « di divergenza fra i due ordinamenti. Onde se avesse ritenuto di tenerne « conto non avrebbe mancato di fare nella legge le opportune precisazioni.

« Come ad esempio ha fatto nel precedente art. 21 della stessa legge ma- « trimoniale. Nel quale, pur autorizzando la trascrizione del matrimonio con- « tratto col solo vincolo religioso, prima del concordato, ha stabilito che la « Corte di Appello debba accertare che, al tempo del matrimonio, sussiste- « vano le condizioni richieste dal codice civile per contrarlo, e che poste- « riormente non si fosse verificata alcuna delle circostanze indicate nell'art. 12 « (vincolo di precedente matrimonio e interdizione).

« Circa la seconda argomentazione, poi, è da rilevare che, dato quanto « è stato solennemente affermato nell'art. 34 del Concordato circa il ma- « trimonio dei cattolici in Italia, è lo stesso legislatore che, sempre rispetto « ai cattolici, non attribuisce più al matrimonio civile un carattere di pre- « minenza e di autonomia.

« Pertanto essendo rimasto accertato che l'annullamento del matrimo-« nio religioso era stato pronunziato per una causa che, astrattamente ed « obiettivamente presa, era pure ammessa nel codice del 1865 (art. 104), « non poteva disconoscersi, per quanto si è sopra esposto la applicabilità del-« l'art. 22, per il caso che forma oggetto dell'attuale causa, restata integra « anche rispetto al codice vigente, in base all'art. 90 ultimo comma delle « disposizioni transitorie ».

Checchè possa in dottrina pensarsi dei criteri giuridici adottati dalle Sezioni Unite, non è dubbio che oramai nella pratica giurisprudenziale l'interpretazione dell'art. 22 accolta dalla Suprema Corte si imporrà a tutte le Corti regionali.

Avv. Prof. C. Bernardini

RECENSIONI

Cecchetti I., *Pio XI nella luce di una grande idea.* In 8° di 100 pag. (« Bollettino Ceciliano », gennaio-febbraio 1939) Via della Scrofa 70. Roma 1939.

La grande idea che illuminò e diresse il glorioso pontificato di Pio XI di s. m. è contenuta in queste parole: « Fare proclamare Gesù Re nei cuori » (S. Teresa del Bambino Gesù) e « Siamo sempre pronti a fare tutto quello che Iddio vuole e come lo vuole e finchè lo vuole » (Pio XI). Ed è anche l'idea conduttrice di questa calda animata, sentita commemorazione del compianto Pontefice: scopo, il Regno di Gesù nei cuori; mezzo, l'attività instancabile e il dolore sostenuti secondo il volere di Dio.

L'attività prodigiosa di Pio XI ci viene presentata in tanti diversi capitoli, nei quali egli figura come alfiere ed araldo di Cristo Re, come zelatore dell'onore del Re divino negli splendori dei Santi, nell'amore e riparazione al divin Redentore, nella vita cristiana in varie forme promossa e restaurata, nella squisita formazione del clero, nell'impulso dato al culto di Maria V., di S. Giuseppe, di Roma cristiana ed eterna, e finalmente come promotore della santità del culto per mezzo della liturgia latina ed orientale e per mezzo della musica sacra, sempre cara al suo cuore e conforme al suo spirito armonioso.

Non meno dell'azione indefessa, multiforme, valsero in Pio XI alla gloria di Cristo Re le sofferenze, che l'Autore descrive in pagine rapide e commosse, dagli anni del conscio tramonto all'estremo passaggio preludente all'immortalità dinnanzi al cielo e alla terra.

Carattere singolare di questo profilo è la citazione nel testo e nelle note di moltissimi tratti dei discorsi e degli atti di Pio XI, dai quali l'Autore ha voluto, come da unica immediata fonte, attingere la materia del suo lavoro. L'effetto è stato

d'averci data più vera, più viva, più parlante — a noi specialmente che l'abbiamo visto e udito — l'immagine del grande Pontefice.

Pubblicata una prima volta — con pensiero di gratitudine e d'amore — a cura e nei fascicoli del « Bollettino Ceciliano », questa commemorazione di Pio XI, che per quanto sappiamo è la più completa e la più riuscita, merita di vedere di nuovo la luce in veste propria.

L. P.

CERVIA (A) E., O. M. CAP., *De Professione religiosa.* Tractatus iuridico-canonicus. In-8°, p. XXVIII-228. Bononiae, 1938. L. 15.

L'opera, tesi dottorale approvata nella Gregoriana di Roma, si compone di due parti.

La prima tratta abbastanza a fondo della natura della professione religiosa studiandone separatamente i due elementi: religioso (voto) e sociale (promessa, donazione, contratto, quasi-contratto). Maggiormente originale, a parer nostro, in questa prima parte è quanto si riferisce alla natura dell'elemento sociale della professione. Vi sono autori che la dicono un vero contratto (giustizia commutativa) tra la religione e il religioso. Il Padre E. da Cervia lo nega adducendo (p. 65 ss.) molto buone ragioni. E siccome dà inoltre un'idea chiara della evoluzione del duplice elemento della professione, così questa prima parte è anche una storia della professione religiosa.

La seconda parte è uno studio molto completo di tutta la legislazione riferentesi alla professione religiosa; donde la non piccola utilità dell'opera non solo per i canonisti, ma anche per coloro tutti che si occupano di tali cose, p. es. i superiori delle comunità religiose.

Nella prima parte ci sembra di scoprire una lacuna. Vi sono società «sine votis » i membri delle quali, pur non essendo propriamente religiosi, emettono tuttavia i tre voti sostanziali (privati). Ne viene di qui che anche in questa quasi-professione bisogna distinguere il doppio elemento religioso e sociale. L'A. inoltre doveva analizzare la natura di questa quasi-professione per vedere che cosa hanno di comune i suoi due elementi con gli elementi della professione religiosa. E circa le società « sine votis » che non hanno voti privati doveva mettere a confronto l'elemento per mezzo del quale s'incorporano i suoi membri (promessa, giuramento) con l'elemento sociale della professione religiosa. Di tutto questo l'A. non fa parola.

A pag. 86 l'A. dice che l'ammissione alla professione e l'accettazione della medesima sono atti di potestà dominativa, e dopo, nella stessa pagina (nota 3), ammette, prendendolo da « Periodica de re morali », che la Chiesa supplisce l'accettazione della professione in caso di errore comune. Però il principio riflesso del can. 209 si riferisce alla potestà di giurisdizione e non al potere dominativo. Forse che l'ammissione alla professione e l'accettazione sono atti non di potestà dominativa nè di giurisdizione, ma di potere amministrativo? Il caso sarebbe molto differente: del supplire la potestà amministrativa (quasi-giurisdizione) si hanno traccie non solo nei commentatori del Codice, ma anche nel Diritto antico. Oppure, forse che la cosidetta potestà dominativa supplisce allo stesso modo dell'amministrativa, data la sua natura (p. es. perchè si riduce all'amministrativa) e l'evoluzione di questa istituzione giuridica?

Conveniva che l'A. chiarisse questi concetti.

I. FERNANDEZ MARTINEZ, C. M.

STOLZ A., O. S. B., *De SS. Trinitate.* In-8°, p. VII-144. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1939.

Breve trattato, che forma il 2° fascicolo del *Manuale Theologiae Dogmaticae* dei PP. A. Stolz e H. Keller, O. S. B., edito dalla Herderiana di Friburgo. Delle due parti di cui è cimposto, la prima studia l'augusto mistero sotti l'aspetto storico, segnando le fasi del suo svolgimento, da quello preparatorio a quello definitivo stabilitosi attraverso la lotta contro le eresie antitrinitarie.

La seconda si occupa del mistero dal punto di vista strettamente dogmatico. Opportunamente l'A. fin dal principio accenna al modo diverso di trattare il mistero nella Chiesa orientale e nella occidentale. Mentre i Padri latini si studiano di mettere in sodo l'unità della natura nella trinità delle Persone, i Padri greci iniziano lo studio dalla pluralità delle Persone nell'unica natura: mezzo questo per meglio interpretare la teologia patristica e meglio comprendere la scolastica.

Riferendo la dottrina dei Padri, l'A. la chiarisce e compendia con opportune sintesi e con richiami ad altre questioni di complemento. Degno di rilievo il punto riguardante le teorie che vorrebbero spiegare la fede trinitaria mediante la storia delle religioni e quello intorno alle processioni divine.

In complesso, è un trattato, nella sua brevità, dilettevole e chiaro, per quanto comporta la difficoltà della materia, e di non dubbia utilità per gli studiosi.

S. P.

KEUPPENS J., S. M. A., *Mariologiae Compendium.* Lovanii, Heverlè, 1938.

Dopo avere accennato ai rapporti tra la Mariologia e la teologia dogmatica in genere, l'A. in un capitolo di introduzione fissa i principî che servono per l'intero trattato. Quindi nel primo libro espone la dottrina della maternità divina di Maria con conseguenti prerogative personali: santità, scienza, merito.

Nel secondo libro studia la SS. Vergine nelle sue relazioni con G. C. Redentore e con l'umanità redenta, assurgendo alla dottrina fondamentale di Maria corredentrice del genere umano, Mediatrice universale e Dispensatrice delle grazie, ed accennando alle più recenti controversie. E qui il Compendio sarebbe finito.

Ma un terzo libro fornisce una collezione ordinata, scelta di documenti ufficiali relativi alle questioni svolte nei primi due: complemento opportuno ed utile non solo ad una più larga trattazione dogmatica, ma anche ad una più completa formazione ascetica in ordine al ministero della predicazione.

S. P.

MENNINI F. (Mons.), *I Santi Ordini.* Riflessioni e meditazioni sulle parole del Pontificale e sui riti delle Ss. Ordinazioni. In-16°, di p. VI-242. Torino, Marietti, 1940. L. 3.

L'opuscolo, com'è noto, fu composto dall'A. quand'era Rettore del P. Seminario Regionale di Catanzaro, nell'intento di aiutare i Seminaristi a ben prepararsi alla sacra Ordinazione. Vi si propongono punti di meditazione e riflessioni varie intorno agli uffici, ai doveri e alle virtù inerenti ai singoli Ordini, quali possono cavarsi dalle parole stesse del Pontificale e dai relativi commentari. La scienza e la pietà dell'A. come pure la lunga esperienza da lui fatta nei Seminari dànno pregio al-

l'operetta e la rendono assai utile agli Ordinandi non solo, ma a qualunque sacerdote voglia ravvivare in sè la grazia dell'imposizione delle mani episcopali.

Questa che si presenta dopo quella del 1925, vorrebbe figurare come la seconda edizione, ma non è che una semplice ristampa della prima; lascia quindi a desiderare qualche cosa per non essersi giovata, come avrebbe dovuto fare, delle opere consimili sopra gli Ordini Sacri e il Pontificale apparse in questi ultimi quindici anni e sopratutto del prezioso « Enchiridion Clericorum » pubblicato nel 1938 per cura della S. C. dei Seminari.

L. P.

MUNERATI D. (Episc. Volaterr.). *Promptuarium pro Ordinandis et Confessariis examinandis.* Romae, Typ. Scholae Salesianae, 1938. In-16°, p. 174.

Questa operetta, pubblicata dall'A. quand'era Esaminatore Ap. del Clero Romano a sussidio degli Esaminandi di Roma, è divisa in due parti: la prima « Pro Ordinandis » tratta brevemente a domande e risposte nette e precise, dell'Ordine in genere, della Tonsura e dei sette Ordini in specie; la seconda « Pro Confessariis », con lo stesso metodo rapido ed incisivo, tocca i punti principali dei trattati « De Poenitentia, de Actibus humanis, De Conscientia, De Legibus, De Peccatis, De Censuris, De libris prohibitis, De Restitutione, De Contractibus, De Matrimonio, De Abstinentia et Jeiunio ».

L'essere giunta in pochi anni alla quinta edizione fa testimonianza del suo pregio e pratica utilità. Quest'edizione è stata aumentata di parecchie voci e redatta con cura particolare.

L. P.

BORLA C. (Can.), *L'Orazione Domenicale.* Breve commento al « *Padre Nostro* ». Torino, L.I.C.E. di R. Berruti, 1939. In-16°, 112 pag. L. 4,50.

Nella sua brevità questo libriccino racchiude quanto di più bello e profondo si possa dire intorno alla divina preghiera. Lo stile è generalmente semplice, anche se non è raro incontrare qua e là espressioni poetiche, attinte dalle inesauribili sorgenti della natura, che nel *Pater* trova la sintesi più armoniosa.

Quanti oggi, che pur si dicono cristiani e che della fede fanno uno strumento di ostentazione, potrebbero avvicinare il sacerdote e chiedergli, come un giorno gli Apostoli al Signore, che insegni loro a pregare! Quanti che trovano difficoltà nel loro ministero di bene perchè non trovano una guida che li illumini, li diriga, li conforti! Per questi tutti è il libro del Can. Borla; dopo averlo letto e meditato essi troveranno più agevole la via, più leggere le loro fatiche, più fecondo il loro apostolato.

G.

ZARB S., O. P., *Il Testo biblico.* Letture bibliche tenute al Circolo filosofico di Studi tomistici, II. Roma, Pontificio Istituto Angelico, 1939. In-8°, 216 pp. L. 12.

Sette capitoli: 1. *Propagazione e trasmissione del Testo biblico;* 2. *Il Testo ebraico dell'Antico Testamento prima dell'Esilio;* 3. *Il Testo eb. dell'A. T. dopo l'Esilio;* 4. *Il Testo originale del N. T.;* 5. *La Versione greca dei Settanta;* 6. *La Versione Volgata latina;* 7. *La Versione latina al Concilio di Trento.*

Dopo una scorsa, qua e là, a questo volume, credo di colpire nel segno defi-

nendolo un *modello di volgarizzazione della scienza ecclesiastica*: contenuto sodo e sicuro, espressione chiara e ordinata, forma semplice e attraente (e dire che la storia del testo è uno dei punti più ardui tra tutti gli studi biblici). Dato lo scopo, l'A. ha creduto bene di sgombrare la pagina da ogni sorta di citazioni; tuttavia, di fatto, egli si è trovato nella necessità di riferire qualche volta parole altrui: o documenti ecclesiastici, o testimonianze patristiche, o il pensiero di qualche sommo tra i biblisti. Almeno in tali casi sarebbe stato opportuno indicarne la fonte in fondo al volume. Credo anzi che non sarebbe stato inopportuno presentare, sempre in fondo al volume, un po' di bibliografia su ciascun capitolo. Mi son permesso questa piccola osservazione per i volumi successivi o per una nuova edizione, facilmente prevedibile, del presente.

I volumi successivi di questa serie di *Letture Bibliche* saranno: III. *L'Ispirazione biblica* (di prossima pubblicazione) e IV. *L'Ermeneutica biblica* (in preparazione). L'A., dottore in S. Scrittura e professore all'Angelico (Roma), ha tenute, con grande successo, queste letture al Circolo filosofico di studi tomistici. Attendiamo con viva simpatia i volumi promessi, e molto volentieri recensiremo anche il primo volume (*Il Canone biblico*, 1937), se ci sarà inviato.

GAETANO M. PERRELLA, C. M.

MOREUX Th., *Mon Curé chez les savants*. Paris, Bonne Presse, 1939. In-8°, pp. 220.

Il Can. Moreux, direttore dell'Osservatorio di Bourges, è un esimio cultore di scienze naturali, fisiche, ecc. che sa mettere con una competenza tutta particolare a servizio dell'Apologetica, come ha mostrato in numerose pubblicazioni.

La presente operetta è uno di tali saggi di apologetica scientifica, molto bene riuscita. Sono dieci capitoli, che portano i seguenti titoli: *Entendu, j'accepte; L'antiquité de l'Homme; L'oeuvre des six jours et la Science; Qu'est? ce que la Vie? D'ou vient-elle?; Transformisme et Evolution; Les problèmes de l'Instinct; D'ou venons-nous?; Nos dogmes évoluent-ils?; Un peu d'Histoire; La Science et le dogme de la liberté.*

Come si vede, gran parte degli argomenti hanno stretta attinenza con i primi capitoli del Genesi. Il Can. Moreux non ne fa una trattazione scientifico-apologetica, ma, scrittore smagliante, per avvincere i suoi lettori ricorre ad un genere letterario particolare: egli immagina tutta una serie di conversazioni tra l'abbé Raymond, curé de Remilly, e alcuni dotti, più o meno increduli; il racconto è molto movimentato, le discussioni vive e spontanee, la lettura attraente come quella di un romanzo.

Dando uno sguardo sommario al libro, ho potuto notare che i rapporti tra scienza e Bibbia sono bene esposti e aggiornati. Tuttavia, mi permetto notare che al capitolo III (pag. 47), a proposito della prima pagina del Genesi il « concordismo » o « periodismo » che l'A. sembra accarezzare è abbandonato oramai da tutti gli esegeti, a parte forse qualche « impenitente », per quanto invece esso continui a godere il favore degli scienziati cattolici. Si direbbe che sia per essi una tentazione! Sta bene l'accordo, ma basta che esso sia negativo: l'accordo positivo potrebbe essere invece pericoloso, nonostante le migliori intenzioni. Mi permetto rinviare su quest'argomento all'ottimo *Manuel d'Etudes bibliques* (II, Paris, Téqui, 1932, p. 336-353) di LUSSEAU-COLLOMB.

Altra piccola inesattezza, di minor valore, è a p. 17: l'A. sembra dire che tutti i membri dell'Accademia Pontificia delle Scienze siano cattolici; vi sono

invece anche degli acattolici, la cui presente depone in favore dello spirito sanamente liberale della Chiesa.

Per la questione dell'evoluzionismo puramente biologico, sono perfettamente d'accordo con l'A.: « grâce à cette restriction (che cioè l'anima sia creata direttamente da Dio) cette fameuse hypothèse transformiste peut être théoretiquement discutée par un savant spiritualiste et catholique; ce n'est plus qu'une question de science » (p. 96). Notevoli gli studi in questo senso del compianto Mons. *Périer* di Coutances († 1937), pubblicati sulla « Revue Apologétique », e raccolti in un volume dopo la morte.

Rallegrandomi vivamente col Can. Moreux, scienziato, apostolo e brillante scrittore, gli auguro che il Signore voglia benedire il suo nuovo genere di apostolato.

GAETANO M. PERRELLA, C. M.

1. SCHMID J., *Das Evangelium nach Markus* übersetzt und erklärt. « Das Regensburger Kommentarwerk zum Neuen Testament », Band 2. Regensburg, Pustet, 1938. In-8°, 192 pp.
2. WIKENHAUSER A., *Die Apostelgeschichte* übersetzt und erklärt. « Das Reg. Komm. zum N. T. », B. 5. Regensburg, Pustet, 1938. In-8°, 196 pp.

Alle collezioni di commentari biblici di: Aschendorf di Münster (Vecchio Testamento) a carattere scientifico; Hanstein di Bonn (V. e N. T.) a carattere medio, scientifico-divulgativo; Herder di Friburgo in B. (V. e N. T.) a carattere pratico (queste ultime due ancora in corso di pubblicazione), i cattolici tedeschi aggiungono una nuova collezione (solo N. T.), grazie alla premura della benemerita Casa Ratisbonese di Pustet. Suo carattere è di grande volgarizzazione e si propone di mettere il testo sacro alla portata di ogni ceto di persone, anche se sprovviste di ogni cultura biblica. Direttore della collezione è il noto professore Alfredo WIKENHAUSER di Friburgo, coadiuvato dal prof. Otto KUSS e da altri specialisti in scienze bibliche. Il lavoro sarà così distribuito: Schmid (*Sinottici*), Wikenhauser (*S. Giovanni, Atti, Apocalisse*), Kuss (*S. Paolo*: epistole maggiori), Staab e Freundorfer (*S. Paolo*: le altre epistole), Michl (*epistole cattoliche*). I volumi saranno otto, di circa 200 pagine, a quattro marchi o poco più ciascuno. Secondo il programma, la collezione dovrebbe terminare dentro il 1941; ma ora?...

I due volumi pubblicati soddisfano pienamente sotto tutti i punti di vista: la presentazione tipografica elegante, caratteri nitidi; ma specialmente il contenuto che risponde intieramente alle promesse del programma. Precede una breve introduzione che esamina le varie questioni della composizione del libro, indi segue la traduzione del sacro testo diviso in vari brani, ciascuno dei quali è preceduto da un titolo particolare ed accompagnato da un breve commento, il quale, lasciando da parte ogni indagine critica — che però suppone a base e da essa parte — dà il senso sicuro e fedele dell'autore ispirato. Questioni che richiedono una particolare illucidazione sono trattate in *excursus* a parte.

Ci rallegriamo di vero cuore coi nostri fratelli tedeschi che con tanta abilità sanno presentare al gran pubblico, sprovvisto di ogni preparazione, i risultati più difficili della scienza biblica. Facciamo voti che terminato il N. T., si passi poi ad applicare lo stesso metodo anche al Vecchio.

MARIO TANI.

LIBRI RICEVUTI

ANTONIETTI Sac. G., *Le cause di separazione dei coniugi in Italia.* Studio Giuridico Concordatario. Lodi, Tipografia Ed. G. Branciardi, 1939. In-8°, pp. 156. L. 12.

BARBERO G., S. S. P., *Le Missioni.* Compendio di Missionologia dottrinale, descrittiva ed operativa. Alba, Pia Società San Paolo, 1939. In-8°, 240 pp. L. 5.

BELLOUARD M.-A., O. P., *Du pain sur la planche.* Fiches de prédication et de méditation. Menuel, Juillet 1939, Série I.

BANGHA A., S. J., *Il naturale e il soprannaturale nell'epoca presente.* Torino, Casa Editrice Marietti, 1939. In-8°, 176 pp. L. 8.

BOCKEY F.-X., O. F. M., *De potestate Vicarii cooperatoris.* Disquisitio canonica. Roma, Catholic Book Agency (Piazza Ponte S. Angelo, 28), 1939. In-8° gr., 100 pp. L. 15.

BORGONOVO P. G., *Manualetto ascetico per i chierici in vacanza.* Trento, Editrice « Ancora », 1939. In-32°, 336 pp. L. 5.

BRAUMANN F., *Der grosse Tag.* Dülmen i. W., Verlag Laumann, 1939. In-8°, 112 pp. RM. 2,80.

CAROLI J. (Dr.), *De munere Vicarii Generalis seu de natura et ambitu eiusdem officii et jurisdictionis.* Torino, L.I.C.E. di R. Berruti e C., 1939. In-8°, 185 pp. L. 12.

CASOLINI F., *Bernardino da Feltre, il martello degli usurai*: Coll. « Profili di Santi ». Milano, S. E. « Vita e Pensiero », 1939. In-8°, 325 pp. L. 12.

CASTELLANZA (DA) P. IMERIO, O. M. C., *La donna nella vita.* Istruzioni pratiche. Bergamo, S.E.S.A. 1939. In-8°, 380 pp. L. 12..

CERRETTI E., *Il cardinale Bonaventura Cerretti.* Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1939. In-8° gr., 424 pp. L. 30.

CHEVROT G. (Can.), *L'uomo nuovo.* Conferenze. Torino, Casa Editrice Marietti, 1939. In-8°, 252 pp. L. 10.

CIPROTTI P., *Appunti di diritto privato Vaticano.* Roma, Editrice Studium (Largo Cavalleggeri, 33), 1938. In-8°, 192 pp. L. 20.

COELHO A., O. S. B., *Corso di Liturgia Romana.* Vol. III. Liturgia Sacrificale. Cerimonie. Torino, C. E. Marietti, 1940. In-8°, 360 pp. L. 4.

ID., *Corso di Litugia Romana.* Vol. V. Liturgia sacramentale. Torino, Casa Editrice Marietti (Via Legnano, 23), 1939. In-8°, 416 pp. L. 10.

COMBÈS G., *Le retour offensif du Paganisme.* Paris, P. Lethielleux (10 Rue Cassette). Torino, Marietti (Via Legnano, 23), 1939. In-8° 348 pp. Frs. 30.

Commentarium anno academico 1938-1939. Pontificium Athenaeum Lateranense. Romae, 1939. In-8°, 238 pp.

Consultationes utriusque juris. Vol. II. Romae, Pontificium Institutum utriusque iuris, 1939. In-8° gr., 374 pp. L. 25.

CROCE I., *Textus selecti ex operibus Commentorum Byzantinorum juris ecclesiastici.* Fonti, Serie II, Fascicolo V. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1939. In-8° gr., 242 pp.

D'Altora Colonna de Stigliano (Prince), *Responsabilités Maçonniques*. Paris, P. Lethielleux (vendita esclusiva Marietti, Torino), 1938. In-8°, 204 pp.

Del Giudice V., *Corso di Diritto Ecclesiastico*. Quarta edizione rifatta. Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1939. In-8°, XX-456 pp. L. 50.

Id., *Sulla questione del metodo nello studio del Diritto Canonico*. Roma, Biblioteca de « Il Diritto Ecclesiastico » (Via Valadier, 42), 1939. In-8°, 19 pp.

De Libero G., *Cesare Baronio Padre della Storia Ecclesiastica*. Alba, Pia Società San Paolo, 1939. In-8°, 324 pp. L. 8.

Desbucquoit A. (Barnabite), *Avec Dieu toujours aux champs comme à la ville*. Paris, Lethielleux (vendita esclusiva Marietti, Torino), 1939. In-8°, 138 pp.

D'Hulst (Mgr.), *La morale Cristiana e Sociale*.

Vol. I. - I fondamenti della Moralità.
Vol. II. - I Doveri verso Dio - I° Comandamento.
Vol. III. - I Doveri verso Dio (fine).
Vol. IV. - La morale della Famiglia.
Vol. V. - La morale del Cittadino.
Vol. VI. - La morale sociale.

Torino, Casa Editrice Marietti (Via Legnano, 23), 1939. Terza Edizione, 6 voll. in-12°, pp. 400 circa al vol. L. 5 cad.

Eisenhofer L., *Compendio di Liturgia*. Torino, C. E. Marietti, 1940. In-8°, 226 pagine. L. 10.

Faivre N., *Jésus en Galilée*. Jésus Lumière - Amour. Paris, P. Lethielleux (10 Rue Cassette). Torino, Marietti (Via Legnano, 23), 1939. In-8°, 408 pp.

Gerads I., *Das Priestertum der Ehe*. Dülmen i. W., Verlag Laumann, 1939. In-8°, 80 pp. RM. 1.

Janvier M. A., O. P., *La virtù della temperanza*. Conferenze ed esercizi pasquali. Parte II. Quaresimale del 1922. Torino, Casa Editrice Marietti, 1939, In-8°, 386 pp.

Langasco A., O.M.C., *De institutione clericorum in disciplinis inferioribus* (Dissertatio ad lauream Pont. Univ. Gregorianae). Romae. Typis Polyglottis Vaticanis, 1936. In-8° gr., 294 pp. L. 25.

Lavitrano L., *Ministerium Verbi*. Palermo, F. Ciuni Libraio Editore, 1939. In-8°, 408 pp. L. 20.

Lorson P., S. J., *Voyages en Chrétienté*. Première série: Angleterre, Pologne, Suisse, Allemagne. Paris, Editions « Alsatia », 1936. In-8°, 272 pp. Frs. 12.

L. T. C., *Un apostolo di pace - San Giovanni Francesco Regis della Compagnia di Gesù* (1597-1640). Opera critica del P. G. Guitton, S. J. Ridotta in italiano dal P. A. M. Montabone, S. J. Torino, Casa Editrice Marietti (Via Legnano, 23), 1939. In-8°, 316 pp. L. 12.

Mahr F., *Aufbruch ins Leben*. Dülmen i. W., Verlag Laumann, 1939. In-8°, 180 pp. RM. 2,90.

Nihil obstat quominus imprimatur: F. Carpinus, *rev. del.*

Nihil obstat quominus imprimatur F. Carpinus. *rev. del.*

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

CASA EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19

Diario della Curia Romana

Udienze solenni — 7 *dicembre* 1939. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza S. E. il Sig. Dott. Dino Alfieri, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

21 *dicembre* 1939. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza le Loro Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, e la Regina Imperatrice Elena.

30 *dicembre* 1939. Il Santo Padre ha ricevuto in solenne udienza il Dott. Luis Cruz Ocampo, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Cile per la presentazione delle Lettere Credenziali.

Ricordiamo pure le udienze speciali che seguono:

26 *ottobre*. I Carabinieri e Metropolitani, che hanno prestato servizio durante la villeggiatura del Santo Padre alla Villa Pontificia di Castelgandolfo.

14 *novembre*. Il Pellegrinaggio nazionale croato, condotto dai Vescovi della regione e convenuto a Roma in omaggio al nuovo Pontefice e in prossimità del XIII Centenario delle prime relazioni della Croazia con la Santa Sede.

16 *novembre*. Il fratello del Gran Sceicco dei Drusi, S. E. Anim Bey, con la sorella Sitt Nour e il figlio del Gran Sceicco, Nahmud Bey, con la Consorte.

21 *novembre*. S. E. Don Giacomo Borghese, Governatore di Roma, con la Consorte.

8 *dicembre*. S. E. il Maresciallo dell'Aria, Italo Balbo, Governatore Generale della Libia.

16 *dicembre*. S. Maestà la Regina Vittoria, con S. A. Reale l'Infanta Cristina di Spagna.

27 *dicembre*. S. A. Reale il Conte di Parigi.

S. C. di Propaganda Fide - Nomine. — 20 *ottobre* 1939. R.mo D. Guglielmo T. Davis, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per la Regione centrale e occidentale del Canadà.*

28 *ottobre* 1939. R.mo D. Giuseppe Lavarenne, *Presidente del Consiglio Centrale di Lione della P. O. della Propagazione della Fede.*

10 *novembre* 1939. R.mo D. Agostino Wolf, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per la Jugoslavia.*

29 *novembre* 1939. R.mo D. Patrizio Walsh, *Presidente della P. O. della Propagazione della Fede per l'Irlanda.*

S. Congregazione dei Riti. — 21 *novembre* 1939. Congregazione *ordinaria* per discutere:

a) sulla introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione delle Serve di Dio Gertrude Comensoli, fondatrice delle Suore del SS. Sacramento e Maria del S. Cuore di Gesù, fondatrice delle Ancelle del S. Cuore di Gesù.

b) Sugli scritti di alcuni Servi di Dio.

28 *novembre* 1939. Congregazione *antepreparatoria* per discutere sulla eroicità delle virtù della serva di Dio Maria di Gesù Deluil Martiny, fondatrice delle Figlie del Cuor di Gesù.

12 *dicembre* 1939. Congregazione *generale* per dare il voto sopra due miracoli presentati per la beatificazione della Ven. Serva di Dio Filippina Duchesne della Società delle Suore del S. Cuore di Gesù.

19 *dicembre* 1939. Congregazione *preparatoria* per discutere sopra tre miracoli presentati per la beatificazione del Ven. Servo di Dio Ignazio da Laconi, laico professo dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

9 *gennaio* 1940. — Congregazione generale per dare il voto su due miracoli presentati per la causa di beatificazione della Ven. S. di Dio Gioacchina de Vedruna de Mas, fondatrice dell'Istituto delle Suore Carmelitane della Carità.

16 *gennaio* 1940. — Congregazione *preparatoria* per discutere sopra due miracoli proposti per la canonizzazione della Beata Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, confondatrice della Congr. delle Figlie Croce, dette di S. Andrea.

Nomine. — 11 *novembre* 1939. R.mo Mons. Cesare Federici, *Canonista* della S. Penitenzieria *Apostolica.*

12 *novembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Alberto Levame, *Nunzio Apostolico in Paraguay e in Uruguay.*

17 *novembre* 1939. L'E.mo Card. Federico Tedeschini, *Membro della S. C. dei Riti.*

17 *novembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Adriano Smetz, *Consultore della S. C. per la Chiesa Orientale.*

22 *novembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Tito Trocchi, *Vice Camerlengo di S. R. Chiesa.*

23 *novembre* 1939. R.mo P. Angelico D'Alessandria, O. Min. Capp., *Consultore della S. C. dei Seminari.*

9 *dicembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Federico Vallega, *Uditore Generale della Reverendissima Camera Apostolica.*

14 *dicembre* 1939. S. E. il Principe D. Francesco Chigi della Rovere, *Capitano Comandante del Corpo della Guardia Nobile Pontificia.*

Cardinali Protettori. — 11 *dicembre* 1939. E.mo Card. Giacomo L. Copello, *dell'Istituto delle Figlie del Divin Salvatore, di Buenos Aires.*

11 *dicembre* 1939. — E.mo Card. Giacomo L. Copello *dell'Istituto delle Figlie del Divin Salvatore* (Buenos Aires).

12 *dicembre* 1939. — E.mo Card. Pietro Fumasoni Biondi, *dell'Istituto delle Suore della Carità di Nazareth* (Louisville).

20 *dicembre* 1939. — E.mo Card. Carlo Salotti, *delle Oblate del Sacro Cuore di Gesù* (Montluçon, diocesi di Moulins).

15 *gennaio* 1940. — E.mo Card. Giuseppe Pizzardo, *dell'Unione Internazionale delle Leghe Femminili Cattoliche* (Utrecht).

Assistenti al Soglio Pontificio. — 15 *settembre* 1939. S. E. R.ma Mons. Giuseppe Le Gouaze, Arcivesc. di Porto Principe.

30 *dicembre* 1939. — S. E. R.ma Mons. Giacomo Montanelli, Arcivesc. di Vercelli.

Necrologio. — Nell'Episcopato si hanno a deplorare queste perdite:

14 novembre 1939. Mons. *Lorenzo Youens,* Vesc. di Northampton.

23 novembre 1939. Mons. *Gastone A. Rasneur,* Vesc. di Tournai.

25 novembre 1939. Mons. *Giuseppe A. Murphy,* Vesc. tit. di Birta.

28 novembre 1939. Mons. *Augusto Declerq,* Vesc. tit. di Tignica.

30 novembre 1939. Mons. *Leopoldo Lara y Torres,* Vesc. tit. di Alicarnasso.

2 dicembre 1939. Mons. *Carlo Sica,* Arcivesc. tit. di Damasco.

4 dicembre 1939. Mons. *Souleiman Kutchuk Ousta,* Vesc. tit. di Comana di Armenia.

7 dicembre 1939. Mons. *Giovanni P. Alessandro Marcon,* Vesc. tit. di Lisiade.

12 dicembre 1939. Mons. *Giuseppe A. Ferdinando Bussolari,* O. Min. Capp., Arcivesc. di Modena.

14 dicembre 1939. Mons. *Ottone Raffaele Castro,* Arcivesc. di S. Giuseppe di Costarica

3 gennaio 1940. Mons. *Giuseppe E. D. Ruiz y Rodriguez,* Arcivesc. di S. Cristobal.

4 gennaio 1940. Mons. *Emanuele Gonzales y García,* Vesc. di Palencia.

9 gennaio 1940. Mons. *Ferdinando Taddei,* Congr. Miss., Vesc. di Jacaréziño.

14 gennaio 1940. Mons. *Giovanni E. Tihen,* Vesc. tit. di Bosana.

Sono pure da deplorare le seguenti perdite:

Il 23 luglio, nel Basutoland (Africa Meridionale) S. Maestà *Natanaele Griffith Lerotholi,* per 26 anni Re di quella Nazione, Cavaliere di S. Silvestro e Consigliere Britannico, il quale con l'esempio e con l'opera molto favorì la religione cattolica nel suo paese.

A Madrid, in età di 64 anni, il P. *José Agustin Perez del Pudgar,* S. I., valente elettrotecnico, fondatore dell'Osservatorio Meteorologico di Madrid, e noto anche all'estero.

Il 20 ottobre, a Buenos Ayres, il R. P. *Ferraris di Celle,* Vicario Generale per l'Argentina dell'Ordine dei Servi di Maria.

Il 27 ottobre in Recanati, il dotto R. P. *Agostino Ruelli,* O. S. Aug., già Sottosagrista di Sua Santità e primo Parroco della Città del Vaticano.

Il 26 ottobre a Parigi, *Giorgio Goyau,* illustre scrittore e scienziato cattolico, Segretario Perpetuo dell'Accademia Francese e Consultore della S. Congregazione dei Riti per le cause storiche di Canonizzazione.

Ad Hampstead (Inghilterra) il 3 novembre il P. *Herbert Thurston,* S. I. (1856-1939) studioso e scrittore di larga fama ed apprezzato anche dai non cattolici. Per quasi mezzo secolo fu redattore della rivista « *The Month* » e collaborò a tempo a tempo all'opera dei Bollandisti, alla grande « *Catholic Encyclopedia* » e alla « *Encyclopedia of Religion and Ethics* ».

A Langson in Indocina all'età di quasi cento anni *Ma Liang,* grande letterato cattolico cinese, molto benemerito dalle Missioni cattoliche.

A Berlino, sua città natale, nell'età di 76 anni *Max Skladanowsk,* che è stato l'inventore di uno dei più geniali ritrovati moderni, il Film.

Il 17 dicembre, a Brescia, a 59 anni, D. *Giov. Batt. Zuabon,* sacerdote di umile condizione ma assai benemerito, che ha fondato parecchie scuole di educazione per la classe popolare più bisognosa della sua città.

A Plovdiv in Bulgaria, improvvisamente, colpito da apoplessia il P. *Leopoldo Zurman,* Superiore Regolare dei PP. Cappuccini in Bulgaria.

Il 6 dicembre, a Roma, settantenne, Mons. *Giovanni Biasiotti,* Decano dei Chierici della R. Camera Apostolica, Cappellano Capo dell'Associazione dei Cavalieri del S. M. Ordine di Malta. Appassionato cultore di arte e di storia, egli si occupò particolarmente delle memorie di Roma cristiana e pagana. Fu segretario dei Cardinali Cavagnis e Cassetta, Rettore del Collegio Illirico e Membro delle Accademie romane di S. Luca e dei Virtuosi al Pantheon.

A New York, ad 83 anni, Mons. *Michele Lavelle,* già Vicario Generale dell'Arcidiocesi. Alla sua pia memoria la stampa cittadina ha reso unanime testimonianza d'onore.

A Milano, l'avv. *Giuseppe Gavazzeni,* che partecipò alla vita amministrativa e po-

litica della città nativa ed aiutò coll'esempio, la pietà e l'opera l'Azione Cattolica bergamasca.

A Benevento, il 19 dicembre, Mons. *Gennaro di Somma,* dei Principi di Celle, Membro dell'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino.

Il 18 dicembre, a Parigi, il M. R. P. *Carlo Leone Souvay,* Superiore Generale della Congregazione della Missione e della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli.

A Parigi, *Carlo Barrois* (1851-1939) illustre geologo e dal 1936 membro della Pontificia Accademia delle Scienze.

Il 20 dicembre, a Montecassino, più che ottantenne, il R. D. *Onorato Winspeare,* per 51 anni monaco, indi priore e abate onorario dell'antica e gloriosa basilica, discendente da antica e nobile famiglia inglese trapiantatasi in Italia.

Il 26 dicembre, a Verona, a 79 anni, il Senatore *Giannino Antona Traversi,* milanese, noto commediografo.

BREVI NOTIZIE

LA PRIMA ENCICLICA DI S. S. PIO PP. XII.

In data 20 ottobre 1939 il Sommo Pontefice Pio XII ha pubblicato la sua prima Lettera Enciclica « Summi Pontificatus ».

La Lettera, che ha avuto una larghissima e profonda eco in ogni parte del mondo dove fu accolta con rispetto e venerazione, s'inizia richiamando il quarantesimo anniversario della consacrazione del genere umano al Sacro Cuore, del culto del quale il Pontefice vuole sia contrassegnata la sua apostolica attività. Si compiace della prova di unità cattolica data in occasione della sua elezione e coronazione e ringraziando della dimostrazione generale di devoto filiale attaccamento, segnala gli omaggi dei Sovrani Capi di Stato e Autorità, con particolare accenno alla nuova situazione giuridica e spirituale creata dalla Conciliazione e dai Patti Lateranensi.

Prosegue dicendo del dovere fondamentale dell'apostolico ufficio del Pontefice, che sarà di rendere testimonianza alla verità in spirito di carità: di quella carità che è stata gravemente lesa dallo scatenarsi della guerra, dal Papa in ogni modo e invano deprecata.

Invita ad elevare gli occhi e il cuore a Dio, che solo può ridare la salvezza.

Rimandando ad altro tempo una presa di posizione completa contro gli errori moderni, osserva che la radice profonda e ultima dei mali presenti va ricercata nel rifiuto di una norma di moralità universale, per cui si è praticamente rinnegato Dio e la divinità e dottrina di N. S. Gesù Cristo. Da ciò un doloroso ritorno di paganesimo con disorientamento delle coscienze e turbamento degli Stati.

Da questo agnosticismo religioso e morale due errori derivano: la dimenticanza della legge di umana solidarietà e di carità da una parte, e dall'altra il tentativo di sciogliere l'autorità civile da qualsiasi dipendenza da Dio e da ogni vincolo di legge trascendentale, elevando lo Stato a fine ultimo della vita, a criterio sovrano dell'ordine morale e giuridico.

Lumeggiando il primo errore l'Enciclica ricorda che gli individui sono uniti in organiche e mutue relazioni pur nella varietà e nella differenziazione secondo le diverse condizioni di vita e di cultura. Chi entra nella Chiesa, qualunque sia la sua origine

e la sua favella, ha uguale diritto nella Casa del Signore, senza con questo contrastare il legittimo amore di Patria.

Il secondo errore, l'autonomia assoluta dello Stato, è contrario ai principi della religione naturale e della coscienza cristiana, riducendo tutto ad una morale utilitaria e spogliando il diritto umano di quella autorità morale che ne è il fondamento. Danni che derivano da tale concezione; specialmente danni contro l'accrescimento e il benessere della famiglia, essendo sacri e inviolabili i diritti delle coscienze, e danni ai rapporti tra Stato e Stato, togliendo tale errore fondamento e valore al diritto delle genti, portando così alla violazione dei diritti altrui, distruggendo praticamente la mutua fiducia, la persuasione della reciproca fedeltà alla parola data e rimettendo spesso la decisione delle controversie alle armi, piuttosto che alla ragione e al diritto.

Quanto all'avvenire, il Papa afferma che la salvezza non verrà dalla spada, ma solo dal rispetto del diritto naturale e dalla luce della divina rivelazione.

L'umanità ha bisogno di rieducarsi religiosamente e spiritualmente secondo i precetti evangelici in vista del regno di Dio. Ogni sacrificio a questo scopo deve essere generosamente accettato. Questo spirito nella Chiesa è vivo e si palesa in tutto quel movimento che va dai Congressi Eucaristici all'operosità dell'Azione Cattolica.

Particolare missione ha la famiglia, sempre, ma sopratutto in tempo di persecuzione. Falliti gli espedienti umani, solo dalla Chiesa potrà venire la salvezza; chè la Chiesa è del tutto aliena dallo scuotere i cardini dell'autorità civile o dall'usurparne i diritti, è pronta a servire, ad offrire il suo aiuto nello spirito di Cristo.

Avviandosi alla fine, il Papa accenna alla sorte infelice, immeritata della Polonia; ricorda i Suoi sforzi per impedire la guerra; assicura gli aiuti di Cristo Re nei giorni della prova, invitando i fedeli e sopratutto i sofferenti e i bambini alla ininterrotta preghiera, avvalorata dallo spirito di mortificazione e dalle opere di penitenza.

VISITA DEI SOVRANI D'ITALIA AL SANTO PADRE

La mattina del 21 dicembre S. M. Vittorio Emanuele II, Re d'Italia e di Albania e Imperatore di Etiopia e la Regina Imperatrice Elena, scortati da numerose vetture automobili, si recarono in Vaticano, dove furono ricevuti in udienza solenne dal Santo Padre. In piazza S. Pietro il Governatore della Città del Vaticano rivolse Loro un breve indirizzo di omaggio, quindi il corteo si recò al Cortile di S. Damaso, dove i Sovrani furono ricevuti con gli onori militari. Il Re Imperatore passò in rivista la Guardia Palatina e i Gendarmi Pontifici, poi il corteo proseguì. I Sovrani alla soglia della Sala del Tronetto furono incontrati dal Santo Padre. Terminato il colloquio (durato quaranta minuti) e fatto lo scambio dei doni, il Sovrano presentò il seguito al Santo Padre, il quale rivolse all'eletta adunanza nobilissime parole di saluto e di lode agli Augusti Sovrani e all'antichissima e illustre Casa di Savoia come pure al sapiente Governo d'Italia, augurio ed arra di onorevole e duratura pace tra i popoli.

Congedatisi da Sua Santità i Sovrani d'Italia passarono a far visita all'E.mo Card. Segretario di Stato, che nella Sala del Trono li intrattenne in colloquio; quindi nella sala delle Congregazioni avvenne la presentazione dei personaggi da ambe le parti. Accommiatatisi, i Sovrani scesero alla Basilica Vaticana e ricevuti dall'E.mo Card. Tedeschini e dal Clero Vaticano si recarono alla Cappella del Ss. Sacramento, indi all'altare della B. Vergine e a quello della Confessione. All'uscire dal Tempio e dalla Città Vaticana, come già alla venuta, i Sovrani furono salutati calorosamente dalla folla che, lietissima del solenne avvenimento, faceva ala lungo tutto il percorso dal Quirinale a Piazza S. Pietro.

VISITA DEL SANTO PADRE AI SOVRANI D'ITALIA

Avvenimento ancor più lieto, specialmente per i cattolici e per gl'italiani è stata la visita che il Sommo Pontefice, con ammirazione di tutto il mondo, restituì il 28 dicembre agli Augusti Sovrani d'Italia. Fu quello un giorno di particolare esultanza, che si propagò dovunque sono dei fedeli cristiani.

Su tutto il percorso, dal Palazzo del Vaticano alla Reggia del Quirinale una numerosa moltitudine stava allineata in due fitte ale, per godere e partecipare dello straordinario spettacolo, per acclamare al Papa, fra un succedersi di bandiere e di stendardi, contenuta a mala pena dalle truppe del Presidio di Roma in grande uniforme, che facevano scorta d'onore dall'uno all'altro capo del tragitto.

In Piazza S. Pietro, tenuta sgombra dalla folla, stavano allineati reparti dei Corpi Armati Pontifici. Alle 10, al rintocco del campanone del Campidoglio, a cui risposero a distesa le campane di S. Pietro e di altre chiese di Roma, 18 vetture automobili, formanti il corteo papale, si mossero. Il Santo Padre, accompagnato dal suo Maestro di Camera, occupava la sesta vettura, la quale procedeva scoperta, nonostante la pioggia.

Il corteo, uscito dall'Arco delle Campane e arrivato in Piazza Rusticucci si arrestò e S. E. il Gen. Asinari di Bernezzo, Aiutante di Campo di S. M. il Re Imperatore porse il benvenuto al Santo Padre e gli presentò la Missione Reale. Subito dopo il Governatore di Roma, Don Giacomo Borghese, circondato dai Vice Governatori e da una larga rappresentanza del Governatorato, si avanzò all'automobile del Papa e pronunziò un devoto discorso, che fu insieme un omaggio al Vicario di Cristo e all'illustre Figlio di Roma e un inno all'unità spirituale che in quel giorno si rinsaldava tra la Chiesa e l'Italia sotto l'auspicio del motto: *opus iustitiae pax*.

Tra l'applauso della folla il Papa ringraziò, poi il corteo riprese il cammino sotto la pioggia, che però non riuscì ad impedire per tutto il percorso lo scambio delle benedizioni del Padre e degli evviva dei figli. Alle 10,30 la testa del corteo entrava nel Palazzo del Quirinale, salutata dalla musica dei granatieri. L'automobile papale sola percorse il fronte delle rappresentanze delle varie armi, quindi si arrestò dinanzi allo Scalone d'onore. Avviene l'incontro affettuoso col Sovrano, che presenta i Principi Reali e poi mettendosi alla sinistra del Papa apre lo splendido corteo, nel quale procedono a due a due un personaggio della Corte Reale e un dignitario pontificio.

Nell'atrio superiore si fanno incontro al Sommo Pontefice prima S. M. la Regina Imperatrice e poi le Principesse, che gli baciano l'anello genuflettendo. Preso in mezzo dai Sovrani il Papa si reca subito alla Cappella Paolina per adorarvi il SS.mo Sacramento solennemento esposto. Finita l'adorazione passa attraverso le sale dell'appartamento delle rappresentanze, ricevendo gli omaggi di ognuna. Quindi il Papa e i Sovrani soli entrano nella Sala del Trono. Il Re invita Sua Santità a prender posto nella poltrona centrale, la maggiore delle tre preparate, la Regina si asside a destra, il Re a sinistra.

Finito il colloquio entra il Principe Umberto con l'augusta Consorte, poi gli altri Principi del Sangue e i Cardinali. Riaperte le porte della Sala, seguono le rispettive presentazioni. Quindi il Papa pronuncia un memorando discorso, nel quale rinnova l'espressione della viva compiacenza per la solenne visita dei Sovrani al Palazzo Vaticano, afferma la felice concordia risigillata in quel giorno e in quel luogo tra la Chiesa e lo Stato in Italia rilevandone l'alta significazione e la larga portata ed implora la protezione di Dio e della Vergine Madre sugli Augusti Sovrani, sui Principi e e Principesse Reali, sull'Illustre Capo e sui Membri del Governo e su tutti i presenti

« affinchè la pace — così termina il Santo Padre — la pace che, salvaguardata dalla saggezza dei Reggitori, fa grande, forte e rispettata l'Italia in faccia al mondo, diventi ai popoli, che oggi, quasi fratelli fattisi nemici, si combattono attraverso le terre, i cieli e i mari, sprone ed incitamento a future intese, le quali, per il loro contenuto e per il loro spirito, siano sicura promessa di un nuovo ordine tranquillo e duraturo, ordine che invano si cercherebbe fuori delle vie regali della giustizia e della cristiana carità ».

Chiuse il fervido discorso la Benedizione Apostolica, che tutti ricevettero in ginocchio. Ricompostosi il corteo, la Regina e le Principesse presero congedo da Sua Santità all'inizio dello Scalone d'onore, i Principi, proseguendo fino ai piedi dello scalone, ivi sostarono per far ala al passaggio del Papa, accompagnato fino alla vettura da S. M. il Re Imperatore. Al suono dell'Inno Pontificio, Re e Principi salutano militarmente il Papa, quando l'automobile, rifatto il giro dello schieramento, ripassa dinanzi a loro ricambiando il saluto.

Sotto la pioggia insistente la folla immensa aveva atteso pazientemente; al passaggio del Papa, lo acclama di nuovo e lieta ne riceve la benedizione.

La stampa mondiale ha cordialmente salutato e commentato l'avvenimento, e riconosciuto la grande influenza che Roma può spiegare perchè sia ridonata la tanto sospirata pace ai popoli.

NOTIZIE VARIE

La domenica 29 ottobre, festa di Cristo Re, nella basilica vaticana il Santo Padre ha conferita la consacrazione episcopale a dodici vescovi, parte europei, parte indigeni, destinati alle regioni missionarie. Lo stesso giorno ha avuto luogo la « Giornata Missionaria », preceduta da messaggi radiofonici di S. Em. il Card. Fumasoni Biondi e di S. Ecc. Mons. C. Costantini.

Il 6 novembre alla Sistina ha avuto luogo la Cappella Papale, con assistenza in trono del S. Padre, per i sei Cardinali defunti dal novembre dello scorso anno: De Skrbensky, Kakowski, Sbarretti, Mariani, Dolci e Mundelein.

Il 3 dicembre il Santo Padre ha inaugurato il IV anno della P. Accademia delle Scienze con la sua presenza, parlando sulla scienza che conduce alla fede e dalla fede alla visione intuitiva di Dio, prima e somma verità, fonte di ogni verità.

Il Santo Padre l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, nella Basilica di S. Maria Maggiore ha celebrato il quarantesimo della sua prima Messa, rispondendo al devoto indirizzo dell'E.mo Cardinal Verde, Arciprete della Basilica, con un discorso paterno nel quale auspicava al mondo per intercessione di Maria, la concordia e la pace.

Il 15 ottobre ad Ivrea è stato degnamente commemorato il Centenario della Pontificia Opera della Propagazione della Fede.

Dopo l'occupazione della Polonia il Santo Padre si è preso molto a cuore la sorte degli infelici profughi polacchi in Romania, occupandosi della loro assistenza per mezzo del Nunzio Apostolico e col generoso concorso della nazione rumena.

L'8 dicembre, all'Università Cattolica di Milano è avvenuta la solenne inaugurazione del monumento a Pio XI, alla presenza dell'E.mo Card. Pizzardo, che ha tenuto pure un discorso di circostanza.

Per iniziativa del Comitato Lombardo, promotore delle feste dei Ss. Ambrogio e Carlo, è in progetto un ricordo marmoreo in memoria di Pio XI da collocarci nella chiesa omonima al Corso Umberto e una degna sistemazione della sua tomba nelle Grotte Vaticane.

Nella zona augustea e precisamente presso l'abside della chiesa di S. Carlo al Corso, saranno collocate su di un podio rialzato due alte statute di bronzo di S. Ambrogio e di S. Carlo.

Con lettera circolare a tutti gli Ordinari e Capi di Missione dipendenti dalla S. C. per la Chiesa Orientale, l'E.mo Card. Tisserant ha incitato lo zelo dei medesimi a favore della Ottava di preghiere per l'unità della Chiesa (dal 18 al 25 gennaio), che è pienamente approvato dallo stesso Sommo Pontefice.

In Roma e nell'intera nazione l'11 novembre è stato ricordato dalla stampa e celebrato con solenni cerimonie militari e religiose, e fra la devota partecipazione di tutta l'Italia, il 70° compleanno di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, nostro Re e Imperatore.

Il giorno 19 novembre S. M. il Re Imperatore ha onorato di Sua Augusta presenza in Campidoglio l'XI anno accademico della Reale Accademia d'Italia. Il 15 dicembre poi alla Sala Borromini, presenti pure tre E.mi Cardinali e molte illustri personalità ha inaugurato il XIV anno accademico degli Studi Romani.

Nel mese di ottobre il Governo italiano ha iniziato in Sicilia la vasta opera di redenzione del latifondo. Simile opera ha intrapreso nel territorio pontino mediante l'appoderamento della Nurra. Pure un grande impulso ha dato alla bonifica e all'appoderamento del territorio bonificato in provincia di Ferrara.

Con R. Decreto in data 26 ottobre 1939 è stato concesso il pareggiamento al nuovo P. Istituto di Magistero « Maria SS. Assunta », riservato alle Religiose, avente sede in Roma, nel nuovo Palazzo della S. C. Orientale in via della Conciliazione. Esso è stato inaugurato l'11 dicembre dall'E.mo Card. Pizzardo.

Il 28 dicembre, un incendio sviluppatosi per cause ancora ignote nel Palazzo Pontificio della Cancelleria, ha gravemente danneggiato il soffitto in legno e le pitture di S. Lorenzo in Damaso e la sala dei Cento Giorni.

Treviso, la diocesi natale di Pio X, ha voluto ricordare il 25° della morte del santo Pontefice con varie nuove opere catechistiche, tra le quali le gare catechistiche foraniali e una mostra sul « Catechismo vivente ».

Tra le varie celebrazioni avvenute in occasione del XVII annuale della Marcia su Roma va ricordata l'inaugurazione, compita dal Duce in persona, presente S. Ecc. R.ma Mons. Guglielmo Grassi, della nuova città di Pomezia, che segna l'ultimo grande passo nella bonifica e redenzione dell'agro pontino. È la quinta città, dopo Littoria, Pontinia, Sabaudia e Aprilia, che in sette anni il Regime fascista ha creato in quella regione un tempo malsana, deserta e sconsolata.

La salma di Mons. Vaccaro, già benemerito Arcivescovo di Bari, è stata trasportata in città e dopo solenni funerali e un discorso di S. E. Mons. Mimmi, tumulata nella chiesa di S. Giuseppe.

Nel corso di quest'anno 1939 è caduto il 25° anniversario della morte di parecchie alte personalità del mondo ecclesiastico, quali i Cardinali Aristide Cavallari, G. Batt. Lugari, Domenico Ferrata, Casimiro Gennari e i Vescovi Giacomo M. Tedeschi, Igino Bandi, Geremia Bonomelli. Essi sono stati ricordati e celebrati nei luoghi della loro nascita e del loro apostolato. Del Card. Gennari è stata fatta una solenne commemorazione il 31 dicembre a Conversano. Il « *Monitore* » ne pubblicherà prossimamente un cenno biografico.

Il 29 novembre duemila rurali italiani sono partiti da Napoli, destinati alla colonizzazione della Libia, sui tre piroscafi « Lombardia », « Umbria » e « Sardegna », arrivando cinque giorni dopo a Bengasi, accolti fraternamente dai vecchi coloni della provincia di Derna.

Il 14 novembre, il « *Popolo d'Italia* » di Milano, giornale fondato dal Duce del Fascismo, On. Mussolini, ha felicemente celebrato il 25° di sua forte esistenza.

Il 17 dicembre anche il giornale cattolico « *L'Ordine* » di Cuneo ha ricordato una data fausta, cioè il 60° anniversario della sua fondazione.

Con l'inizio del XVIII anno dell'E. F. è venuta alla luce una nuova rivista: « *Gli Annali della Università d'Italia* », che si propone di « approfondire lo studio della nostra Università nei molteplici aspetti sia della sua struttura sia delle sue funzioni, e cercare che di essa non solamente nel mondo dei dotti, ma anche in un'ampia sfera di persone colte si possa avere una conoscenza adeguata ».

Il 13 novembre Cervia, dopo Ravenna e Brisighella, ha reso solenni onoranze a S. E. R.ma Mons. Antonio Lega, Vescovo diocesano pel suo 25° episcopale.

Con partecipazione dell'intera diocesi di Cremona, Mons. Luigi Vigna, Vicario Generale, ha celebrato il quarantennio della sua prima Messa e il decennio di parrocchialità nell'insigne parrocchia di Sant'Agata in città.

Il 25 ottobre a Palermo, alla Casa del Fascio, nel salone delle Adunanze gremito di autorità e di pubblico, si è concluso il ciclo delle celebrazioni dei Grandi Siciliani.

Lo stato abituale di guerra di terra, di mare e d'aria, esistente dal settembre in poi tra l'Inghilterra e la Francia da una parte e la Germania dall'altra, a causa dell'occupazione della Polonia, ha fatto molte vittime e gravissimi danni specialmente perdita di navi, incaglio di commercio e di comunicazioni e un disagio economico generale, che si riflette anche sui Paesi neutri, anzi in tutto il mondo civile.

Col 1° dicembre, la Russia, dopo avere senza ragione denunziato il patto di mutua non aggressione con la Repubblica finlandese, e rifiutata la mediazione di pace degli Stati Uniti, ha invaso il territorio della Finlandia, scatenando una nuova sanguinosa guerra, che sul principio si delinea a sua stesso grave danno.

Le spoglie di Primo De Rivera, fondatore dei Falangisti spagnuoli e vittima dei comunisti spagnuoli, sono state solennemente trasferite da Alicante all'Escoriale.

Un disastroso terremoto avvenuto nell'Anatolia centrale e orientale, ha fatto vittime a diecine di migliaia, distrutto paesi e città e lasciato senza tetto e alle prese col freddo intenso la popolazione.

A Milwaukee, nello Stadio della « Marquette University » fu tenuta una solenne tornata di preghiere per la pace, presenti 400 sacerdoti e 6000 fedeli.

A Cincinnati ha avuto luogo il V Congresso nazionale della Confraternita della Dottrina Cristiana, onorato della presenza di 38 Vescovi.

15 novembre. Diretta dall'ammiraglio Byrd, è partita da Boston la prima spedizione per l'Antartide, che si propone di esplorare il territorio antartico e di proclamarvi la sovranità degli Stati Uniti che formalmente appoggia la spedizione.

15 novembre, il 50° anniversario della proclamazione della Repubblica brasiliana (15-XI-1889) è stato celebrato in tutto il Brasile, specialmente a Rio de Janeiro.

A due anni di distanza dalla prima Buenos Aires ha celebrata la II Settimana Sociale dei Cattolici Argentini sull'importante fondamentale tema: « L'educazione cristiana della Gioventù ».

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME LI - 1939

(I DELLA SESTA SERIE)

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

PAG.

Costituzioni Apostoliche: *Omnium Ecclesiarum* (ristabilimento della diocesi di Aveiro) 37
— Costituzioni Ap. solamente enunziate 67, 129
Lettere Apostoliche: *Singulari animi* ai Vescovi delle Filippine sulla vita cattolica (in italiano) 37
Lettere Apostoliche solamente enunziate 37, 67

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XII

Lettera Enciclica: *Summi Pontificatus* . . . . 321 e Supplemento di dicembre
Costituzioni Apostoliche solamente enunziate . . . 169, 233, 297, 321, 345
Lettere Apostoliche: *Licet commissa*. S. Francesco d'Assisi e S. Caterina di Siena sono dichiarati Patroni Primari d'Italia 201
Lettere Apostoliche solamente enunziate 169, 201, 233, 266, 321, 345
Motu Proprio: Privilegi concessi ai conclavisti ecclesiastici 129
Epistola Enciclica solamente enunziata 345
Epistole solamente enunziate 169, 203, 233, 266, 321
Lettera solamente enunziata 129
Omilia solamente enunziata 129
Discorso solamente enunziato 201
Esortazione solamente enunziata 245
Allocuzioni solamente enunziate 297, 321

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFIZIO

Dubbi: Competenza nelle cause matrimoniali e sul diritto del Promotore di giustizia di accusare i matrimoni degli acattolici 97
Decreto: È tolta la proibizione della *Action Française* 204
Decreto: Intorno a certe forme di devozione 349
Decreto: Proibizione dell'opera *Solus ad solam* di G. D'Annunzio 204
Decreto: Proibizione di libri di Pietro Ubaldi 349

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Decreto: Speciali facoltà concesse agli Ordinari dell'America Latina . . . 169
Decreto: Mutazione del Capitolo cattedrale di Chieri 233
Decreti solamente enunziati 130, 234, 266, 297, 321

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

PAG.

Indulto: Facoltà concesse ai Prelati spagnuoli 3
Dubbio: Chiesa matrice. Suono delle campane 67
Decreto: Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia 205
Disposizione circa il digiuno delle IV Tempora in Italia 266
Indulto: Il precetto pasquale in tempo di missione 297
Decreti solamente enunziati 205

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Dubbio: Sospensione dei voti solenni durante il servizio militare 170

S. CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE

Decreto: Annua relazione da mandarsi alla S. C. dai sacerdoti di rito orientale . 130

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Istruzione: Intorno ad una maniera più prudente di trattare delle cose missionarie . 208
Decreti solamente enunciati 130, 234, 322

S. CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Avviso: Circa gli articoli del C. C. da leggersi agli sposi 171
Indulto: Digiuno eucaristico dispensato in favore dei minatori 234
Indulto: Messa notturna nei Congressi Parr. Eucaristici 298

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

Decreto: Norme da osservare nel costruire i processi ordinari sulle cause storiche . 131
Decreto: Circa la festa di S. Giovanni Leonardi C. 172
Decreti solamente enunciati 130, 209, 235, 266, 322

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Circolare: Per gli Istituti di educazione e di istruzione dipendenti dalla Autorità ecclesiastica 266

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA

Indulto: Concessione del Tribunale di terza istanza per l'Austria 235

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Decreto: Circa l'indulgenza plenaria del 2 novembre da lucrarsi la domenica successiva 49
Elenco delle indulgenze apostoliche stabilite da Pio XII per gli oggetti benedetti da lui o da sacerdoti aventi il potere 97
Decreto: Estensione della indulgenza della Porziuncola 175
Norme per impetrare l'indulgenza della Porziuncola 175
Decreto: Benedizione Papale per radio 209
Indulto: Indulgenze alle Leghe di perseveranza 210
Dubbio: Assoluzione degli aderenti all'*Action Française* 236

P. COMMISSIONE PER L'AUTENTICA INTERPRETAZIONE DEL CODICE

Dubbi: Circa il Vescovo proprio dell'ordinazione, la secolarizzazione dei religiosi e l'abito e le insegne delle confraternite 238

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

Risposta: Circa gli esami di laurea 237

SEGRETERIA DI STATO

Circolare: Agli Ordinari d'Italia circa l'imposta sui materiali da costruire . . 175

DALLA MORTE DI PIO XI ALLA ELEZIONE DI PIO XII

10 febbraio 33
Pio XI Pont. Max. 34
La tumulazione della Salma 35
«Gaudium magnum» 65
In morte di Pio XI 88
« Sede Vacante ». Conclave 90
Il « curriculum vitae » e lo stemma del S. Padre Pio XII 127
La presa di possesso dell'Arcibasilica Lateranense 193
Lapide al Collegio Romano in onore di S. S. Pio XII 228

AZIONE CATTOLICA

Costituzione d'una Commissione Cardinalizia. Sue prime adunanze e comunicato. Commento de « L'Assistente Ecclesiastico » 185
Discorso del Santo Padre agli Assistenti Ecclesiastici 188
Favori spirituali concessi all'Azione Cattolica Italiana e suoi Dirigenti . 224, 305
Nuove direttive per l'A. C. Italiana: Modifiche degli Statuti. Distintivi e Tessere . 252

COMMENTARIO AL CODICE DI D. C. « DE CENSURIS » (Can. 2280-2313)

(*M. Pistocchi*)

PAG.

Canone 2280 5
» 2281 6
» 2282 8
» 2283 9
» 2284 10
» 2285 11
» 2286 51
» 2287 52
» 2288 53
» 2289 54
» 2290 56
» 2291 100
» 2292 105
» 2293 106
» 2294 133
» 2295 135
» 2296 136
» 2297 136
» 2298 138
» 2299 177
» 2300 179
» 2301 180
» 2302 182
» 2303 . . . . . 183, 212
» 2304 215
» 2305 215
» 2306 219
» 2307 221
» 2308 239
» 2309 240
» 2310 242
» 2311 243
» 2312 268
» 2313 271

STUDI — NOTE — COMMENTI

Gli spettacoli nelle nostre Istituzioni 13
Circa la tassa del 2 % (*Dichiarazione*) 73
Pie edicole, tabernacoli e capitelli 223
La Comunione nei Seminari, Collegi e Comunità secondo una recente *Istruzione* della S. C. dei Sacramenti (*F. Bracci*) 245
Provvedimenti dell'Episcopato Toscano 255
Settimana Teologica in Roma 256
Settimana di Studio della P. Accademia di Scienze 257

PAG.

Divisione di parrocchia (*L. Cozza*) 273, 299, 323
Per l'educazione e l'assistenza religiosa alla G.I.L. 282
Per la « Fraternitas » 305
Il Baccellierato in S. Teologia nei Seminari Regionali 336
Spunti di diritto matrimoniale. Lo stato d'animo da avere di fronte ad un matrimonio (***) 350

QUESTIONI CANONICHE MORALI E LITURGICHE

Le indagini e gli esami degli sposi avanti il matrimonio 15
L'obbligo della cresima avanti il matrimonio 17
Circa la Benedizione Papale « Urbi et Orbi » ascoltata per radio . . . .
Circa il riconoscimento di un battesimo clandestino (*D. G. C.*) 308
Per documenti di battesimo celebrato in Russia (*F. B.*) 309
Sul modo dell'abluzione battesimale 18
Degli Olii santi per la benedizione del Fonte battesimale 333
Circa i matrimonii civili e misti 335
Preghiere indulgenziate per la pace 336
Circa la preghiera a Gesù Crocifisso « En ego » (vedi più avanti *errata corrige*) . 357
Le Messe votive e dei defunti dal 17 al 23 dicembre 59
Dubbi vari circa l'esposizione solenne del SS. Sacramento 69
Messa « ut in die obitus » 72
Dubbi vari liturgici (battesimo, Gesù Bambino, *De profundis*, sacre particole, santo Patrono, XL Ore, ecc.) 110
Dubbi vari liturgici (funerali, patroni di corpo d'esercito, sottana paonazza, adunanze capitolari, ecc. 142
Sulla Messa del *Corpus Domini* 190
Circa l'uso della berretta nella Messa 284
Circa la Messa cantata nei funerali 335
Circa il colore e la forma dei paramenti nella Messa (*D. M. T.*) 356

GIURISPRUDENZA CANONICA

Versalien. Importante decisione sul conflitto di attribuzione fra una S. Congregazione e la S. R. Rota (*D. Lazzarato*) 310

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Questue per il mantenimento di Ordini mendicanti 22
Esenzione degli Enti di culto da tributi locali 22
Le Fabbricerie e le Istituzioni di beneficenza 23
Abrogazione delle norme limitatrici pel matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa 24
Obbligo del regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli uffici commerciali all'estero 24
Autorizzazione alla costruzione di sepolcreti gentilizi fuori del cimitero 25
Obbligo di consegna del vino del 1938 per la distillazione 60
Esenzione dall'imposta sul vino 62

PAG.

Ancora sull'art. 22 della legge 29 maggio 1939 (*C. Bernardini*) . . 74, 145, 359
Il coniuge « impedimenti causa » (*C. Bernardini*) 79
Diritto di scelta del sepolcro. Traslazione di salma da sepolcro familiare . . . 81
Libretto del lavoro e il personale dipendente dai Seminari 82
Beneficio, vacanza, riparto frutti, usufrutto, rendite annue, maturazione in più anni, conseguenze 114
Causa di nullità di matrimonio promossa dopo lo scioglimento del medesimo per dispensa pontificia « super rato ». Inammissibilità dell'azione promossa senza una preventiva autorizzazione del Sommo Pontefice (*C. Bernardini*) . . . 148
Materiali da costruzione. Casa canonica. Intassabilità Parroco. È usufruttuario e non proprietario dei beni parrocchiali 149, 286
Materiali da costruzione. Convento. Classificazione fra gli edifici popolari . . 151
Lotterie, Pesche e Fiere di beneficenza 191, 311
Revisione generale degli estimi del terreno 192
Bollo sulle copie dei decreti autorizzanti atti, ecc. 225
Mobili di chiesa e Dazio consumo 225
Pagamento di supplemento di congrua 225
Il nuovo Ordinamento dello Stato Civile 285
Intassabilità dei materiali per costruzione e riparazione delle chiese, case canoniche, seminari 149, 286
Tassa di bollo sui fogli verde e rosa 288
Tumulazione di salme in luoghi diversi dai cimiteri 289
Certificati di esistenza in vita per il supplemento di congrua: tassa di bollo . . 290
Circa la razza dei nati da matrimoni misti 313
Disposizioni in materia testamentaria e sui cognomi degli ebrei 313
I due nuovi tributi: imposta generale sul patrimonio e imposta generale sull'entrata 314
La riforma dei Codici Italiani 315, 344
Richiamo alle armi. Previdenza. Impiegati 358

LETTERE PASTORALI E NOTIFICAZIONI

Acerenza e Matera (119) — Acerra (119) — Acquapendente (153) — Adria (83) — Alatri (119) — Albano (119) — Amalfi (83) — Anagni (119) — Aquila (153) — Asti (120) — Avellino (120) — Bagnoregio (153) — Benevento (153) — Bergamo (120) — Bologna (85) — Bovino (198) — Caltanissetta (120) — Capaccio Vallo (154) — Cassano al Jonio (120) — Catania (154) — Cerreto Sannita (154) — Chiavari (85) — Chieti (154) — Città di Castello (121) — Civita Castellana (155) — Civitavecchia (155) — Cosenza (121) — Cremona (84) — Fabriano (122) — Fermo (122) — Ferrara (122) — Firenze (84) — Foligno (122) — Genova (86) — Gerace (155) — Gubbio (86) — Livorno (156) — Lodi (84) — Lucca (156) — Lungro (156) — Macerata (86) — Manfredonia (156) — Mantova (157) — Marsi (157) — Modena (157) — Monreale (157) — Montepulciano (158) — Montevergine (158) — Napoli (86) — Nicosia (158) — Nocera (158) — Nola (86) — Nusco (158) — Padova (85) — Patti (85) — Perugia (160) — Piacenza (160) — Pisa (160) — Piazza Armerina (160) — Potenza e Marsico (161) — Pontremoli (161) — Puglie (161) — Reggio Calabria (161) — Saluzzo (87) — S. Agata dei Goti (83) — Sardegna (162) — Savona (87) — Siena (162) — Spoleto (162) — Subiaco (162) — Sutri e Nepi (163) — Teggiano (163) — Teramo (163) — Terni e Narni (85) — Tivoli (163) — Torino (87) — Tripolitania (164) — Udine (164) — Urbania (164).

RECENSIONI

PAG.

Andrianopoli (30) — Buetti (30) — Fornari (30) — Giordani (31) — Gasbarri (31) — Montier (32) — Nasalli-Rocca (32) — *Salesianum* (92) — Bagnoli (93) — Trucco (94) — Hopfl (94) — Polloi (95) — Terrone (95) — Gennaro (95) — *Il Pensiero Missionario* (127) — *Messale Romano* (197) — Vannutelli (198) — Russo (198) — Stocchiero (199) — Petrone (199, 320) — Arrighini (199) — Sessa (200) — De Raze, De Lachaud, Flandrin (200) — Capobianco (230) — D'Ercole (230) — Del Giudice (231) — Guardini (231) — Romani (232) — *Atti del III Congresso N. dei Sacerdoti Adoratori* (263) — *Archivio di Diritto Ecclesiastico* (263) — Meneghin (264) — Brinktrine (293) — Stakermeier (294) — Dalla Costa (294) — De la Vaissière (295) — Valenti (295) — Mazzella (319) — *Prima Enciclica del S. Padre* (343) — *II Libro del nuovo Codice Italiano* (343) — Edizioni E. Cantagalli (344) — Cecchetti (361) — Da Cervia (362) — Stolz (363) — Keuppens (363) — Mennini (363) — Munerati (364) — Borla (364) — Zarb (364) — Moreux (365) — Schmid (366) — Wikenhauser (366).

Libri ricevuti 168, 367

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Udienze solenni . . . . . 27, 123, 165, 226, 291, 340, Supplemento

S. Congregazione di Propaganda Fide, nomine . . . . . 260, Supplemento

S. Congregazione dei Riti . . 63, 123, 165, 194, 260, 291, 340, Supplemento

Nomine . . . . . 63, 91, 124, 194, 226, 291, 340, Supplemento

Cardinali Protettori . . . . . 63, 195, 226, 291, 340, Supplemento

Assistenti al Soglio . . . . . 63, 195, 227, 292, 341, Supplemento

NOTIZIE DI CRONACA

Il III Congresso dei Sacerdoti Adoratori 91

Accordi tra la S. Sede e la Polonia 124

Accordi tra la S. Sede e l'Italia 125

Commissione Cardinalizia pel governo della Città del Vaticano 127

Preghiera per la pace da recitarsi dai fanciulli 166

Assemblea delle Pontificie opere della Propagazione della Fede e di S. Pietro Apostolo 166

Convenzione tra la S. Sede e il Governo d'Italia 196

Beatificazione della Madre Vialar e di Mons. De Iacobis 196

La prima Enciclica di S. S. Pio Pp. XII, Supplemento.

Visita dei Sovrani d'Italia al Santo Padre, Supplemento.

Visita del Santo Padre ai Sovrani d'Italia, Supplemento.

BREVI NOTIZIE . . . 28, 63, 92, 127, 166, 196, 261, 316, 341, Supplemento

NECROLOGIO . . . . 27, 63, 92, 125, 165, 195, 227, 260, 341, Supplemento

CARDINAL DEFUNTI:

Card. Donato Sbarretti 125

Card. Angelo Maria Dolci 292

Card. Giorgio Mundelein . . . . . 318 (in copertina)

INDICE SISTEMATICO: Supplemento di dicembre.

INDICE ALFABETICO: Supplemento di dicembre.

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

A

Action Française, proibizione, tolta, 204; assoluzione agli aderenti, 362.

America Latina, proroga di speciali facoltà concesse, 170.

Ammonizione, quid, 219; suo uso, 221, 239; sue specie, 240; casi più gravi, 242, 243.

Armi, trattamento e provvidenza per gli impiegati italiani in caso di richiamo, 338.

Arte sacra, disposizioni pontificie per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed a. s. in Italia, 205.

Austria, sospensione dei voti per religiosi in servizio militare, 170; concessione del tribunale di terza istanza, 235.

Azione Cattolica, natura, importanza e benefici per la vita cattolica, 40; attività, 42; dev'essere conosciuta, 44; quanto agli universitari, 45; agli operai, 46; alla buona stampa, spettacoli e radio, 47; Commissione Cardinalizia direttiva, 185; discorso del Santo Padre agli Assistenti, 188; favori spirituali, 224, 305; modifiche agli Statuti, 252; distintivi e tessere, 254.

B

Baccellierato in S. Teologia, permesso nei Seminari Regionali, 337.

Battesimo, vari modi dell'abluzione, 18; cerimonie, 110; riconoscimento di clandestino, 308; documenti di celebrato in Russia, 309; Olii santi per la benedizione del Fonte, 333.

Benedizione Papale con indulgenza per radio, valida, 209, 258.

Beneficio, riparto frutti, usufrutto, rendite durante la vacanza, 114.

Benedetto XIV, natura del suo umorismo, 295.

Berretta, uso obbligatorio nella Messa e funzioni di chiesa, 284.

Bollo, richiesto per copie decreti circa atti di amministrazione, 225; sui fogli verdi e rosa, 288; quando occorra pei certificati di esistenza in vita, 290.

C

Campane, suono nel triduo della Settimana Santa, 68.

Capitolo collegiale di Chieri mutato, 233.

Cappellani Palatini, convenzione tra la S. Sede e l'Italia, 196 (vedi pure annata 1940).

Cardinali defunti, Donato Sbarretti, 125; Angelo M. Dolci, 292; Giorgio Mundelein, 316 copertina.

Chieri, mutazione del Capitolo Collegiale, 233.

Chierici, quanto alle pene vendicative loro proprie, 138, 177; rimozione e privazione di privilegi per scandalo, 179; esilio e relegazione, 180; esclusione e reclusione, 182; deposizione, 183, 212, 215; degradazione e sue specie, 215.

Codice civile italiano, pubblicazione dei due primi libri, 315, 344.

Comunione, particole sovrapposte, 111; pasquale durante le missioni, 297; abusi da evitare nella quotidiana, abituale e quasi generale nei Seminari, Collegi e Comunità, secondo un'Istruzione della S. C. dei Sacramenti, della quale sono riportati i punti capitali, 245.

Conclavisti, privilegi concessi, 129.

Congresso, III dei Sacerdoti Adoratori, 91; eucaristico, Messa notturna, 298.

Congrua, pagamento di supplementi, 225; ci vuole il certificato di esistenza in vita, 290.

Continenza, periodica matrimoniale, 95.

Correptio, vedi *riprensione*.

Cresima, obbligatoria per gli sposi, 17.

D

Defunti, indulgenza « toties quoties » del 2 novembre e domenica successiva, 49; preghiere indulgenziate, 50; *De profundis*, 111.

Devozioni, decreto di condanna di certe forme, 349.

Digiuno eucaristico, dispensa ai minatori di Vratislavia, 234.

E

Ebrei, razza dei nati da matrimoni misti, testamenti, cognomi, 313.

Edicole, tabernacoli e capitelli, quanto all'erezione, la vigilanza, le offerte, 223.

« En ego », proposta di traduzione italiana di questa preghiera, 358.

Episcopato toscano, provvedimenti di ordine pastorale, 255, 305.

Esami di laurea, lasso di tempo tra le prove e la difesa, 237.

Esposizione, del SS.mo Sacramento, 69; orazioni nelle XL Ore, 112.

Estimo, del terreno, legge di revisione generale, 192.

F

Funerali, quesiti liturgici, 142; Messa cantata, 335.

G

G.I.L., Circolare ai Cappellani della G.I.L. circa l'assistenza e l'educazione religiosa, 282.

I

Indulgenze, pei Defunti, 49; apostoliche concesse da S. S. Pio XII, 97; plenaria annessa alla benedizione papale per radio, 209, 258; alle Leghe di Perseveranza, 210; all'Azione Cattolica, 224.

Infamia, di diritto e di fatto e suoi effetti, 107; cessazione, 135.

Istituti di beneficenza, direzione, 23; abusi da evitare negli Istituti e Comunità, circa la Comunione frequente, 245; norme disciplinari quanto al funzionamento, 266.

Impiegati, decreto legge sul trattamento da applicarsi e sulla previdenza, in caso di richiamo alle armi, in Italia, 338.

L

Leghe di perseveranza, indulgenze ai soci, 210.

Lotterie, Pesche e Fiere di beneficenza, legge restrittiva, 191; deroga a tale restrizione per Enti Religiosi, 311.

M

Materiali da costruzione, intassabilità per case canoniche, conventi e seminari, 149, 286; circolare della Segreteria di Stato, 175.

Matrimonio, indagini, 14; ed esame degli sposi, 15; obbligo di previa cresima, 17; di sottufficiali, abrogate limitazioni, 24; del personale commercialistico all'estero, 24; spiegazione dell'art. 22, legge 27 maggio 1929 n. 847, per l'applicazione del Concordato, 74, 145, 359; il coniuge « impedimenti causa » del can. 1971, 79; continenza periodica, 95; competenza degli acattolici nelle cause, 97; promotore di giustizia, 97; causa di nullità promossa dopo lo scioglimento, inammissibile, 148; articoli del Codice C. da leggere agli sposi, 171; attribuzioni di SS. CC. nelle cause di nullità, 310; questioni di razza e di testamenti d'ebrei, 313; i matrimoni civili e misti in Italia dopo il Concordato, 335; con quale stato d'animo considerarlo, 350.

Messa, riduzione, 3; altare portatile, 3; votiva e dei defunti dal 17 al 23 dicembre, 59; « ut in die obitus », 72; del *Corpus Domini* fuori del suo tempo, 190; uso della berretta, 248; circa l'essenza del sacrificio, 293; di notte nei Congressi eucaristici, 298; cantata nei funerali, 335; colore e forma dei paramenti, 336.

Militari, limitazioni quanto al matrimonio abrogate, 24.

Minatori di Vratislavia, dispensati dal digiuno eucaristico, 234.

Missioni, istruzione sul modo di trattarne con maggior prudenza, 208.

O

Ordinazione, Vescovo proprio, 237.

P

Pace, preghiera dei bambini, 166; preghiere indulgenziate, 336.

Paramenti, colore e forma per la S. Messa in Avvento, 356.

Parrocchia, facoltà del Vescovo e parte che ha il parroco nella separazione di parrocchia divisa per famiglie e del relativo beneficio, 273; criteri pratici, 278; divisione per smembramento, modi, scopo, norme pratiche, 299, 323.

Parroco, trasferimento, 3; e Istituti di beneficenza, 23; intassabilità per materiali da costruzione, 149, 175; rimozione, 177.

Patroni, S. Francesco e S. Caterina nominati Patroni d'Italia, 201.

Pene vendicative canoniche, quali sono, 51; appellazione, 52; condanna condizionale, 53; come finiscano, 54; obbligo di osservanza, 56; sospensione, 57; elenco delle comuni e spiegazione, 100; soppressione o traslazione di sede vescovile e parrocchiale, 105; infamia di diritto e di fatto, e suoi effetti, 107, 133; cessazione, 135; elenco delle speciali dei chierici e spiegazione, 138, 177; loro rimozione e privazione dei privilegi per scandalo, 179; esilio e relegazione, 180; esclusione e reclusione, 182; deposizione, 183, 212, 215; degradazione e sue specie, 215.

Penitenze canoniche, scopo, 268; elenco delle principali, 271.

Pio XI, annunzio di morte, 33; cenni biografici, 34; tumulazione, 35; cronaca dei fatti successivi dopo la morte, 88; Sede Vacante, 90; pubblicazione commemorativa, 361.

Pio XII, conclave, annunzio d. elezione, 65, 90; indulgenze apostoliche concesse, 97; date biografiche, stemma, 127; privilegi ai conclavisti, 129; presa di possesso a S. Giovanni in Laterano, 193; lapide commemorativa al Collegio Romano, 228; prima Enciclica, 343 e Supplemento; Visita ai Sovrani d'Italia, Supplemento.

Polonia, accordo con la S. Sede circa i beni degli ex-uniati, 124.

Porziuncola, estensione dell'indulgenza, da ottenere direttamente dalla S. Penitenzieria, 172; norme per impetrarla, 175.

Precetto pasquale, in tempo di missione, indulto, 297.

Processi, sulle cause storiche di canonizzazione, norme, 131.

Professione religiosa, precisazione sul suo concetto, 362.

Q

Questue, per Ordini mendicanti, 22.

R

Radio, validità della benedizione papale e dell'annessa indulgenza plenaria data per radio, 209, 250.

Religiosi, Vescovo proprio nella secolarizzazione, 238.

Rendite, di fondazione, 3.

Rimedi penali, quali sono, 219; ammonizione e riprensione e loro uso, 221, 239; loro specie, 240; che fare se riusciti inutili e nei casi più gravi, 242, 243.

Riprensione, o « correptio », che cos'è, 219; suo uso, 221, 239; sue specie, 240; casi più gravi, 242, 243.

Rito Orientale, relazione da mandarsi dai sacerdoti in cura d'anime, 130.

S

Sacerdozio, necessità di prepararvisi, 39.

S. Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia, 201.

S. Giovanni in Laterano, grazie spirituali e privilegi concessi da S. S. Pio XII all'Archibasilica, 346; e al suo Battistero, 348.

S. Giovanni Leonardi, festa elevata a rito doppio, 72.

S. Lorenzo Maggiore di Milano, notizie 93.

S. Caterina da Siena, Patrona d'Italia, 201.

Sede, vescovile e parrocchiale, da chi può essere soppressa o trasferita, 105.

Seminari, libretto di lavoro, esenzione pel personale, 82; abusi da evitare nella Comunione quotidiana, abituale e quasi generale, secondo un'Istruzione della S. C. dei Sacramenti, 245; Istruzione disciplinare della S. C. dei Seminari, 266; il baccellierato nei S. Regionali, 337.

Sepolcreti, gentilizi fuori d. cimitero, 25; diritto di scelta, 81; traslazione di salma, 84; tumulazione di salme fuori dei cimiteri, 289.

Sospensione, dal beneficio, effetti, 4, 9, 10; quanto ai frutti, 5; estensione, 6; del chierico da parte dell'Ordinario, 8; di collegio o comunità, 11.

Spettacoli, nelle nostre Istituzioni, 13.

Sovrani d'Italia, visita al Santo Padre, Supplemento.

Stato civile, nuovo ordinamento circa la dichiarazione di nascita, i nomi imponibili, le pubblicazioni di matrimonio, lo stato libero, i registri, 285.

T

Tasse, senso della Circolare della S. C. del Concilio sulla 2 %, 73; intassabilità pei materiali da costruzione per case canoniche, mobili di chiesa, seminari, 149, 225, 286.

Tribunale, di terza istanza concesso all'Austria, 235.

Tributi, imposte, esenzione per Enti di culto, 22; esenzione pel vino questuato, 62; per materiali da costruzione a canoniche, seminari, conventi, mobili di chiesa, 149, 225, 286.

V

Vescovo proprio, nell'ordinazione, 237; nella secolarizzazione, 238.

Vino, obbligo di consegna per distillazione, 60; esenzione da imposta se di questua, 62.

Visita dei Sovrani d'Italia a Pio XII e di Pio XII ai medesimi, Supplemento.

Voti, sospensione per religiosi durante il servizio militare in Austria, 170.

ERRATA - CORRIGE

A pag. 358, lin. 27-28, del « *Monitore* » corr. anno 1939, dove si parla della preghiera « En ego o bone et dulcissime Iesu » dopo la Messa, si compia il periodo così: *Non è detto che l'indulgenza parziale di dieci anni si acquisti « toties quoties », ma ciò è fuor di dubbio, a norma del canone* 928, § 2.

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Don Giovanni Mussinetti C. M.

TIP. SOCIETÀ EDITR. DEL LIBRO ITALIANO - ROMA, VIA EZIO, 19